

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	13
DIFESA (IV)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	47
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
AGRICOLTURA (XIII)	»	88
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	132

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Popolari Italiani-Popolari per l'Europa-Liberali per l'Italia-Partito Liberale Italiano: Misto-IL-PI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 3

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 6

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Testo unificato C. 5270 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 4

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 9

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 5

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 10

COMITATO DEI NOVE:

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo 5

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (*vedi allegato 1*).

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del presidente. Ritiene che si sarebbe potuto sottolineare in modo più efficace la ristrettezza dei tempi con cui la Commissione è stata chiamata ad esprimersi su un provvedimento modificato in modo così rilevante dal Senato, impedendo, in sostanza, la possibilità di porre rilevi sui numerosi punti critici del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che la proposta di relazione evidenzia la ristrettezza dei tempi di esame della Camera, cui ha fatto riferimento l'onorevole Vanalli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del presidente sulla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013.

Donato BRUNO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a prendere parte alla seduta, presenta e illustra una proposta di relazione favore-

vole sulla tabella n. 8 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013 (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara anche in questo caso il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del presidente, pur condividendo i rilievi sulle procedure d'esame in essa contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del presidente sulla Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013.

La seduta termina alle 10.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.

Testo unificato C. 5270 Governo ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.**Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abb.**

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, alla conclusione dei lavori del Comitato nella legislatura, desidera esprimere la propria

soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia per questo tutti i componenti del Comitato, nonché gli uffici della Camera.

Pierguido VANALLI (LNP), Maria Piera PASTORE (LNP) e Alessandro NACCARATO (PD) ringraziano la presidente Bertolini e si associano ai suoi ringraziamenti agli uffici della Camera.

La seduta termina alle 10.10.**COMITATO DEI NOVE***Venerdì 21 dicembre 2012.***DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.****C. 5657 Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 16.55 alle 17.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato;

considerato che i provvedimenti sono, in via prevalente, riconducibili alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

rilevato che diverse disposizioni approvate dal Senato prevedono finanziamenti specifici in favore di determinati soggetti ovvero con finalità determinate,

ricordato in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale,

« l'articolo 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza » (sentenza n. 168 del 2008, nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 168 del 2009, nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005),

la Corte ha inoltre rilevato che « nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge sta-

tale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenza n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),

ricordato che la Corte Costituzionale ha infine precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'articolo 117 Cost., ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di « chiamata in sussidiarietà » da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione; il che si verifica quando sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni – nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini. Ciò comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso

attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione. (sentenza n. 168/2009; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 6/2004, nn. 155 e n. 31/2005, n. 303/2003). »,

rilevato che i ristretti tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni del provvedimento, che è stato modificato corposamente nel corso dell'*iter* presso il Senato, non consentono di svolgere un esame approfondito dei relativi contenuti,

evidenziato che alcune disposizioni approvate dal Senato rimettono l'attuazione a decreti di natura non regolamentare,

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato,

considerato che i provvedimenti sono, in via prevalente, riconducibili alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario e contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e

« coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

preso atto favorevolmente degli stanziamenti previsti in favore delle assunzioni nel comparto della sicurezza,

rilevato che i ristretti tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni del provvedimento, che è stato modificato corposamente nel corso dell'*iter* presso il Senato, non consentono di svolgere un esame approfondito dei relativi contenuti,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso (Testo unificato C. 5270 Governo ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 5270 Governo ed abbinati, recante « Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso Testo unificato », come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

rilevato che gli articoli 3 e 4 prevedono, con diverse finalità, l'intervento di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare: tipo di atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato

come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di indicare l'anno a decorrere dal quale il Fondo è istituito;

b) all'articolo 1, si verifichi il coordinamento tra l'alea del comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri utilizzi il fondo di cui al comma 1 per le finalità di seguito elencate, e la lettera c-bis), che prevede come finalità quella di « prevedere la disapplicazione, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2014, delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui l'impresa editrice effettui il passaggio a una periodicità inferiore »;

c) agli articoli 3 e 4, si valuti l'opportunità di prevedere il rinvio a regolamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4093 Siragusa ed abb. recante « Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole »,

ricordato che la materia « norme generali in materia di istruzione » è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione,

rilevato altresì che la materia « l'istruzione », salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, è attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

richiamata la sentenza n. 279 del 2005 della Corte Costituzionale in cui viene precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »; in tal senso, le norme generali si differenziano anche dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose »,

rilevato altresì come con la sentenza n. 200/2009 la Corte Costituzionale ha individuato nei contenuti degli articoli 33

e 34 della Costituzione la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di « norme generali sull'istruzione »: sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle « norme generali sull'istruzione » evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi della valutazione complessiva del sistema, i principi di formazione degli insegnanti,

tenuto conto che le definizioni delle tre realtà indicate – ai fini di quanto disposto dal testo – sono recate dall'articolo 2 e che, in particolare, per « scuole di montagna » si intendono i plessi scolastici siti nei comuni montani che saranno individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra quelli presenti nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano ove siano presenti scuole del medesimo ordine e grado,

evidenziata, in proposito, l'opportunità di fissare un termine per l'emanazione

zione del decreto relativo all'individuazione dei comuni di montagna di cui all'articolo 2,

rilevata altresì l'esigenza di chiarire il raccordo delle previsioni recate dall'articolo 3 del testo in esame con quelle recate dalla normativa vigente,

ricordato infatti che l'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 2007, oltre al « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato », il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », sulla cui attuazione è intervenuto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21, in cui viene evidenziato come le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento,

ricordato, inoltre, che l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto l'emanazione con decreto ministeriale di linee guida rivolte al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale e che, a sua volta, il rapporto sulla *spending review* del maggio 2012 ha annunciato l'istituzione del « Fondo di funzionamento dell'autonomia », che includerà tutte le fonti di finanziamento ministeriali,

rilevato che l'articolo 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di montagna, delle piccole isole o situate in territori a bassa densità demografica, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la

residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza e che la supplenza non è prorogabile,

evidenziato come in tale modo si configura una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, basata non sull'ordine di utilizzo delle fasce, ma sulla residenza ed il domicilio,

ricordato che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 15 del 1960, ha rilevato che, con riferimento alle previsioni degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il legislatore non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio; in questa ottica, nella sentenza della Corte si evidenzia come le disposizioni contenute nell'articolo 120 della Costituzione, che vietano alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale, rappresentino una applicazione, nel quadro dell'unità dello Stato, del principio generale di eguaglianza, sancito nell'articolo 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi dell'ammissione ai pubblici uffici, nell'articolo 51; in quanto espressione di un principio, per la Corte i divieti posti dall'articolo 120 vincolano anche il legislatore statale, ma, mentre per il legislatore regionale tali divieti sono assoluti ed inderogabili, lo stesso non è per il legislatore statale,

rilevato che nella richiamata sentenza n. 15 del 1960 la Corte Costituzionale precisa, quindi, che « il presupposto dell'articolo 120 è che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare

i rapporti e gli interessi di tutta la collettività nazionale sotto l'aspetto dell'interesse generale, è permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una più adeguata organizzazione ai pubblici servizi. È ovvio che l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa non può toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione e non può trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di eguaglianza »,

ricordato che tali affermazioni hanno trovato svolgimento nella successiva giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare nelle sentenze 13/1961, 86/1963, 158/1969), dalla quale — come da ultimo evidenziato dalla Corte stessa — può ricavarsi il principio che « l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o

almeno non attuabili con identico risultato » (ordinanza n. 33/1988),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) si segnala l'esigenza che le previsioni dell'articolo 5, nella parte in cui si configura una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, basata non sull'ordine di utilizzo delle fasce, ma sulla residenza ed il domicilio, siano valutate dalla Commissione di merito alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'emanazione del decreto relativo all'individuazione dei comuni di montagna di cui all'articolo 2;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il raccordo delle previsioni recate dall'articolo 3 con quelle recate dalla normativa vigente, richiamata in premessa;

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*) 13

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla Commissione*) 19

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 5667 Governo (*Esame e rinvio*) .. 15

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, facendo seguito alle determinazioni raggiunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si

è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti. Comunica quindi che il Governo non sarà presente all'odierna seduta a causa dei precedenti e concomitanti impegni istituzionali relativi alla Conferenza degli Ambasciatori.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra i provvedimenti in titolo segnalando che, con l'approvazione del maxi-emendamento governativo ieri al Senato, sono stati introdotti nel testo del disegno di legge di stabilità finanziaria alcuni significativi interventi che riguardano gli ambiti di competenza della III Commissione. In primo luogo rileva che è stato stanziato, attraverso una disposizione recata dal comma 174 dell'articolo unico, un contributo di 600.000 euro all'Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti (ITPO) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). Ricorda che l'ITPO *Italy*, con sede a Roma, opera dal 1987 in virtù di un accordo siglato tra l'UNIDO ed il Governo Italiano. L'ufficio ha il mandato di contribuire allo sviluppo industriale ed alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, identificando e mobilitando risorse tecniche, finanziarie e manageriali al fine di conseguire occupazione, competitività economica e tutela ambientale. L'ITPO si avvale di rete di contatti attivi nel settore della promozione della piccola e media impresa, dell'industria e degli investimenti, tanto nel Bacino del Mediterraneo quanto in America Latina, in Asia e nell'Africa Sub-Sahariana. Il contributo verrà finanziato mediante una riduzione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 49/1987, il che suscita non poche perplessità stante l'esiguità di tali fondi.

Particolare rilievo assume la norma di cui al comma 172 che autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013. Nel dicembre del 2011, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il

Piano triennale operativo del Gruppo per il 2012-2014, che prevede, dopo l'aumento eccezionale delle operazioni nel 2009-2010 – deciso a sostegno dell'economia dell'UE – una riduzione degli impegni creditizi, già visibili a partire dal 2011. A fronte di ciò gli Stati membri hanno deciso un aumento di capitale della BEI – che vale 10 miliardi di euro in totale in denaro e garanzie – rafforzando la capacità complessiva di prestito dell'istituzione di altri 60 miliardi, il che permetterà ulteriori investimenti in Europa fino a un limite di 180 miliardi di euro globalmente. Tutti gli stati membri della BEI – tra cui, l'Italia, che insieme a Germania, Francia e Regno Unito, è uno dei quattro principali azionisti della BEI, con un contributo di oltre 37 miliardi di euro – contribuiranno all'aumento di capitale. Il successivo comma provvede alla copertura dell'onere recato dall'aumento di capitale, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 « *Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio* ».

Parimenti significative appaiono le disposizioni riguardanti la preparazione del semestre di presidenza italiana dell'UE nella seconda metà del 2014, che vengono adottate, *una tantum*, con un ragionevole anticipo: il primo comma autorizza per l'anno 2013, un finanziamento di 1.500.000 euro per il funzionamento della Delegazione per la Presidenza italiana della UE che avrà luogo nel secondo semestre del 2014. Il comma successivo precisa che la Delegazione verrà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dalla legge n. 208 del 1984.

Segnala altresì che il comma 283 dispone opportunamente che le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della *Shoah* non siano computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013. Ricordo che il progetto di costru-

zione del Museo a Roma, all'interno di Villa Torlonia, si inserisce pienamente in quelle iniziative di conservazione della memoria della *Shoah* auspiccate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'antisemitismo promossa dalla I e dalla III Commissione in questa legislatura.

Viene inoltre differito al 30 giugno 2013 il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, inteso a definire le modalità attuative delle previsioni recate dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale impiegato a tutela delle navi ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. A questo proposito, nel prendere atto con soddisfazione del ritorno natalizio dei nostri marò dall'India, ritiene tuttavia che sia necessaria molta cautela nel predisporre tale decreto al fine di non ripetere quella negativa esperienza.

È altresì da considerare molto importante lo stanziamento di 10 milioni di euro aggiuntivi a favore dell'ex ICE per accrescere le potenzialità della promozione economica e commerciale del sistema Paese.

Infine, conclude su una questione sulla quale si è più volte soffermata la Commissione, segnalando che il comma 549 prevede anche per il 2013 il mantenimento della franchigia di esenzione per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zone di frontiera.

Alla luce di quanto testé descritto, preannuncia la presentazione di una proposta di relazione favorevole.

Francesco TEMPESTINI (PD), pur dividendo il merito complessivo, rileva ancora una volta un andamento contraddittorio ed episodico nell'elaborazione di un testo legislativo di notevole rilievo per l'economia del Paese che però non riesce contribuire adeguatamente a risolvere le

questioni che premono nell'interesse generale dell'Italia.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole come formulata dal relatore. Nomina altresì l'onorevole Pianetta come relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 5667 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, esprime, anche a nome del Presidente Stefani, viva soddisfazione per il fatto che il Parlamento sia finalmente messo nelle condizioni di esaminare l'importante provvedimento in titolo, particolarmente atteso dalla Commissione per tutte le sue implicazioni politiche, economiche e sociali evidenziate nel corso dei numerosi incontri con l'omologa Commissione sammarinese.

Margherita BONIVER (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che la Convenzione in esame costituisce un rilevante completamento all'in-

sieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dal nostro Paese con la Repubblica del Titano. Gli accordi – il primo dei quali firmato a Roma il 21 marzo 2002, unitamente ad un Protocollo aggiuntivo, cui si è affiancato un ulteriore Protocollo aggiuntivo siglato sempre a Roma il 13 giugno scorso, rappresentano un valido quadro giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici del nostro Paese, garantendo al contempo l'interesse generale dell'Amministrazione finanziaria italiana. Il Protocollo del giugno scorso aggiorna agli *standard* internazionali la Convenzione del 2002, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.

Fa presente che il provvedimento è frutto di un *iter* complesso che è andato incontro a battute di arresto malgrado esso rientri in una tipologia *standard* per i Paesi membri dell'OCSE. Esso rappresenta un importante progresso per le relazioni economiche tra i due Paesi e realizza un traguardo ambizioso, al quale anche l'allora ministro Frattini ha contribuito nel 2009.

Ricorda che attualmente l'interscambio commerciale bilaterale è pari a 4,51 miliardi di euro, le esportazioni italiane sono pari a 2,8 miliardi di euro, mentre le importazioni italiane sono pari a 1,71 miliardi di euro, con un saldo commerciale pari a 1,09 miliardi. Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia imposizione, la Convenzione ed il Protocollo predispongono la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

La Convenzione in ogni caso ricalca il consueto modello elaborato in ambito OCSE. In particolare, la sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva si riferisce soltanto alle imposte sul reddito (IRPEF, IRPEG ed IRAP, nel caso del nostro Paese). In materia di redditi immobiliari (articolo 6), in conformità al modello dell'OCSE, è prevista la tassazione concorrente ripartita tra i due

Stati contraenti, mentre per gli utili di impresa (articolo 7) è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione, definita dall'articolo 5; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati nel suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

L'articolo I del Protocollo del 2012 sostituisce l'articolo 10 della Convenzione originaria in materia di dividendi (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni). Il nuovo testo è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo. L'articolo II del Protocollo sostituisce l'articolo 11 in materia di Interessi, promuovendo il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza. L'articolo III sostituisce l'articolo 12 della Convenzione, in materia di Canoni, prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 in materia di scambi di informazioni. La nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la

sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

Osserva che è del tutto plausibile che dall'applicazione di tali disposizioni potranno attendersi effetti positivi per l'Erario, in conseguenza di una più efficace attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria che potrebbe condurre all'emersione di una maggiore base imponibile, al contrasto di fenomeni di evasione fiscale e ad un potenziale recupero di gettito per l'Erario italiano.

Uno degli aspetti tecnici di maggior rilievo della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni fiscali. Al riguardo, appare significativo evidenziare che tale articolo, grazie agli aggiornamenti apportati con il successivo Protocollo di modifica della Convenzione (firmato il 13 giugno 2012), è stato adeguato ai più recenti criteri dell'OCSE in materia, compreso il superamento del segreto bancario. Lo scopo è quello di ottenere una più ampia base giuridica che consenta alle amministrazioni fiscali dei due Paesi di intensificare la cooperazione in tale ambito, con l'evidente finalità di accrescere il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Da tali obiettivi, infatti, possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l'Erario, in conseguenza di una più efficace attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che potrebbe condurre all'emersione di maggiore base imponibile, al contrasto di fenomeni di evasione fiscale e ad un potenziale recupero di gettito per l'Erario italiano.

Rappresenta, infine, che nel precitato Protocollo di modifica della Convenzione (articolo V) è stata inserita una clausola che stabilisce la sospensione dei benefici sulle ritenute di cui agli articoli 10, 11 e 12 (dividendi, interessi e canoni), qualora non sia adeguatamente applicato lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 26.

Il testo convenzionale contiene un articolo sulla « limitazione dei benefici » (ar-

ticolo 29), che reca una disciplina antia-buso e antievasiva di carattere generale.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 15 (Lavoro dipendente), viene precisato che, per quanto concerne la tassazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. L'Italia assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino sulle doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali e del relativo Protocollo di modifica, si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è individuato in 3.282.000 euro a decorrere dal 2014, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Nell'auspicare la rapida approvazione del provvedimento, sottolinea che esso si collega agli altri due accordi di cooperazione economica e di collaborazione finanziaria che consentiranno di superare il nodo dell'inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta *Black list* di perfezionare un percorso, svolto negli ultimi tre anni, cui ha contribuito la nostra stessa Commissione, volto a creare un clima di trasparenza e di fiducia nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, che si è rafforzato con l'adozione da parte sammarinese di una serie di interventi normativi in ambito societario, con l'elimi-

nazione delle società anonime; di contrasto alle frodi e agli illeciti tributari; di adeguamento delle misure per l'esecuzione delle rogatorie e per l'assistenza giudiziaria in materia penale e in campo bancario e finanziario.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, confidando che

sarà possibile concluderlo in questa legislatura, con la collaborazione di tutti i gruppi, in ragione della grande importanza e della lunga attesa.

Coglie infine l'occasione degli auguri di fine anno per esprimere, all'approssimarsi del termine della legislatura, il più vivo apprezzamento della presidenza della Commissione per l'elevata qualità e professionalità del supporto sempre assicurato dagli uffici.

Enrico PIANETTA (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD) si associano all'apprezzamento espresso dalla presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2013) e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, approvati dalla Camera e modificati dal Senato;

rilevato positivamente l'incremento di 10 milioni di euro dei fondi a favore dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

sottolineata l'importanza di aver previsto uno stanziamento iniziale per l'eser-

cizio della presidenza di turno dell'Unione europea da parte dell'Italia nel 2014;

condivisa l'opportunità della partecipazione all'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti a seguito dell'eccezionale aumento delle operazioni decise a sostegno dell'economia dell'UE;

manifestata perplessità sull'ulteriore ricorso ai fondi della cooperazione allo sviluppo per il pur opportuno contributo all'Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti dell'UNIDO, avente sede a Roma,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni*) 20

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta dal 9 all'11 settembre 2012 a Cipro per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (*Svolgimento e conclusione*) 24

ALLEGATO 2 (Comunicazioni) 27

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare tali provvedimenti con riferimento alle parti di propria competenza, limitatamente alle sole disposizioni modificate nel corso dell'esame presso il Senato.

Ricorda, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, integrato dai rappresentanti di gruppo, si è convenuto

di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti, fermo restando che le eventuali proposte emendative potranno essere presentate direttamente alla V Commissione, che esamina i provvedimenti in sede referente.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, richiama l'attenzione della Commissione sulle principali modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato, limitatamente alle parti di interesse della Commissione, al disegno di stabilità per l'anno 2013, che risulta adesso composto di un unico articolo.

Evidenzia in primo luogo la disposizione volta a realizzare un parziale superamento del blocco del *turn-over* per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recata al comma 90 dell'articolo unico. In sede di esame in prima lettura dei provvedimenti in oggetto, la Commissione aveva espresso forti critiche per l'assenza nel testo originario di una norma che incrementasse le facoltà assunzionali per il personale militare e, in tal senso, aveva approvato anche un apposito emendamento.

La Camera dei deputati, nel licenziare il provvedimento in prima lettura, aveva inserito una disciplina che – sia pure con risorse limitate (pari a 10 milioni di euro) – consentiva quantomeno di portare a compimento le procedure concorsuali già espletate. Con il testo approvato dal Senato, le risorse messe a disposizione delle amministrazioni per le assunzioni di personale sono aumentate a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e, conseguentemente non riguardano più esclusivamente le procedure concorsuali già espletate. Ricorda altresì che il decreto-legge n. 95 del 2012 fissa la percentuale di *turn-over* con riferimento alle risorse utilizzabili nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 per il comparto difesa e sicurezza. Tuttavia, con il comma 91, introdotto dalla Camera dei deputati e non modificato dal Senato, sono ammesse

deroghe fino al 50 per cento per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per il 2015.

Giudica inoltre positivamente la previsione, al comma 92, di fondi destinati alla celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione. Lo stanziamento di un milione di euro per l'anno 2013 è finalizzato a finanziare le iniziative promosse per la suddetta ricorrenza dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, che riunisce numerose associazioni, in gran parte sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, beneficiarie di contributi statali che, per l'anno 2013, sono stati assegnati con l'atto 524 del Governo, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole lo scorso 19 dicembre.

Il comma 113 assicura la corresponsione dell'assegno sostitutivo per l'accompagnatore militare per gli anni 2013 e 2014. La proroga di tale beneficio – attualmente disposto solo fino al 2009 – rappresenta una misura di sostegno in favore dei pensionati affetti da invalidità, degli invalidi e grandi invalidi per servizio, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Nel disegno di legge in esame sono state anche introdotte disposizioni volte a favorire il completamento del Sistema digitale Radiomobile standard *Te.T.Ra.*, ai commi 209 e 210, relativo alle comunicazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Il comma 209 prevede che il Ministro dell'interno, predisponga un programma straordinario di interventi per il completamento della rete *Te.T.Ra.* e possa assumere impegni per una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014, mentre il comma 210 istituisce, presso il Ministero dell'interno, la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma *Te.T.Ra.* Evidenzia,

al riguardo, che tale disposizione riproduce il contenuto di una norma già vigente.

Ritiene che l'indennizzo agli aventi causa delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, previsto al comma 248, costituisca un doveroso riconoscimento verso chi è stato colpito nei propri affetti familiari dall'incidente, avvenuto 3 marzo 1977 nel quale venne coinvolto un aereo C-130H Hercules della 46^a Aerobrigata, in cui persero la vita trentotto allievi dell'Accademia navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e 5 membri d'equipaggio. La norma in esame riconosce un indennizzo di 118.000 euro per una spesa complessiva di 3.776.000 euro.

Le norme relative ai ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, recate dal comma 411, stabiliscono che trovi applicazione dal 2014 (e non dal 2013, come attualmente previsto) il regime transitorio per la riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; conseguentemente, si proroga sino al 2013 (rispetto al termine del 2012, attualmente vigente) il collocamento in ARQ delle eccedenze degli organici, ove non riassorbiti, nei gradi di generale e di colonnello dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, secondo il criterio anagrafico. Il comma in oggetto differisce al 2013 (attualmente il termine è fissato al 2012) il regime transitorio per il passaggio degli ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

Rileva ancora che la Tabella E, allegata al disegno di legge di stabilità, è stata modificata al Senato al fine di prevedere il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Si prevede adesso un'autorizzazione pluriennale di spesa pari a 10 milioni nel 2013 a 50 milioni nel 2014 a 50 milioni nel 2015 e a 640 milioni complessivi per le annualità 2016-2028. Il suddetto finanziamento

si riconnette alle finalità di cui all'articolo 3, lettera a), della citata legge n.808, che consente finanziamenti alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione su alcuni novità contenute nel disegno di legge approvato dal Senato, sia pure riferite a materie che non sono di stretta competenza della Commissione. Si riferisce, in primo luogo, alla proroga dei termini per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno attuativo delle misure antipirateria e del regolamento di riordino del Corpo delle Capitanerie di porto, attualmente fissato al 31 dicembre 2012.

Infine, prende atto con soddisfazione che il Senato ha soppresso la disposizione, contenuta nell'articolo 12, comma 17 del testo originario del disegno di legge di stabilità, che abrogava parzialmente il regime di esenzione dall'IRPEF per le pensioni di guerra ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI osserva che il suo Dicastero ha giudicato in termini positivi le modifiche apportate dal Senato e richiamate dal relatore.

Si riferisce, in particolare, all'espunzione della norma sui limiti all'esenzione IRPEF sulle pensioni di guerra di reversibilità, facendo leva sulla natura risarcitoria e non retributiva dei suddetti emolumenti, nonché all'aumento del fondo per l'incremento delle percentuali del *turn-over* per le Forze di polizia. Ciò consentirà di rendere maggiormente sostenibili i tagli del citato *turn-over*, sia sotto il profilo della salvaguardia delle legittime aspettative dei volontari delle Forze armate ad essere assunti nelle Forze di polizia al termine della ferma, sia sotto quello della funzionalità delle amministrazioni.

Osserva che il riconoscimento dell'indennizzo in favore dei familiari delle vittime militari del disastro aviatorio di Monte Serra del 1977 costituisce una mi-

sura doverosa anche sul piano dell'equità, dal momento che alcuni hanno già ricevuto risarcimenti in sede giudiziaria.

Rileva inoltre, che la stessa amministrazione della Difesa si è resa parte attiva anche per operare la proroga, al 2013, delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare riguardanti i meccanismi di funzionamento dell'Istituto dell'ARQ per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e il transito nei ruoli tecnico-logistici della stessa Arma di ufficiali delle Forze armate, nonché per affermare il principio che la fruizione del congedo parentale frazionato in ore debba essere attuato tenendo conto delle peculiari esigenze di funzionalità e di operatività delle amministrazioni del comparto.

Non è stato invece possibile, durante l'esame del provvedimento al Senato, apportare ulteriori miglioramenti al testo, pur auspicati dal dicastero della Difesa. In particolare, non è stato possibile ottenere un'adeguata integrazione delle risorse per le missioni di pace internazionali cui l'Italia è chiamata a partecipare nel 2013, circostanza che presumibilmente costringerà il Governo a limitare ai primi nove mesi del 2013 la portata del prossimo provvedimento di proroga delle missioni internazionali.

Né si è provveduto ad apprestare adeguate risorse, in misura identica a quella individuate per il 2012, per consentire alla Difesa di continuare per ciascuno degli anni 2013-2015 l'erogazione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche, circostanza che non potrà non avere riflessi negativo sull'assorbimento dei meritori compiti istituzionali delle citate associazioni.

In ultimo, auspica che si possa, per via interpretativa, fare chiarezza sulla disposizione del comma 163, che esclude l'attribuzione delle indennità di trasferimento nel caso in cui il trasferimento d'autorità consegua a provvedimenti di riorganizzazione e le sedi di servizio siano limitrofe. La locuzione « sede di servizio limitrofa » appare, infatti, ambigua in quanto gli enti di una Forza armata spesso sono ubicati non solo in comuni distanti anche diverse

centinaia di chilometri, ma anche in una diversa e lontana regione. Dovrebbe dunque essere chiarito che la sede di servizio limitrofa sia esclusivamente quella ubicata nel comune limitrofo, vale a dire attiguo o confinante, anche se distante più di dieci chilometri.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime soddisfazione per le nuove risorse che, sia pure in modo non sufficiente, sono state destinate a favorire un adeguato ricambio generazionale e l'assorbimento dei volontari delle Forze armate nei corpi di polizia. Ricorda che, proprio in vista di tale obiettivo, aveva egli stesso presentato un apposito emendamento durante l'esame del provvedimento in prima lettura. Esprime tuttavia perplessità sulla formulazione della norma, nella parte in cui non prevede più espressamente l'assorbimento integrale dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate l'anno scorso. Invita quindi il relatore a valutare l'inserimento nel parere di uno specifico rilievo, finalizzato a chiarire tale aspetto.

Inoltre, si dichiara disponibile a promuovere uno specifico ordine del giorno che vincoli l'interpretazione del comma 163 nel senso indicato dal rappresentante del Governo, sul presupposto che la *ratio* dell'intervento risieda nella necessità di limitare il riconoscimento delle indennità di trasferimento alla sussistenza di un significativo disagio, ma non possa impedire siffatta erogazione se il trasferimento sia in sedi lontane da quella originaria.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva come il provvedimento si mostri particolarmente timido nell'affrontare nodi di grande portata, su cui la Commissione insiste da tempo. Anche dalle parole del sottosegretario emerge che le modifiche del Senato non hanno realmente inciso su problematiche fondamentali, quali ad esempio il *turn-over* nel comparto. Giudica peraltro essenziale che, quantomeno su questo aspetto, la Commissione formuli una specifica condizione nella relazione alla Commissione Bilancio.

Si sofferma, infine, sul riconoscimento dell'indennizzo relativo al disastro aereo

del monte Serra per invitare il Ministero a trarre lezione da tale vicenda. Anche in quel caso, come adesso sta avvenendo per gli effetti dell'esposizione dei militari all'uranio impoverito, il Dicastero si è disinteressato della questione, finendo con l'addossare sulla magistratura il compito di accertare la verità e risarcire le vittime.

Franco GIDONI (LNP) rileva che sarebbero meritevoli di essere inserite in termini problematici nella relazione anche le questioni evidenziate dal rappresentante del Governo, con riguardo all'insufficiente stanziamento per le missioni di pace internazionali ed all'assenza di una stabile norma di finanziamento per l'erogazione dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche.

Antonio RUGGHIA (PD), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, illustra la proposta di relazione (*allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), ringraziando il relatore per aver accolto la sua proposta, deve tuttavia manifestare la sua contrarietà nei confronti della legge di stabilità, che non incide sui reali problemi

del comparto e, in termini più generali, del Paese.

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n.11 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il deputato Ruggia come relatore presso la Commissione bilancio.

La seduta termina alle 9.50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Sulla missione svolta dal 9 all'11 settembre 2012 a Cipro per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

esaminata la Tabella n. 11, stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013, del disegno di legge C. 5535-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 », e le connesse parti del disegno di legge C. 5534-*bis*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) »;

valutate positivamente le modifiche introdotte al Senato ed in particolare le disposizioni relative all'allocazione di fondi per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione (comma 92), alla corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare a coloro che sono affetti da invalidità e all'indennizzo relativo al disastro aereo del Monte Serra (comma 258);

segnalato che la soppressione, da parte del Senato della disposizione, origi-

nariamente contenuta nell'articolo 12, comma 17, che abrogava parzialmente l'esenzione IRPEF, viene incontro ad una specifica condizione posta dalla Commissione nel corso dell'esame dei provvedimenti in prima lettura;

evidenziato, altresì, che la nuova disciplina del comma 90, nella formulazione approvata dal Senato, consente un parziale superamento del blocco del *turn-over* per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come auspicato dalla Commissione Difesa nella relazione resa in prima lettura;

preso atto che viene disposta una autorizzazione pluriennale di spesa per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico destinata ad operare fino al 2028;

richiamata l'attenzione sul comma 210, che riproduce testualmente il contenuto di una disposizione già vigente (e segnatamente l'articolo 33, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

si interpreti l'articolo 1, comma 90, nel senso che i reclutamenti relativi al 2013 dovranno prioritariamente assorbire integralmente i vincitori dei concorsi svolti nel 2012;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'esigenza di assicurare un finanziamento stabile a favore delle associazioni combattentistiche;

si verifichi l'opportunità di disporre per il 2013 un congruo incremento del Fondo per le missioni internazionali.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta dal 9 all'11 settembre 2012 a Cipro per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune.

COMUNICAZIONI

Nei giorni 9 e 10 settembre 2012 si è tenuta a Pafos, nel semestre di presidenza cipriota dell'UE, la prima Conferenza per il controllo parlamentare della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PESD), che ha sostituito l'appuntamento semestrale delle Conferenze dei Presidenti delle Commissioni esteri e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Paesi membri dell'Unione europea (COFACC e CODACC).

Alla Conferenza hanno preso parte l'on. Edmondo Cirielli, presidente della Commissione Difesa, e gli onorevoli Alessandro Maran e Renato Farina, entrambi membri della Commissione affari esteri. Per il Senato ha partecipato il presidente della 3^a Commissione, senatore Lamberto Dini, e i senatori Francesca Marinaro e Valerio Carrara.

Quanto alle delegazioni nazionali presenti, raddoppiate nella loro composizione per l'esigenza di garantire la presenza di rappresentanti delle aree di esteri e di difesa, è da segnalare una nutrita delegazione del Parlamento europeo, guidata dall'on. Elmar Brok, a sua volta presidente della Commissione esteri, delle consuete delegazioni dei Paesi candidati all'adesione (Croazia, Islanda, Montenegro, Serbia) con l'eccezione della Turchia, e di delegazioni di Paesi terzi (Norvegia, Giordania e Libano).

Il programma della Conferenza, di pari durata rispetto alle precedenti Conferenze pur coinvolgendo le competenze di due Commissioni parlamentari, ha contem-

plato una prima sessione dedicata al dibattito e alla deliberazione sul regolamento della nuova Conferenza e due successive sessioni di merito, l'una sul tema della strategia dell'Unione europea rispetto alla « primavera araba » e l'altra sulle priorità della presidenza cipriota sia in materia di politica estera che di difesa, con un'evidente prevalenza dei temi di politica estera rispetto a quelli della difesa. La sessione sulla primavera araba ha visto la partecipazione dell'Alto Rappresentante dell'UE per la politica estera e di difesa, Catherin Ashton, la ministra degli esteri cipriota, Erato Kozakou Marcoullis, e il Rappresentante Speciale dell'UE per il Mediterraneo meridionale, Bernardino León. La politica di difesa ha costituito oggetto di un'esposizione da parte del Ministro della difesa cipriota, Demetris Eliades.

Occorre premettere che l'istituzione della nuova Conferenza è frutto dall'accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE, svolta a Varsavia nell'aprile 2012, in conformità con l'entrata in vigore delle disposizioni del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di difesa, con particolare riferimento alla clausola di mutua assistenza in caso di aggressione armata.

Da tali disposizioni è derivato il ritiro, avvenuto il 31 marzo 2010, della Presidenza spagnola dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO) a nome degli Stati membri effettivi del Trattato UEO, con conseguente dissoluzione dell'UEO e ces-

sazione delle attività della relativa Assemblea parlamentare, avvenuta il 30 giugno 2011.

Nel percorso verso l'istituzione della nuova Conferenza interparlamentare per il controllo sulla PESC/PSDC, già la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE svoltasi a Bruxelles nell'aprile del 2011 aveva affrontato senza successo taluni profili connessi alla composizione della Conferenza stessa, con specifico riguardo alla consistenza delle rappresentanze del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, nonché sull'opportunità di istituire un segretariato *ad hoc*. Questi stessi temi hanno costituito oggetto di dibattito anche in occasione della Conferenza di Cipro.

I lavori della Conferenza sono stati inaugurati dal presidente della Camera dei Rappresentanti cipriota, onorevole Yiannakis L. Omirou, che ha sottolineato come l'esercizio della funzione di controllo rafforzi i Parlamenti nazionali e questo a maggior ragione in materia di politica estera e di difesa. A suo avviso, la continuità dell'azione dal livello nazionale a quello europeo, attraverso il PE, favorisce la coesione ed efficacia dell'azione esterna dell'UE, nonché la sua credibilità soprattutto sul terreno dei diritti umani. Ha richiamato le priorità della presidenza cipriota relative alla dimensione sud della Politica europea di vicinato, alla proposta per un osservatorio sul Nordafrica e il Medioriente, all'attenzione per ogni violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, con un richiamo finale alla valorizzazione dei diritti allo sfruttamento energetico nel rispetto del diritto marittimo internazionale.

Nel corso della prima sessione la Conferenza ha lavorato sulle numerose proposte emendative (circa 80) al regolamento, presentate soprattutto dalle delegazioni di Belgio, Regno Unito, Estonia, Francia, Germania. È da segnalare che la delegazione della Francia ha operato, in linea con quella tedesca, per il raggiungimento di tre obiettivi: l'istituzione di un *bureau* della Conferenza, per la possibilità di deliberare raccomandazioni e per l'ado-

zione del principio della maggioranza in luogo di quello del consenso. Il Regno Unito ha presentato proposte complessivamente volte a scongiurare un ruolo preponderante del Parlamento europeo. La delegazione della Germania ha operato per un rafforzamento istituzionale della nuova Conferenza, anche mediante la previsione di gruppi politici, oltre che per l'adozione del tedesco come terza lingua di lavoro.

Il dibattito che ne è derivato è stato segnato da continui richiami, operati sia dalla presidenza cipriota che dalla delegazione del Parlamento europeo, ad una linea di coerenza con le Conclusioni adottate dalla Conferenza dei presidenti dell'UE di Varsavia. In tal senso si è anche mossa coesa la delegazione italiana che ha operato per un contenimento delle modifiche al testo iniziale al fine di non vanificare lo sforzo negoziale già compiuto a livello di presidenti d'Assemblea e per non dare adito alla nascita di dimensioni istituzionali di natura diversa rispetto alle precedenti conferenze semestrali, scongiurando i tentativi di perpetuazione del « modello UEO ».

Sulla base della proposta di regolamento predisposta dalla presidenza cipriota, la Conferenza ha quindi adottato il nuovo regolamento, composto da un preambolo e da nove articoli, e conforme all'articolo 9 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, allegato al Trattato di Lisbona.

Circa i contenuti delle singole disposizioni, è da segnalare che l'articolo 1 del regolamento individua la finalità ultima della Conferenza nella promozione di un consenso politico nelle aree della PESC e della PSDC, mancando ogni riferimento ad un ruolo di controllo. Esso rinvia alla piena autonomia dei Parlamenti la scelta dei sei parlamentari componenti le delegazioni sia nel caso di parlamenti bicamerali che monocamerali. È stata così emendata la versione iniziale – fortemente sostenuta dalla delegazione italiana che ha poi acconsentito alla modifica per spirito di compromesso ma a condizione che tale norma non subisse ulteriori modifiche –

che dichiarava che la Conferenza è composta dai membri delle Commissioni estere e difesa.

A segnalare l'elemento di maggiore novità del nuovo consesso, la norma dichiara che la Conferenza può adottare per consenso conclusioni non vincolanti. Le conclusioni sono trasmesse anche ai Presidenti della Commissione europea, del Consiglio dell'UE e all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (articolo 7).

Un altro aspetto di novità concerne la dichiarazione della pubblicità delle riunioni della Conferenza, a meno di diversa decisione.

Circa il luogo in cui la Conferenza si riunisce semestralmente (articolo 3), se nel Paese titolare della presidenza di turno o presso il Parlamento europeo, la decisione spetta alla Presidenza, senza necessità di concerto con il Parlamento europeo. La Conferenza può tenere riunioni straordinarie in caso di necessità o urgenza.

Una parte consistente del dibattito ha riguardato la proposta tedesca, poi non accolta, per la formazione di gruppi per area politica da parte di sei membri di almeno cinque delegazioni differenti.

Un ulteriore delicato profilo ha riguardato le lingue di lavoro, inglese e francese, con servizio di interpretariato simultaneo da e verso queste due lingue (oltre alla lingua della Presidenza) fornito dal Parlamento che ospita la Conferenza. È stata soppressa, su proposta del Belgio, della Danimarca, dell'Estonia e del Regno Unito la previsione di fornire, per le riunioni che si tengono al Parlamento europeo, la traduzione simultanea in tutte le lingue addizionali, ponendo i relativi costi a carico del Parlamento europeo.

È stato precisato il ruolo delle delegazioni dei Paesi osservatori, composte da quattro parlamentari, che non partecipano alla formazione del consenso.

Le future modifiche al regolamento saranno approvate per consenso, e non a maggioranza come richiesto da una proposta tedesca (articolo 8), e la Conferenza interparlamentare stessa e non la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del-

l'UE, procederà, diciotto mesi dopo la prima riunione della Conferenza interparlamentare, alla nomina di un comitato *ad hoc*, incaricato di valutare i lavori della stessa e presentare delle proposte di modifica al regolamento, da sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'UE (articolo 9). Il Comitato *ad hoc*, come precisato nelle Conclusioni, sarà chiamato a riesaminare le questioni sottese alle proposte emendative al Regolamento presentate dalle diverse delegazioni all'incontro di Paphos ma non accolte dalla Conferenza.

In conclusione, il dibattito ha visto contrapporsi un fronte del Parlamento europeo, che ha esperito ogni tentativo per guadagnare un ruolo prevalente sulle altre delegazioni nazionali, con particolare riferimento alla composizione della delegazione e al potere di decisione, d'intesa con la Presidenza di turno, sull'agenda e sull'organizzazione delle riunioni della Conferenza. Un ulteriore fronte emendativo ha mirato a rafforzare il profilo più prettamente « comunitario » della nuova conferenza, anche attraverso la creazione, al suo interno, di gruppi politici multinazionali, interessato ad un più elevato grado di istituzionalizzazione della nuova istanza ma cedevole di fronte alla priorità di preservare il carattere nazionale del controllo parlamentare sulle scelte di politica estera e di difesa.

L'intervento dell'Alto Rappresentante Ashton è consistito in una rapida disamina di tutte le aree del mondo in cui si esplica l'azione esterna dell'UE, di cui ha evocato gli obiettivi connessi alla garanzia della sicurezza politica ed economica del continente. Con riferimento alla primavera araba ha richiamato i contributi stanziati in difesa dei valori europei, ad esempio in tema di diritti delle donne, e la crescita di impegno sul versante mediorientale. Quanto alla crisi in Siria, ha auspicato l'unificazione delle forze che si oppongono al regime di Assad, segnalando la pressione politica esercitata su Damasco attraverso l'unità di crisi di Bruxelles. Ha dato risalto al ruolo positivo che può esplicare una maggiore pressione econo-

mica su Damasco, l'inclusione dell'opposizione e un appoggio all'opposizione anche in un approccio regionale. Anche l'instabilità nella regione del Sahel e in Mali sono stati oggetto di dibattito, e su cui Ashton ha dato rassicurazioni soprattutto in termini di impegno umanitario, di sicurezza e in sinergia con ECOWAS. Sulla situazione in Egitto ha segnalato l'impegno europeo a sostegno della società civile e la necessità di maggiori iniziative sul terreno economico. Su quesito maltese ha sottolineato l'esigenza di lavorare al consolidamento delle nuove istituzioni libiche anche per evitare la dispersione dei fondi provenienti dall'Unione europea.

Ha in generale sviluppato un ritratto sulla politica estera dell'UE dopo Lisbona, sottolineando la necessità di fare fronte alle numerose sfide che si pongono sul piano economico e politico.

In materia di difesa, su quesito avanzato dal presidente Cirielli che ha anche evocato la questione della tutela della libertà religiosa e la protezione delle minoranze cristiane nel mondo, ha fatto cenno alla opportunità di rafforzare la politica di difesa europea in chiave di complementarità rispetto alla NATO. Ha rivendicato un ruolo autonomo dell'Europa nei rapporti con gli Stati Uniti soprattutto in area balcanica. Ha manifestato preoccupazione per la situazione del Caucaso con riferimento al conflitto in Nagorno Karabach e ai limitati progressi realizzati in Transnistria anche grazie alla collaborazione con la Moldavia.

Passando ai temi della primavera araba, la ministra degli esteri cipriota Marcoullis ha distinto la situazione tra Egitto, Libia e Yemen, riferendo per quest'ultimo Paese una tensione per lotte di potere e non in virtù di una tensione democratica. Nel quadro regionale Cipro conserva l'amicizia storica che la lega al mondo arabo contribuendo al contrasto alle forze radicali che minacciano la pace e la sicurezza.

Nel dichiarare l'islama compatibile con la democrazia, ha auspicato che la linea europea sia contro la violenza ai danni delle popolazioni, per i diritti umani, per

il pluralismo e per le riforme socio-economiche. Nel breve termine l'Europa deve garantire sostegno concreto per il corretto svolgimento degli appuntamenti elettorali consolidando, nel lungo termine, le riforme istituzionali, la *rule of law* e il sostegno alla società civile. Occorre inoltre costruire un nuovo soggetto euro-mediterraneo nell'ambito della Politica europea di vicinato.

L'intervento del Rappresentante Speciale per l'UE, Bernardino Leon, ha valorizzato il ruolo della diplomazia parlamentare soprattutto a seguito dell'implosione della primavera araba, che ha evidenziato il ruolo crescente delle assemblee elettive in Tunisia ed Egitto, da cui promanano le nuove costituzioni, sono eletti i nuovi capi degli esecutivi e che sono le prime istanze legittime riconosciute.

In questo quadro Giordania e Marocco giocano un ruolo fondamentale per gli interessi europei.

L'analisi di Leon è stata anche di tipo storico e ha sintetizzato gli eventi del 2011 riconducendoli ad una ricerca di modernità dopo il blocco pluridecennale imposto dalle repubbliche presidenziali postcoloniali, che avevano represso la libera espressione dell'identità religiosa oggi in tumultuosa ripresa di ruolo. Nei Paesi della primavera la libertà è oggi intesa quasi essenzialmente in chiave religiosa ed occorre tempo per pervenire ad una moderazione dei toni. L'Unione europea non può sottrarsi al confronto sull'area del Nordafrica e non deve disperdere il patrimonio di consenso acquisito, confermato dalla visita a Bruxelles dal presidente Morsi all'inizio del suo mandato. Occorre un impegno europeo a favore della nascita di un area di libero scambio, di mobilità e di partenariati.

Leon ha individuato cinque obiettivi strategici: costruire un'unione rafforzata con tutti i Paesi dell'area; dialogare con il settore privato per creare lavoro adoperandosi a recuperare i beni esigibili e tuttora custoditi da banche o investitori europei; definire nuove strategie di tipo costituzionale per completare la transizione avviata nel mondo arabo e nell'area

del Golfo; promuovere maggiore apertura a proposte in tema di mobilità e agricoltura in un quadro politico regionale; adattare il sostegno finanziario alle esigenze della regione; infine, lavorare sul quadro economico.

Nel corso del dibattito è intervenuta la delegazione libanese per evidenziare la linea di neutralità seguita dal governo di Beirut rispetto alla crisi siriana e l'appello all'Europa affinché contribuisca al dialogo tra le parti e all'interruzione delle forniture di armi provenienti dall'estero. La ministra degli esteri cipriota ha segnalato le conseguenze negative connesse alla riduzione a livello europeo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, dovuta alla crisi, e alla necessità di sostenere la posizione libanese per scongiurare pericolose ricadute interne dell'instabilità siriana. La delegazione giordana ha richiamato le responsabilità europee per il conflitto israelo-palestinese, la necessità di dedicare attenzione all'Iraq dopo l'occupazione occidentale e di valorizzare il ruolo regionale della Giordania alla luce dell'importante percorso di riforme costituzionali in chiave democratica. Il presidente Dini ha espresso consenso alla posizione cipriota e ha quindi sollecitato il Rappresentante Speciale Leon a meglio precisare i nuovi rapporti che l'Unione europea dovrebbe instaurare con i Paesi del mondo arabo richiamando la necessità di ritornare alle dimensioni del dialogo euro mediterraneo nell'ambito del Processo di Barcellona e agli accordi di associazione rafforzati che non siano stati denunciati dai nuovi governi. Ha quindi sottolineato che occorre scongiurare ogni sospetto di volontà di ingerenza da parte occidentale nel nuovo contesto post-primavera. Quanto al tema della religione, ritiene che l'obiettivo del venir meno della sua funzione di collante sia di lungo termine. Ha segnalato una linea politica poco chiara da parte di Bruxelles sulla crisi siriana al di là del ricorso alle sanzioni e ha rimarcato l'assenza del tema dell'immigrazione come questione centrale nella dinamica tra Europa e Nordafrica. A tali spunti ha dato risposta al ministro Marcoullis che ha

insistito per un approccio innanzitutto sul piano umanitario all'area mediorientale con il coinvolgimento dei Paesi limitrofi (Turchia, Giordania, Iraq e Libano) e per un impegno volto all'unificazione delle forze di opposizione al regime siriano. Leon ha quindi sottolineato come gli interlocutori politici nei Paesi arabi post-primavera sono radicalmente mutati rispetto al passato e che le nuove condizioni di maggiore pluralismo interno e legittimità impongono un dialogo a più livelli da parte europea. Nel nuovo contesto la Lega Araba sta assumendo per la prima volta un ruolo di forte promozione dei valori democratici in quell'area.

L'onorevole Maran ha rilevato un'attitudine negativa da parte europea nel rapporto con i Paesi della cosiddetta « primavera araba », come dimostra il fallimento della Strategia di Barcellona e la conseguente di altri strumenti credibili per la cooperazione nella regione. Il punto di fondo, a suo avviso, è la paura europea rispetto ai fenomeni del fondamentalismo, del terrorismo, dell'immigrazione e al tema dell'approvvigionamento energetico. La cautela ha indotto in passato l'Europa a sostenere i passati regimi conservatori. Ha quindi segnalato la necessità di includere i movimenti islamisti nel processo democratico per imbrigliarne la carica aggressiva e a considerare i sostenitori di tali movimenti, oltre all'orientamento religioso conservatore, mirano soprattutto alla stabilità, al buongoverno e alla prosperità economica. Il terrorismo è inoltre fenomeno anche europeo e non deve essere affrontato in termini meramente regionali.

Altri temi del dibattito sono stati la questione del Sahara Occidentale, l'attuazione della Politica europea di vicinato orientale, il ruolo di Turchia, Russia e Cina.

La sessione introdotta dal Ministro della difesa cipriota, Demetris Eliades sull'attuale politica estera e di difesa europea si è concentrata sulla necessità di sviluppare la capacità militare dell'Unione europea per corrispondere all'esigenza di pace e di crescita economica e sociale di

lungo periodo all'interno del continente e lungo i suoi confini. Ulteriori necessità riguardano lo sviluppo della sicurezza marittima, lo sviluppo di una cultura comune in materia di difesa e la necessità di adottare libri bianchi in materia. Quanto all'Agenzia europea di difesa, ha sottolineato che la PESD rappresenta una politica intergovernativa basata sul principio dell'assistenza reciproca.

Nel corso del dibattito il senatore Carrara ha segnalato la riforma dello strumento della difesa, in corso di esame parlamentare, e la necessità di sostenere l'Agenzia europea per la difesa per la formazione di un mercato unico. Anche la senatrice Marinaro è intervenuta per sottolineare l'importanza delle politiche in materia di difesa nel percorso di ricostruzione statale in atto nel Mediterraneo ma anche nell'Europa sudorientale.

L'intervento del presidente Cirielli ha dato risalto alla grande questione dei rapporti tra l'UE e la NATO, malgrado i

progressi raggiunti nella cooperazione per lo sviluppo delle capacità militari nelle situazioni di crisi grazie alle iniziative di *pooling and sharing* dell'UE e Smart Defence della NATO, nonché alla produttiva collaborazione tra le strutture amministrative delle due organizzazioni. Secondo il presidente Cirielli la risposta alla necessità di un coordinamento NATO-UE dovrebbe essere ispirata al principio della sinergia, applicando il quale l'UE, con il suo bagaglio di esperienza democratica e di sensibilità al rispetto dei diritti umani, può senza dubbio fornire un prezioso contributo al consolidamento della sicurezza internazionale. Questa sinergia potrebbe produrre risultati fruttuosi soprattutto nel dialogo con la Russia, in cui un ruolo di coesione può essere svolto più efficacemente proprio dall'Unione europea.

Da parte cipriota si è dato risalto al ruolo negativo giocato dalla Turchia nell'interazione tra NATO e UE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e conclusione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	42

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	41

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Seguito esame congiunto e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2012.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore sul disegno di legge di stabilità*, intervenendo in sede di replica, segnala preliminarmente che il disegno di legge di stabilità, come modificato dal Senato, si compone di un solo articolo composto di 554 commi, mentre il testo licenziato dalla Camera era composto di tre articoli per un totale di 210 commi. Aspetto formale, questo, che già segnala l'assalto alla diligenza che si è realizzato al Senato, al contrario del procedere ordinato dei lavori alla Camera. Dal punto di vista quantitativo, rileva come l'aumento delle entrate e delle spese, nella versione approvata dal Senato, abbia comportato il mancato rispetto dei saldi, che erano

rimasti invariati, rispetto alla proposta del Governo, nella versione licenziata dalla Camera. Rileva, quindi, come la Camera abbia rispettato il rigore della Ragioneria che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento sostanzialmente diverso al Senato. Ricorda come in futuro le cose dovrebbero cambiare con l'istituzione dell'organismo indipendente previsto dalla legge rafforzata che ha introdotto nella nostra Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Fa presente, infine, come siano state inserite nella legge di stabilità una serie di proroghe eccedenti il contenuto proprio di tale provvedimento, con la giustificazione, più o meno accettabile, dall'evento straordinario rappresentato dalla chiusura anticipata della legislatura. Rileva che dalla seconda Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di stabilità 2013, come modificato dagli emendamenti approvati dal Senato, determina un incremento di 3,8 miliardi sia sul versante delle entrate sia su quello della spesa rispetto al quadro determinato dal testo approvato in prima lettura alla Camera. Passando da un importo di circa 14 miliardi in media nel triennio, del testo approvato dalla Camera a un livello di 18 miliardi, risultante dal testo licenziato dal Senato, con incremento sia in termini di cassa, sia in termini di competenza. Sottolinea, in particolare, come in ciascun anno del triennio le modifiche apportate dal Senato abbiano determinato un aumento delle entrate superiore a quello delle spese, da cui deriva un ulteriore aumento della pressione fiscale. Aumento della pressione fiscale di cui il Paese non aveva assolutamente bisogno, avendo questa già raggiunto livelli insopportabili. Sulla base di quanto emerge dall'analisi dell'allegato 3, infine, osserva che il consistente aumento che registrano le entrate extratributarie è largamente riconducibile alle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nella contabilità speciale 1778. Ritiene in proposito che si debba considerare come nel dise-

gno di legge siano confluite disposizioni contenute in diversi strumenti normativi, al fine di condensare i lavori in questi ultimi giorni della legislatura: sono così sostanzialmente stati assorbiti dal disegno di legge di stabilità il decreto-legge n. 185 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e il decreto-legge n. 216 del 2012, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea, il cui esame non è neppure stato avviato. Fa presente che le modifiche introdotte dal Senato recano, inoltre, alcune novelle a decreti-legge recentemente convertiti in legge. È stato, in particolare, modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, attraverso una serie di articoli aggiuntivi all'articolo 16, in materia di giustizia, volti a disciplinare diversi profili attinenti al deposito telematico degli atti processuali, ai contributi nei processi amministrativo e tributario ed alla liquidazione delle spese processuali. Il disegno di legge incide sul recente decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il disegno di legge assorbe altresì contenuti presenti in altri progetti di legge. A titolo di esempio, segnala che il disegno di legge reca disposizioni in materia di istituzione dello sportello telematico del diportista, riprendendo il contenuto della proposta di legge A.S. 3080, già approvata dalla Camera in prima lettura. Rileva come, allo stesso modo, nel disegno di legge di stabilità siano state introdotte disposizioni relative a proroghe di termini legislativi sostanzialmente analoghe a quelle contenute nei decreti-legge annualmente presentati in materia. Ricorda che, dal punto di vista dell'efficacia temporale, la maggior parte delle disposizioni ac-

quista efficacia dal 1° gennaio 2013, ma non mancano misure destinate ad avere effetto negli anni successivi e, in deroga a quanto richiesto dalla normativa contabile, anche misure destinate ad applicarsi già nell'anno 2012. Il disegno di legge reca, inoltre, disposizioni di carattere puntuale relative al finanziamento di enti e manifestazioni, opere pubbliche, beni ed attività culturali, anche di valenza locale e settoriale. Da questa sommaria ricognizione delle nuove materie oggetto del disegno di legge di stabilità, emerge con chiarezza come le regole relative al contenuto proprio del provvedimento in esame, fissate dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, siano state sostanzialmente stravolte. Ritiene che tale contenuto anormale, per quantità e qualità, assunto dal provvedimento in esame, può certamente in buona misura essere ascritto alla scelta, determinata dall'imminente conclusione della legislatura, di includere nel contenuto della legge di stabilità complessi omogenei di disposizioni che avrebbero dovuto essere oggetto di altrettanti decreti-legge. Su una siffatta scelta di fondo si è tuttavia innestata un'attività emendativa di origine parlamentare, allo stesso tempo, articolata e minuta che ha ulteriormente dilatato il contenuto del provvedimento, introducendo numerose disposizioni di carattere localistico e microsettoriale. Va ricordato, inoltre, come il Senato abbia opportunamente affrontato questioni di portata generale che alla Camera non era stato possibile trattare in maniera esauriente quali il patto di stabilità interno, le pensioni di guerra, il comparto sicurezza e la *Tobin tax*. Fa presente come nel complesso sia del tutto evidente come non possano dirsi rispettate, almeno alla luce del Regolamento della Camera, anche le regole di ammissibilità degli emendamenti. Il diverso tenore delle disposizioni dei Regolamenti di Camera e Senato in merito all'esame dei decreti-legge è circostanza nota e che di frequente ha suscitato motivate perplessità in questo ramo del Parlamento. Nella fattispecie, tuttavia, il fenomeno ha as-

sunto dimensioni abnormi e, francamente, non compatibili con il bicameralismo perfetto fatto proprio dalla nostra Costituzione che non tollera asimmetrie nelle prerogative delle Camere. Sotto un diverso aspetto, rileva che i contenuti assunti nel corso dell'iter parlamentare risultano, per così dire, in controtendenza rispetto all'evoluzione di una legislatura in cui, in una prima fase, si è scelto di delimitare in modo rigoroso il contenuto della legge di stabilità e, in una seconda fase, per conseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, si è scelto di aumentare la pressione fiscale e di ridurre in modo estremamente significativo la spesa pubblica introducendo, in particolare, il metodo della *spending review*, al fine di procedere ad un'accurata selezione di tutte le voci di bilancio, di individuare le spese da ridurre e, prima ancora, di incrementare la qualità e l'efficienza nell'impiego delle risorse pubbliche. Conclusivamente rileva come si sia registrata, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, una certa schizofrenia, rispetto all'approvazione della riforma strutturale del bilancio e agli orientamenti in materia di *spending review*. Esprime quindi la preoccupazione dei relatori per la compromissione del provvedimento e ritiene molto positiva l'approvazione in via definitiva della legge rinforzata di attuazione della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, affinché non si riproduca mai più per il futuro la situazione che si è registrata in riferimento all'esame presso il Senato del disegno di legge di stabilità in esame. Esprime quindi l'auspicio che si confermi la cultura istituzionale che si è registrata alla Camera in occasione della prima lettura e la legge di stabilità possa essere in futuro pienamente rispettosa del dettato della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono stati presentate 32 pro-

poste emendative riferite al disegno di legge di stabilità (*vedi allegato*) e che non possono ritenersi ammissibili per inidoneità o carenza della copertura o di compensazione gli emendamenti Bitonci 1.12 e Barbato 1.18 e 1.20. Comunica che non sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio. Chiede quindi al Governo ed ai relatori di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sulle proposte emendative presentate, sottolineando come il parere non attenga tanto al merito delle medesime, ma alla particolare contingenza politica ed istituzionale che non consente di differire ulteriormente l'approvazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, come avverrebbe nel caso di un'ulteriore lettura presso il Senato della Repubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore sul disegno di legge di stabilità*, pur condividendo le perplessità espresse dal relatore Brunetta e dai colleghi che sono intervenuti nell'esame preliminare, ritiene che non si possa che prendere atto della particolare situazione nella quale si svolge l'esame della manovra finanziaria per il 2013. Pertanto, anche a nome del collega Brunetta, invita al ritiro delle proposte emendative presentate, rappresentando che tale invito deve leggersi nel quadro della complessiva valutazione delle scelte compiute presso l'altro ramo del Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il gruppo di Italia dei Valori, per marcare il proprio dissenso rispetto ai provvedimenti in esame e all'impossibilità di introdurre modifiche, ha deciso di non presentare proposte emendative, precisando che gli emendamenti del deputato Barbato devono intendersi presentati a titolo personale, considerato anche che lo stesso deputato sostiene di non essere mai stato iscritto ad Italia dei Valori.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nell'esprimere un ringraziamento ai relatori per l'approfondito lavoro svolto pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, fa presente che il suo gruppo condivide la necessità di rispettare i tempi decisi dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo e comunica che terrà un atteggiamento coerente con tale obiettivo. Ringrazia comunque il presidente per avere garantito, malgrado la peculiarità della fase politica ed istituzionale, un corretto svolgimento dei lavori, consentendo a tutti di rappresentare le proprie opinioni e di presentare proposte emendative.

Massimo POLLEDRI (LNP) prende atto dell'imbarazzo mostrato dai relatori rispetto al contenuto dei provvedimenti in esame, sottolineando tuttavia come esso non sia certo calato dal cielo, ma costituisca il frutto di un'elaborazione politica di gruppi che, anche se in un diverso ramo del Parlamento, rappresentano le stesse forze politiche cui aderiscono i relatori e i deputati della maggioranza. Fa presente, quindi, di non potere aderire all'invito al ritiro delle proposte emendative presentate, osservando che esse affrontano temi di grande rilievo, attinenti anche all'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali. In proposito, invita la Commissione a valutare l'opportunità di approvare la risoluzione Bitonci e altri 7-00997, la cui discussione ha avuto inizio il 18 ottobre scorso, osservando come tale decisione, anche se non dovesse spiegare effetti concreti, rappresenterebbe comunque un importante segnale politico.

Francesco BARBATO (IdV) comunica di non accedere all'invito al ritiro delle sue proposte emendative formulato dai relatori e sottolinea come un parlamentare abbia il dovere di svolgere fino in fondo il proprio mandato nelle sedi istituzionali, partecipando all'attività delle Commissioni e dell'Assemblea e non negli studi televisivi. Evidenzia come ieri il collega Borghesi abbia al contrario ritenuto di non partecipare ai lavori della

Commissione, svolgendo in altro modo la propria attività politica. Con riferimento alle proposte emendative, sottolinea come il suo emendamento 1.17 sia volto a ripristinare la correttezza istituzionale sopprimendo il comma 174, corrispondente al comma 28 dell'articolo 3, stralciato dal Presidente della Camera. Ritiene come in proposito sarebbe necessario un intervento dello stesso Presidente della Camera e comunque come sia necessario, a suo avviso, ripristinare la legalità. Osserva come, al contrario, si sia attuato un vero e proprio assalto alla diligenza tipico della prima Repubblica e delle leggi finanziarie approvate sotto la presidenza della Commissione dell'onorevole Cirino Pomicino.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bitonci 1.2 e 1.13.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'emendamento Simonetti 1.4, evidenziando come esso proponga di sopprimere una disposizione introdotta dal Senato che giudica del tutto incongrua.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.4 e 1.3.

Francesco BARBATO (IdV), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.17, richiama le considerazioni già svolte sull'opportunità di sopprimere la norma già stralciata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Barbato 1.17 e Simonetti 1.25.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbato 1.17 e Simonetti 1.25, Bitonci 1.5, Simonetti 1.26, Polledri 1.27 e 1.28.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come il suo emendamento 1.16 proponga di sopprimere il comma 298 dell'articolo 1, sottolineando come tale disposizione costituisca un esempio evidente di come nel corso dell'esame presso il Senato il volume della manovra sia lievitato a causa dell'inserimento di un numero spropositato di finanziamenti localistici e microsettoriali. Segnala, in proposito, come il finanziamento per il Castello di Udine riprenda sostanzialmente i contenuti di un atto di sindacato ispettivo presentato dal deputato Strizzolo, puntualmente ripreso nell'ambito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. A suo avviso, l'inserimento di microfinanziamenti nella legge di stabilità rappresenta una forzatura evidente delle regole contabili, che rischia di creare danni alla finanza pubblica, per alimentare le clientele dei partiti e favorire gli amici di turno.

La Commissione respinge l'emendamento Barbato 1.16.

Francesco BARBATO (IdV) fa presente che il suo emendamento 1.15 propone la soppressione di un altro intervento localistico, riferito alla ricostruzione di Villa Taranto. In proposito, rileva il rischio della dispersione delle risorse pubbliche in mille rivoli per misure clientelari e microsettoriali, che contrastano con la buona politica e la buona economia richiesta dai cittadini.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva come forse la collocazione nella legge di stabilità della disposizione richiamata dall'onorevole Barbato non sia la più appropriata, ma rileva come l'intervento sia assolutamente meritevole di finanziamento per impedire il definitivo deterioramento di Villa Taranto in Verbania.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbato 1.15, 1.23, 1.22, 1.21, Bitonci 1.11, Simonetti 1.6 e 1.10, Bitonci 1.9, Simonetti 1.8 e Bitonci 1.7.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'emendamento Bitonci 1.1, rileva come sia improprio, a suo avviso, il riferimento alla realtà socioeconomica per la valutazione della virtuosità degli enti locali ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, sottolineando come tal riferimento possa dare luogo a notevoli arbitrii interpretativi.

La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 1.1.

Roberto SIMONETTI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.31, che rivede i limiti per l'indebitamento degli enti territoriali al fine di consentire un adeguato sostegno agli investimenti e, quindi, al sistema produttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.31.

Roberto SIMONETTI (LNP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.32, stigmatizza la mancata proroga fino al 2014 della possibilità per gli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dalle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese correnti nella misura massima del 50 per cento e per un ulteriore 25 per cento per le spese di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sottolinea in proposito come gli enti locali subiranno un enorme danno da tale mancata proroga.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore sul disegno di legge di stabilità*, sottolinea come i relatori non invitano a votare contro l'emendamento in questione per ragioni di merito, ma solo per il particolare contesto politico ed istituzionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come la mancata proroga delle disposizioni richiamate dall'onorevole Simonetti potrà comportare un problema di rilevanti dimensioni di cui occorrerà tenere conto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.32 e Bitonci 1.29.

Massimo POLLEDRI (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 1.30, sottolineando l'opportunità di escludere dalle sanzioni per l'eventuale sfioramento del patto di stabilità interno le spese per il personale della polizia municipale.

La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 1.30.

Francesco BARBATO (IdV) osserva come l'emendamento Nannicini 1.14, analogamente al suo emendamento 1.20, dichiarato inammissibile, interviene sulla materia dei giochi, sottolineando come in questo settore si realizzi una perniciosa contiguità tra gli operatori economici, da un lato, e i partiti e i singoli parlamentari, dall'altro. Ritiene che si tratti di un intreccio perverso che deve assolutamente essere spezzato, per porre fine a una crescita squilibrata e immorale, che crea danni sociali assai gravi.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come sulla disciplina dell'imposizione relativa ai giochi vi sia un dibattito non razionale, con la creazione di un settore fiscalmente avvantaggiato rispetto agli altri e rileva che con il suo emendamento si sarebbero potuti risolvere i problemi relativi al patto di stabilità interno. Comprende tuttavia la particolare contingenza politica ed istituzionale, che non consente una discussione più approfondita.

La Commissione respinge l'emendamento Nannicini 1.14.

Francesco BARBATO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24, evidenziando l'esigenza di sostenere e rilanciare il settore agricolo, che in passato esportava in tutto il mondo e che ora attraversa una crisi profonda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbato 1.24 e 1.19.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, essendo concluso l'esame degli emendamenti, chiede se vi siano deputati che intendano intervenire per dichiarazione di voto sul mandato ai relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori, sottolineando come, anche ad ascoltare le dichiarazioni dei relatori, sia pienamente giustificata la scelta di Italia dei Valori, che, coerentemente con la scelta compiuta nel corso dell'esame in prima lettura, ribadisce in questa sede la propria contrarietà ai provvedimenti in esame. In proposito, osserva che sarebbe stato possibile approvare una manovra finanziaria diversa da quella in esame, prevedendo una sua diversa composizione, che salvaguardasse comunque i saldi di finanza pubblica programmati. In particolare, sarebbe stato possibile procedere a una riduzione del carico fiscale sulle famiglie, con conseguenti effetti benefici sulla domanda interna, e sulle imprese, con positive ricadute sull'occupazione. Rileva, invece, che – come già rilevato dall'ISTAT nel corso dell'esame in prima lettura – la manovra presentata dal Governo era sostanzialmente neutra dal punto di vista della crescita economica e ora, dopo l'esame del Senato, la situazione è senz'altro peggiorata, in quanto per finanziare maggiori spese si è previsto un incremento del prelievo erariale. Nel complesso, esprime un giudizio fortemente critico sul contenuto della manovra, che rischia di determinare effetti negativi sul prodotto interno lordo per realizzare interventi disomogenei e polverizzati.

Renato CAMBURSANO (Misto) sottolinea come, nella prima lettura presso la Camera, sia stato fatto un lavoro molto positivo e ricorda come si fossero lasciate in sospeso solo talune e ben determinate

questioni, mentre, a suo avviso, il risultato finale del lavoro svolto presso il Senato non sarebbe all'altezza di quell'impostazione. Evidenzia come vi sia stato un vero assalto alla diligenza in conformità alle abitudini della cosiddetta prima Repubblica e ritiene ciò in contrasto con l'approvazione di riforme importanti come quella della legge di contabilità e finanza pubblica nonché della recente modifica costituzionale. Ritiene quindi positiva la fine della legislatura che, a suo avviso, è stata negativa per molti aspetti.

Alberto GIORGETTI (Pdl) nel ringraziare i relatori per il loro qualificato contributo all'esame dei provvedimenti, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, dichiarando di non condividere i giudizi critici formulati sul contenuto dei disegni di legge da parte dei colleghi che sono intervenuti nel dibattito. A suo avviso, infatti, il ciclo economico ha inciso meno che in passato sui contenuti della manovra finanziaria, che è stata oggetto di positive modifiche nel corso dell'esame parlamentare, che ha contribuito ad un apprezzabile miglioramento del testo. In questo contesto, sottolinea come la Commissione nel corso dell'esame in prima lettura abbia operato con grande competenza e senso di responsabilità, in continuità con quanto dimostrato in sede di approvazione della nuova normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, della legge costituzionale n. 1 del 2012, nonché della legge rinforzata approvata in via definitiva dal Senato nella giornata di ieri. Ritiene che si tratti di importanti dimostrazioni che il nostro Paese, pur attraversando grandi difficoltà, è ancora in piedi e, in una congiuntura assai pesante, può guardare con fiducia al prossimo futuro.

Roberto SIMONETTI (LNP), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai colleghi sull'utilizzo improprio della legge di stabilità, ringrazia i relatori per la franchezza con cui hanno affrontato questo

passaggio in terza lettura. Si associa alla necessità prospettata dall'onorevole Brunetta di considerare quanto accaduto come un fatto isolato che non costituisce precedente. Evidenzia come si siano stati dati 4 miliardi ad una banca, nazionalizzandola di fatto, ma senza avere voce in capitolo nella gestione per imporre almeno una concessione del credito più utile a cittadini e imprese. Parimenti stigmatizza le soluzioni adottate in materia di IMU, in riferimento alla categoria D. Sottolinea in proposito come la legislatura avrebbe dovuto introdurre riforme importanti nei rapporti tra enti locali e Stato nazionale nel solco tracciato dalla legge n. 42 del 2009 e dei successivi decreti legislativi di attuazione, mentre con questa legge di stabilità, a suo avviso, si cancellano definitivamente tali riforme. Evidenzia come un anno di Governo Monti abbia cancellato il lavoro importante dei quattro anni precedenti ed annuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva come, nel complesso, possa esprimersi un giudizio positivo sull'operato del Parlamento nel corso dell'esame della manovra finanziaria, ringraziando in particolare i relatori Baretta e Brunetta per il lavoro svolto nel corso dell'esame in prima lettura, che ha ridisegnato aspetti caratterizzanti del disegno di legge di stabilità presentato dall'Esecutivo. Allo stesso modo, ritiene che le modifiche approvate dal Senato intervengano su questioni importanti, in parte già segnalate nel corso dell'esame in prima lettura, recando disposizioni in materia di patto di stabilità interno, rifinanziamento del fondo per le non autosufficienze, ammortizzatori sociali, nonché di allentamento dei limitazioni del *turn over* per i comparti della sicurezza e della difesa. In definitiva, ritiene che non si possa dare un giudizio negativo sui provvedimenti in esame, sottolineando come debba essere adeguatamente valorizzato l'apporto fornito dal Parlamento attraverso l'esame dei provvedimenti legislativi. Annuncia, pertanto, il

voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che il disegno di legge di stabilità in esame sia fortemente negativo perché mette, a suo avviso, fine allo Stato di diritto con l'inserimento di due decreti-legge e di molte alte disposizioni estranee al suo contenuto proprio. Ritiene che le forze politiche presenti in Parlamento siano la rappresentazione opposta dello Stato di diritto e rileva che il Presidente della Repubblica dovrebbe avere un forte imbarazzo nel promulgare la legge, dopo i suoi ripetuti richiami all'omogeneità dei testi normativi, che dichiara di avere condiviso. Nell'annunciare il suo voto contrario, osserva che bene ha detto l'onorevole Borghesi in merito al fatto che la sua posizione sia a titolo personale, ritenendo più giusto svolgere nelle istituzioni il suo ruolo di parlamentare di opposizione, piuttosto che in televisione come fanno molti. Nel richiamare le considerazioni precedentemente espresse, osserva come si salvi una banca pagando con denaro dei cittadini gli errori commessi nella gestione per la forte ingerenza di un partito politico.

Michele VENTURA (PD) nel ringraziare i relatori e il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, a nome del gruppo del Partito Democratico, annuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato ai relatori.

La Commissione delibera, infine, di conferire il mandato ai relatori Baretta e Brunetta a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di stabilità nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Si riprende l'esame del disegno di legge di bilancio.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Ciccanti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno

di legge di bilancio, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 21 dicembre 2012.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione.
C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 17.30.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013.

C. 5657-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.500 Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento della Commissione 1.500 volto a modificare il numero di firme necessario per la presentazione delle liste per lo svolgimento delle elezioni politiche 2013. Rileva che la proposta emendativa non sembra presentare profili di criticità per la finanza pubblica. Sul punto chiede una conferma al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA conferma che la proposta emendativa della Commissione non reca profili problematici per la finanza pubblica e pertanto esprime parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.500 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

Al comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni euro.

Conseguentemente, dopo il comma 429, aggiungere il seguente:

429-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011,

n. 183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui.

1. 2. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 122, sostituire la Tabella 1 con la seguente:

TABELLA 1
(articolo 1, comma 122)

<i>Regione</i>	<i>Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province</i>	<i>Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni</i>
ABRUZZO	3.458	10.375
BASILICATA	1.514	4.541
CALABRIA	5.182	15.545
CAMPANIA	15.030	45.089
EMILIA-ROMAGNA	11.419	34.256
LAZIO	14.758	44.275
LIGURIA	4.165	12.496
LOMBARDIA	25.550	76.650
MARCHE	4.033	12.098
MOLISE	824	2.471
PIEMONTE	11.483	34.449
PUGLIA	10.540	31.620
SARDEGNA	4.316	12.949
SICILIA	13.013	39.038
TOSCANA	9.660	28.981

<i>Regione</i>	<i>Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province</i>	<i>Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni</i>
UMBRIA	2.335	7.006
VENETO	12.721	38.163
TOTALE	150.000	450.000

1. 13. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 122, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime finalità è altresì attribuito per il 2013 un contributo nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 126 sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 146 milioni;

b) al comma 139, sostituire le parole: 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 49 milioni di euro per l'anno 2013, di 646,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 390 milioni di euro per l'anno 2015 e di 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

c) dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

139-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività dei Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nella Tabella 1-bis.

139-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 139-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 139-bis.

139-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 139-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

139-quinquies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 139-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 139-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 139-ter.

TABELLA 1-bis.
(articolo 1 comma 139-bis)

Riduzione di spesa dei Ministri da realizzare con la legge di stabilità.
(Miloni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto/fabbisogno		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	–	9,08	7,44	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
<i>Totale</i>	<i>355,34</i>	<i>314,9</i>	<i>329,90</i>	<i>305,70</i>	<i>314,90</i>	<i>329,90</i>

1. 12. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Sopprimere il comma 129.

1. 4. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è soppresso.

1. 3. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Sopprimere il comma 174.

*** 1. 17.** Barbato.

Sopprimere il comma 174.

*** 1. 25.** Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 189, lettera i), capoverso Art. 113-bis, comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo.

1. 5. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 230, sopprimere il capoverso 9-bis.

1. 26. Simonetti, Polledri, Bitonci.

Sopprimere il comma 266.

1. 27. Polledri, Bitonci, Simonetti.

Sopprimere il comma 268.

1. 28. Polledri, Bitonci, Simonetti.

Sopprimere il comma 298.

1. 16. Barbato.

Sopprimere il comma 323.

1. 15. Barbato.

Sostituire il comma 357 con il seguente:

357. Gli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1. 23. Barbato.

Sopprimere i commi 385 e 386.

1. 22. Barbato.

Sopprimere il comma 391.

1. 21. Barbato.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.

1. 11. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: prioritaria considerazione con le seguenti: minore divergenza.

1. 6. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera f), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.

1. 10. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera g), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.

1. 9. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.

1. 8. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l) dopo le parole: societarie aggiungere le seguenti: in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi,.

1. 7. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 428, capoverso comma 2, sopprimere le parole da: al fine di tener conto della realtà socioeconomica fino alla fine del periodo.

1. 1. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».

1. 31. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:

430-*bis*. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 8 le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

1. 32. Simonetti, Bitonci, Polledri.

Al comma 439, capoverso comma 26, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si

applica alle spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione.

1. 29. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Al comma 439, capoverso comma 26, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle spese di personale di pubblica sicurezza.

1. 30. Bitonci, Simonetti, Polledri.

Sopprimere il comma 479.

1. 20. Barbato.

Sostituire il comma 479 con i seguenti:

479. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui al successivo comma 479-bis il prelievo erariale unico è fissato in misura del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.

479-bis. A decorrere dal 1° marzo 2013 il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 479 è fissato in misura del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è determinata in misura non inferiore al 70 per cento.

479-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico sugli ap-

parecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissato in misura del 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate e l'addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 è determinata nella misura del 6 per cento.

479-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 479 a 479-ter, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto interno di stabilità. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

1. 14. Nannicini.

Sopprimere il comma 513.

1. 24. Barbato.

Sopprimere il comma 527.

1. 19. Barbato.

Sostituire il comma 536 con il seguente:

536. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi da 1 a 8 sono abrogati.

1. 18. Barbato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Discussione e rinvio</i>)	47
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini (<i>Discussione e rinvio</i>)	48
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Discussione e rinvio</i>)	48
Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Discussione e approvazione</i>)	49
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini (<i>Discussione e approvazione</i>)	49
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Discussione e approvazione</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	52

SEDE LEGISLATIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 18.15.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della

biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge n. 4333.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte che l'Ufficio di presidenza ha definito l'organizzazione della discussione dei provvedimenti in discussione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che è stato assegnato in sede legislativa in data odierna il progetto di legge C. 4333 in riferimento al quale la Commissione ha elaborato un nuovo testo in sede referente.

Propone quindi che la Commissione ne concluda l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione bilancio ha rappresentato che non vi sono ragioni per procedere alla revoca dei pareri già espressi sul provvedimento in discussione.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, esprime grande soddisfazione per la positiva conclusione dell'esame della proposta di legge, che istituisce il Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e reca disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione, appunto, della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Propone, quindi, di adottare il nuovo testo base per l'esame in sede referente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato in sede referente.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che si passerà alla discussione generale della proposta di legge n. 5397 e, indi, a quella della proposta n. 5309. Avverte che al termine si riprenderà il seguito della discussione del provvedimento in esame.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Verini.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del progetto di legge n. 5397.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che è stato assegnato in sede legislativa in data odierna il progetto di legge C. 5397 in riferimento al quale la Commissione ha elaborato un nuovo testo in sede referente.

Propone quindi che la Commissione ne concluda l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione bilancio ha rappresentato che non vi sono ragioni per procedere alla revoca dei pareri già espressi sul provvedimento in discussione.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in discussione, proponendo di adottare per il seguito dell'esame, il nuovo testo elaborato in sede referente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame quello elaborato in sede referente.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla discussione generale della proposta di legge n. 5309 e, al termine, si riprenderà il seguito della discussione del provvedimento in esame.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del progetto di legge n. 5309.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che è stato assegnato in sede legislativa in data odierna il progetto di legge C. 5309.

Propone quindi che la Commissione ne concluda l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione bilancio ha rappresentato che non vi sono ragioni per procedere alla revoca dei pareri già espressi sul provvedimento in discussione.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, illustra il provvedimento in discussione, raccomandandone l'approvazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo C. 4333, al nuovo testo 5397 e al testo C. 5309 alle ore 18.30 di oggi.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 18.25, è ripresa alle 18.30.

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

(Discussione e approvazione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti

al provvedimento in discussione. Dà quindi conto delle missioni e sostituzioni.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si dichiara favorevole al provvedimento in discussione.

La Commissione approva quindi con, distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 4333 Distaso, recante istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Verini.

(Discussione e approvazione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in discussione. Dà quindi conto delle missioni e sostituzioni.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si dichiara favorevole al provvedimento in discussione.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 5397 Verini, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Discussione e approvazione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in discussione. Dà quindi conto delle missioni e sostituzioni.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si dichiara favorevole al provvedimento in discussione.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2 e 3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 5309 Narducci recante concessione di un contributo al Centro Pio Rajna in Roma, per il sostegno di studi danteschi.

La seduta termina alle 18.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 18.25.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento in esame la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole con osservazione e che il presidente della V Commissione (Bilancio) ha richiesto che la Commissione approfondisca il provvedimento in esame sotto i profili finanziari. Si sono quindi espresse tutte le Commissioni competenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascitti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2012.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati.

Paola GOISIS (LNP) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.11 proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Goisis 1.11 (*Nuova formulazione*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.12 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento

Goisis 1.11 (*Nuova formulazione*). Costata quindi l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 1.01 e dell'emendamento 3.1; si intende vi abbiano rinunciato.

Erica RIVOLTA (LNP) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.3 proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Rivolta 4.3 (*Nuova formulazione*).

Erica RIVOLTA (LNP) ritira i suoi emendamenti 4.4. e 4.5.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 4.01, si intende vi abbia rinunciato.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.03, proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Scalera 4.03 (*Nuova formulazione*).

Erica RIVOLTA (LNP) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.08.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, a conclusione del provvedimento in esame, stante l'imminente scioglimento delle Camere, intende esprimere, facendosi interprete dei sentimenti di tutti i colleghi della Commissione, il suo pieno rammarico in relazione alla mancata approvazione della presente proposta di legge da parte di entrambe le Camere. Auspica vivamente che nella prossima legislatura si possa trovare un'ideale soluzione legislativa alle problematiche del settore, che coinvolgono una rilevante parte del mondo della cultura nazionale.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, si associa alle considerazioni e all'auspicio testé espresso dalla presidente.

Il sottosegretario Roberto CECCHI si associa anch'egli alle considerazioni della presidente Ghizzoni.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il testo come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. (C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali e l'Accademia Nazionale di Danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 attivano corsi preaccademici di formazione di base alla musica e alla danza, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti corsi sono definiti nei Regolamenti didattici delle Istituzioni.

5-ter. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento sono equiparati agli studenti interni iscritti agli Istituti Superiori di Studi Musicali ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi. Gli studi già

compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini del conseguimento del titolo di studi di primo livello.

1. 11. *(nuova formulazione)* Goisis.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: iniziale e all'aggiornamento in servizio.

4. 3. *(nuova formulazione)* Rivolta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Ai fini della piena integrazione dei saperi, i docenti delle Istituzioni AFAM potranno, dalla data in vigore della presente Legge, partecipare, secondo la propria specifica competenza ai Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.

4. 03. Scalera.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi (<i>Discussione e approvazione</i>)	53
ALLEGATO 1 (Nuovo testo come risultante al termine dell'esame in sede referente adottato come testo base)	56
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (<i>Discussione e approvazione</i>)	55
ALLEGATO 2 (Nuovo testo come risultante al termine dell'esame in sede referente adottato come testo base)	74

SEDE LEGISLATIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 18.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi.

(*Discussione e approvazione*).

La Commissione inizia la discussione delle proposte di legge.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge, adottando come testo base un nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, poi modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti anche in recepimento dei pareri espressi da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di

oggi 21 dicembre, il predetto trasferimento di sede delle citate proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VIII Commissione. In particolare, dà conto dei pareri acquisiti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*), che propone di adottare come testo base.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare, come indicato da relatore, come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata odierna, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, prima di passare all'esame dei singoli articoli, ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modifica-

zioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Avverte, pertanto, che la Commissione non sarà chiamata a pronunciarsi sull'articolo 5, in quanto non modificato dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, raccomanda la soppressione dell'articolo 21 recante integrazioni della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi, considerato che, a norma dell'articolo 92, comma 6, le norme in materia di delegazione legislativa devono essere oggetto di approvazione diretta da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo 21.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che non stati presentati ordini del giorno. Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, fa presente che si passerà ora alla votazione nominale finale del nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B, adottato come testo base, come risultante dalle modifiche approvate.

Chiede infine che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione concorda.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 4240-B, con modificazioni, risultando così assorbita la proposta di legge C. 5060 Faenzi.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge, elaborando, anche a seguito dei pareri espressi da parte delle competenti Commissioni in sede consultiva, un nuovo testo. Essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a tale richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi 21 dicembre, il predetto trasferimento di sede della proposta di legge, che risulta ora assegnata in sede legislativa alla VIII Commissione. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Chiara BRAGA, *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4573, come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*), che propone di adottare come testo base. Ringrazia, inoltre, i colleghi della Commissione e il Governo per il buon esito dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 4573, come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare, come indicato dal relatore, come testo base per

il seguito della discussione, il nuovo testo della proposta di legge C. 4573 come risultante al termine dell'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto, al fine di consentire la conclusione della discussione entro la giornata odierna, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, poiché il provvedimento consta di un unico articolo, a norma dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, si procederà direttamente alla votazione finale.

Comunica poi che non stati presentati ordini del giorno.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, fa presente che si passerà alla votazione nominale finale del nuovo testo della proposta di legge C. 4573, adottato come testo base.

Chiede quindi che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione concorda.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 4573.

La seduta termina alle 18.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

**NUOVO TESTO COME RISULTANTE AL TERMINE DELL'ESAME
IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

ARTICOLO 1.

(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio ».

ARTICOLO 2.

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti).

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione di quanto previsto al periodo precedente ».

ARTICOLO 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-ter, comma 2, alinea, dopo le parole: « e gli ATO » sono inserite le seguenti: « ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, »;

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole: « in modo differenziato » sono aggiunte le seguenti: « , nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili, con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

2) alla lettera *e)*, dopo la parola: « domestiche » sono inserite le seguenti: « e non domestiche »;

3) alla lettera *ee)*, dopo le parole: « che rispetti » è inserita la seguente: « esclusivamente »;

c) all'articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« *s-bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di materiali aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa tecnica di settore e di prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard e alle norme tecniche di settore, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome »;

d) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: « dei rifiuti urbani » sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali

e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa »;

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4.

(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non perico-

loso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime ».

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

ARTICOLO 6.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con particolare riferimento ai seguenti: a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio ».

ARTICOLO 7.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata).

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare

raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1 ».

ARTICOLO 8.

(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

« ART. 213-bis. – *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica).* – 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

ARTICOLO 9.

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione ».

ARTICOLO 10.

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento).

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, le parole: « di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche » sono sostituite dalle seguenti: « di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrato »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-*bis* e seguenti e 269 e seguenti ».

ARTICOLO 11.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli).

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« *v-bis*) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante »;

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« *v-bis*) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato ».

ARTICOLO 12.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

3. Il decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 13.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo).

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:

a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;

b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;

d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.

3. I fanghi di segazione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottopro-

dotto se il produttore dimostra che ricorrono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:

a) non contengano acrilamide e poli-acrilamide;

b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 m³ di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012;

c) sia eseguito ogni 1000 m³ di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risultati conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempiimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.

5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.

6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione e sue successive modifiche ed integrazioni. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012 n. 161 e successive modificazioni.

7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

ARTICOLO 14.

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

01. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « servizio pubblico » sono inserite le seguenti: « o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso ».

2. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: « , e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ».

3. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i rifiuti solidi urbani non si applicano i limiti massimi indicati al primo periodo del presente comma ».

4. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

5. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: « Fino al 2 luglio 2012 » sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: « cento chilogrammi o cento litri l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

c) al comma 9, lettera b), le parole: « cento chilogrammi o cento litri all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « trecento chilogrammi o trecento litri l'anno »;

6. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

7. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera *a)* sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: « , effettuato » fino a: « 6.000 kg » sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in al-

ternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: « Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 » sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo le parole « in cui si eseguono » sono aggiunte le seguenti « , nel rispetto delle condizioni, modalità e prescrizioni stabilite in conformità alle migliori tecniche disponibili con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia di misure di compensazione).

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 17.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali).

1. Nei casi in cui, con riguardo a fondi che soggetti privati e pubblici siano tenuti a versare in attuazione delle normative di settore, sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati.

ARTICOLO 18.

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali).

1. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si

interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga». Le modalità del recupero dei costi ambientali sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 19.

(Misure per la semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

1. Al fine di consentire un più pronto ed efficace esercizio, nei confronti dell'utenza, delle attribuzioni proprie, a legislazione vigente, degli Enti Parco nazionali, superando altresì le criticità derivanti dalla difficoltà di assicurare il funzionamento dei loro organi collegiali in ragione dell'ampio numero di soggetti aventi titolo alla designazione dei relativi componenti, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 11:

1) le parole da « proposti » fino alla fine del primo periodo sono sostituite con le seguenti « motivatamente proposti dal Presidente del parco sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute tenuto conto della specificità dell'incarico »;

2) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico. »;

b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La vigilanza del Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale si esercita mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche. ».

2. Per i medesimi fini di cui al comma 5, i Consigli direttivi di cui all'articolo 9, comma, 4 della citata legge n. 394 del 1991 già scaduti, di cui siano anche decorsi i termini di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ricostituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono formati dal Presidente e da sei componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra esperti particolarmente qualificati sui temi delle aree protette e della biodiversità, con le seguenti modalità:

a) tre designati dalla Comunità del Parco di cui all'articolo 10 della citata legge n. 394 del 1991, con voto limitato;

b) un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un esperto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

d) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La partecipazione agli organi collegiali del parco citati nel comma 4 è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza.

4. Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppressi.

ARTICOLO 20.

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi).

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

ARTICOLO 21.

(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi).

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: « Ministro per le politiche europee » sono inserite le seguenti: « , del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

ARTICOLO 22.

(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012).

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunicano alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certi-

ficazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 »;

b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: « in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro » sono inserite le seguenti: « nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, »;

c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ferme restando le disposizioni in materia » sono inserite le seguenti: « di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ».

ARTICOLO 23.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis è tenuto, all'atto del

rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo spese.

1-quater. Il contributo previsto al precedente comma *1-bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dell'annesso M, allegato n. 13 e il contributo previsto al precedente comma *1-ter* sono calcolati in base ad un tariffario nazionale di riferimento predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria e fino alla predisposizione del tariffario nazionale di riferimento, l'onere dei contributi previsti al comma *1-bis* e al comma *1-ter* è stabilito pari ad euro 250,00. ».

ARTICOLO 24.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012).

1. All'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. »;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. *3.bis.* Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste ».

ARTICOLO 25.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture).

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: « 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi solo se integrati nelle reti fognarie medesime, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nei luoghi dove è stata

svolta. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, in alternativa raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera *f*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

ARTICOLO 26.

(Pubblicazione provvedimenti di VIA).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis*. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. ».

ARTICOLO 27.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto. »;

b) all'articolo 240, comma 1, lettera *n)* le parole: « con attività in esercizio » sono sostituite dalle seguenti « ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario »;

c) all'articolo 240, comma 1, lettera *o)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « ivi compresi rifiuti stoccati, »;

2) dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « ,qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura. »;

d) all'articolo 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis*. I progetti di messa in

sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente Titolo V, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa.»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma: «13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque.».

e) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente: «ART. 242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza — 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elabo-

rati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990. 2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione. 3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certi-

ficazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie. 4: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque.».

ARTICOLO 28.

(Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 2005.

ARTICOLO 29.

(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale).

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8 *bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».

2. All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale. ».

ARTICOLO 30.

(Accelerazione e semplificazione del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale).

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti di autorizzazione integrata e garantire il rispetto dei tempi di adozione dei relativi provvedimenti, al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,

che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »;

b) all'articolo 29-*ter*:

1) al comma 1, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente: « *l-bis*) l'elenco delle autorizzazioni ambientali in concreto necessarie per l'attivazione dell'impianto. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Allo scopo di favorire la completezza e la qualità delle istanze presentate dai proponenti, necessarie per assicurare tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la conformità della stessa e della documentazione allegata. Per gli impianti di competenza statale la verifica è effettuata con riferimento al formato e alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-*duodecies*, comma 2. Qualora l'autorità competente ravvisi la non conformità della domanda ai sensi dei primi due periodi del presente comma, questa viene dichiarata improcedibile. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione della improcedibilità, il proponente, per una sola volta, può rendere la domanda conforme ai sensi del primo periodo del presente comma. Qualora questo termine decorra inutilmente, l'istanza si intende ritirata. Sulla domanda che sia stata adeguata dal proponente entro e non oltre il termine di cui al periodo precedente, la nuova verifica di conformità è effettuata, nei tempi e nei modi di cui ai primi due periodi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza stato regioni su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato, ai fini della verifica di conformità, il formato unificato per la presentazione all'autorità competente delle

domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale ».

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-*bis*. Per le verifiche di cui al comma 4, nel caso di impianti di competenza statale, la verifica è effettuata dalla Commissione competente per l'AIA-Ippc, che si può allo scopo avvalere dell'ISPRA, il quale vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4-*ter*. Tutti i termini previsti dalla legge o definiti dall'autorità competente, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell'autorizzazione integrata ambientale, si considerano in ogni caso perentori. Si considerano tali anche i termini stabiliti dal decreto con il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina lo svolgimento del procedimento di competenza della Commissione di cui all'articolo 8-*bis*. »;

c) all'articolo 29-*quater*:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una volta verificata l'idoneità della domanda ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 4, comunica l'avvio del procedimento indicando anche la data di conclusione del procedimento. »;

2) al comma 11, le parole « norme settoriali. » sono sostituite dalle seguenti: « norme settoriali, nonché tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi, elencati dal proponente ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera *h*) del presente decreto. La durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale è la medesima dell'autorizzazione integrata ambientale a cui accedono, come stabilita all'articolo 29-*octies*, comma 1. ».

ARTICOLO 31.

(Norme in materia di attività di vigilanza e controllo).

1. All'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole « Osservatorio nazionale sui rifiuti » sono sostituite dalle seguenti « Vigilanza e supporto »;

b) al comma 1, le parole « è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio » sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

c) il comma 2 è soppresso;

d) il comma 3 è soppresso;

e) al comma 4 le parole « l'osservatorio » sono soppresse e sostituite dalle seguenti « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

f) il comma 5 è soppresso;

g) al comma 6 le parole « dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e » sono soppresse.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 206-*bis* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di definire le necessarie modalità organizzative e di funzionamento.

ARTICOLO 32.

(Norme in materia di attività di vigilanza e controllo).

1. All'articolo 2, comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le

parole « nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. » è aggiunto il seguente periodo « Le regioni possono prevedere strumenti e modalità volte a facilitare l'accesso al finanziamento da parte dei gestori del servizio ».

ARTICOLO 33.

(Norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato).

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce con propria delibera-

zione i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; tali criteri e modalità si applicano in tutti i casi di subentro nella gestione degli impianti e costituiscono parte integrante delle convenzioni di cui al comma 2 ».

ARTICOLO 34.

(Procedura di informazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (C. 4573 Motta).**NUOVO TESTO COME RISULTANTE AL TERMINE DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici

o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236, sono abrogati.

3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f*) della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni). C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) .	75
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Nuovo testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
Sull'ordine dei lavori	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni).

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazioni alla V Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge di stabilità, per le parti di competenza, come risultanti a seguito dell'esame presso il Senato. A tal fine, ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, dovrà trasmettere alla V Commissione una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza e per le connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Nel fare presente che, in relazione ai tempi di inizio della discussione dei provvedimenti in Assemblea, si procederà direttamente alla votazione delle proposte di relazione, ovviamente senza fissare un termine per la presentazione di emendamenti, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame in Commissione riguarderà esclusivamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, in tempi quanto mai rapidi, la manovra di bilancio per il 2013, come modificata dal Senato: si tratta, infatti, di concludere un percorso parlamentare molto complesso e articolato, relativo ad atti normativi e finanziari che rappresentano, di fatto, l'ultimo passaggio sostanziale della corrente legislatura. Per tali ragioni e considerati i ristrettissimi tempi a disposizione, fa presente che l'illustrazione delle novità introdotte dall'al-

tro ramo del Parlamento si limiterà alla descrizione delle diverse modifiche e integrazioni apportate al disegno di legge di stabilità che hanno riguardato disposizioni di interesse della XI Commissione, fermo restando che – per l'approfondimento delle ulteriori novità relative al complesso dei documenti di bilancio – i deputati della Commissione potranno fare riferimento anche alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda, anzitutto, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, rileva quindi che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte norme volte a « gradualizzare » nel tempo la portata dei nuovi requisiti che le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori (singolarmente o associate) devono possedere per costituire e gestire istituti. In particolare, pur confermando che a regime tali soggetti dovranno avere sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province del territorio nazionale, fa notare che è stato stabilito, da un lato, che tali requisiti diventano vincolanti a decorrere dal 2015 e, dall'altro, che essi devono intendersi riferiti alla metà delle regioni e delle province del territorio nazionale nel 2014.

Segnala poi che nell'ambito del provvedimento è rifluito il contenuto del decreto-legge n. 185 del 2012 che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012, ha ripristinato la piena applicazione dei regimi di trattamento di fine servizio (TFS) già vigenti per i dipendenti pubblici anteriormente al 1° gennaio 2011.

Sottolinea che nel testo approvato dal Senato è stato soppressa, inoltre, la norma che circoscriveva l'esenzione IRPEF per le pensioni di guerra (e assimilate), erogate a titolo di reversibilità, a soggetti con reddito complessivo inferiore a 15.000 euro; risultano altresì soppresses le norme per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili. Osserva altresì che varie disposizioni volte a garantire l'adeguamento alla normativa comunitaria, già contenute nel decreto-legge n. 216 del 2012, sono anch'esse rifluite nel

provvedimento: si tratta di norme volte ad assicurare la parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano attività di lavoro autonomo (con riguardo ad istituti quali i congedi parentali e l'indennità di maternità), in particolare nel settore della pesca, di norme che attribuiscono alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, di norme volte al recupero degli sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni, ritenuti in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, già riconosciuti in favore di aziende operanti nei territori di Venezia e di Chioggia.

Fa presente che, per quanto concerne l'annosa questione delle ricongiunzioni onerose, è stato finalmente definito un intervento che ha, in primo luogo, stabilito che, per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data, con la conseguenza che l'importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Rileva peraltro che, ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi, è stata anche introdotta la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS). Fa notare che tale facoltà (che deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni) può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i nuovi requisiti anagrafici

previsti dalla cosiddetta « riforma Fornero ». Osserva inoltre che il diritto al trattamento è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati, tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate, e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto. Segnala che il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme della legge n. 42 del 2006 sulla totalizzazione. Fa presente che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Segnala, quindi, che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, facendo notare che specifiche norme sono poi volte a garantire la possibilità di accesso al nuovo regime di cumulo a quanti hanno già presentato domanda di ricongiunzione a decorrere dal 1° luglio 2010 (per i quali si prevede la restituzione di quanto già versato, a condizione che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) e domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso): per la copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni si provvede alla riduzione del Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività.

Per quanto concerne il lavoro pubblico, segnala, innanzitutto, le norme a favore dei lavoratori con contratto a termine. A tal fine, fa notare che si prevede la proroga dei contratti, in essere al 30 novem-

bre 2012, che superano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali; inoltre, con l'obiettivo di promuovere la stabilizzazione di questi lavoratori, si prevede che, nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40 per cento) in favore dei titolari di contratti a tempo determinato, con almeno tre anni di anzianità, nonché riconoscere un apposito punteggio in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Pubblica Amministrazione, sempre che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità. Rileva che una puntuale previsione riguarda il personale a tempo determinato del Comune dell'Aquila, i cui contratti sono prorogati fino al 30 giugno 2013 per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell'identità sociale e culturale cittadina.

Fa presente che ulteriori disposizioni in materia di lavoro pubblico riguardano i seguenti aspetti: una verifica straordinaria da parte dell'INPS, da realizzare entro un anno, nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, ai fini del loro eventuale ricollocamento; le assunzioni nel comparto difesa-sicurezza; la possibilità per alcune amministrazioni di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 (come attualmente previsto) ma anche nell'anno 2011; gli istituti dell'assegnazione temporanea, del comando e del collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali, per i quali si stabilisce che i relativi provvedimenti siano adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate; la proroga di un anno di talune graduatorie per la selezione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne, altresì, le numerose proroghe di termini previsti da di-

sposizioni legislative vigenti inserite nel testo in esame, segnala, in particolare: la proroga al 30 aprile 2013 del termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL; la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; la proroga dell'applicazione di specifici interventi agevolati di sostegno al reddito (contratti di solidarietà, trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale); la proroga concernente ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni; la proroga fino 2015 degli ammortizzatori sociali e della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata in alcune aree territoriali; la proroga del finanziamento a favore di Italia Lavoro S.p.A. (peraltro, con una riduzione del 10 per cento); la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate; la proroga riguardante il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e Presidenza del Consiglio dei ministri; la proroga riguardante assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne gli strumenti di sostegno al reddito (ferme restando le misure di proroga già illustrate), fa presente che il testo approvato dal Senato prevede innanzitutto il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, attraverso specifici incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Rileva poi che specifiche risorse, sempre a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, sono destinate al riconoscimento

della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Per quanto riguarda i fondi di solidarietà, fa notare che sono state apportate alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro, in primo luogo al fine di assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. Osserva, altresì, che si introduce una norma di salvaguardia, volta a prevedere che nel caso in cui, entro il 30 aprile 2013, dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga emerga l'insufficienza degli interventi finanziari adottati, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, con specifico decreto interministeriale, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

In conclusione, preso atto dell'esigenza di approvare definitivamente la manovra finanziaria senza apportarvi ulteriori modifiche, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione, rispettivamente sulla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e sulla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Michel MARTONE, nel prendere atto positivamente della relazione svolta, coglie l'occasione per ringraziare l'intera Commissione per l'intensa collaborazione offerta per tutto il periodo di legislatura in cui ha operato il Governo in carica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore in ordine alla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nonché la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore in ordine alla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità; delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Bobba quale relatore presso la V Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che le relazioni approvate dalla Commissione saranno immediatamente trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5473, che mira a regolare i rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nel ricordare, infatti, che la citata disposizione costituzionale prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, attraverso una procedura bilaterale che si basa

su intese con le relative rappresentanze, fa presente che il provvedimento in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato, rappresenta la sostanziale trasposizione in legge dell'intesa stipulata, il 4 aprile 2007, con la predetta Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, organizzazione presente nel Paese sin dal 1891 e riconosciuta come ente morale, con personalità giuridica, con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, n. 783.

Passando al contenuto del provvedimento, rileva come il testo preveda l'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la « non ingerenza » dello Stato nelle nomine dei « ministri di culto », nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali, riconoscendo, tra l'altro, ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni il diritto di professare e praticare la religione. Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 3, nella parte in cui assicura ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova – nominati a norma dello statuto della Congregazione – la facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto. Inoltre, evidenzia l'articolo 8, che prevede che ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare la festività della « Commemorazione della morte di Gesù Cristo », con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario; in tale ricorrenza, si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso.

Nuovo testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 5270 e 5116, che prevede l'istituzione di un fondo per il pluralismo dell'informazione; il provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso dalla VII Commissione ai fini del possibile trasferimento alla sede legislativa. Al riguardo, sottolinea che il progetto di legge intende, nella sostanza, istituire un fondo con le seguenti finalità: finanziare il sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici di riconosciuta tradizione sociale, politica e culturale ovvero espressione di comunità locali o minoranze linguistiche; sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali; incentivare l'avvio di nuove imprese editoriali e sostenere i giornalisti dipendenti da imprese oggetto di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. Segnala, dunque, che, sotto il profilo delle competenze della XI Commissione, l'unica norma di interesse è contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del testo unificato, che prevede che parte delle risorse del fondo (pari almeno al 10 per cento delle risorse complessivamente disponibili) sia destinata al sostegno dei trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende colpite da crisi e, pertanto, in fase di ristrutturazione.

Preso atto del contenuto del provvedimento e attesa l'esigenza di consentire alla Commissione di merito di valutare il possibile trasferimento alla sede legislativa, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 9.30.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che nella giornata di ieri è pervenuto l'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa. Al riguardo, tuttavia, preso atto delle attuali condizioni politico-istituzionali e dell'ormai imminente scioglimento delle Camere, rileva come non sussistano le condizioni per il perfezionamento dei requisiti pre-

scritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini del trasferimento di sede e, soprattutto, per la definitiva approvazione, in tempi utili, del progetto di legge in titolo da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Nell'auspicare, pertanto, che la prossima legislatura consenta di giungere all'approvazione di un testo sul quale si è, in ogni caso, registrata l'unanimità di consensi in Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende ringraziare, per l'intenso e proficuo lavoro svolto nel corso della legislatura, l'intera Commissione, dichiarandosi onorato di averla presieduta. Fermo restando che, con ogni probabilità, la Commissione tornerà a riunirsi nei prossimi mesi per l'adempimento di taluni «atti dovuti», desidera comunque rivolgere oggi un saluto conclusivo a tutti i suoi componenti, auspicando di avere svolto, nell'esercizio delle proprie funzioni di presidenza, un ruolo il più possibile imparziale e di aver dato l'adeguato spazio alle posizioni di ciascun deputato, a prescindere dai differenti orientamenti politici e da qualsiasi logica di parte.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 21 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazioni. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 82

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazioni.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario

2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Paola BINETTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sui

documenti di bilancio in titolo, già approvati dalla Camera e successivamente modificati dal Senato.

Precisa che, in considerazione dei tempi ristrettissimi a disposizione per lo svolgimento dell'esame in sede consultiva, in questa sede si darà conto delle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità presso l'altro ramo del Parlamento limitatamente agli aspetti che afferiscono alle competenze della XII Commissione fermo restando che, per l'approfondimento delle ulteriori novità relative ai documenti di bilancio, si fa rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

In questo senso, rileva che la prima disposizione significativa è quella che prevede che l'INPS, per il periodo 2013-2015 – nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Per quanto concerne le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Il provvedimento in esame interviene poi sull'articolo 17, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011. La disposizione citata ha attribuito all'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di pubblicare, a partire dal 1° luglio 2012, alcune elaborazioni di prezzi di riferimento relative a dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS). La norma in commento conferisce all'Osservatorio l'ulteriore compito di pubblicare, sul proprio sito web, i prezzi

unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.

Un'altra disposizione significativa è quella che autorizza l'AIFA, in relazione alla revisione del prontuario farmaceutico nazionale e di procedure concernenti i medicinali, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 216 del 2011, e già banditi alla data del 15 agosto 2012 – vale a dire alla data di entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

Resta ferma l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.

Spetta al collegio dei revisori dei conti la verifica preventiva sull'idoneità delle misure previste a garantire i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente e l'attestazione del rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.

L'AIFA viene autorizzata ad assumere con contratto a tempo indeterminato i vincitori del concorso in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, mentre gli oneri derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni sono posti interamente a carico della stessa AIFA, in quanto finanziabili con proprie risorse ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003.

Rileva altresì che vengono semplificate le procedure amministrative di commercializzazione del sangue e dei prodotti intermedi, provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, per la produzione di emoderivati da commercializzare al di fuori dell'UE. In particolare, all'AIFA viene presentata dal produttore una formale notifica (in sostituzione di idonea documentazione tecnico-scientifica contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'origine, della qualità e della sicurezza dei prodotti del sangue), mentre l'autorizza-

zione alla commercializzazione viene data dall'AIFA, secondo la norma del silenzio-assenso, dopo trenta giorni dalla presentazione della medesima.

Viene inoltre perseguito l'obiettivo, già definito dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute, di ridurre gli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali derivanti da una scarsa e/o non corretta manutenzione degli stessi. In particolare, gli enti sanitari (ASL e ospedali) delle regioni hanno la facoltà di provvedere con personale interno, laddove presente, alle funzioni aziendali di gestione in sicurezza del parco tecnologico biomedico.

Osserva poi che è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale.

L'autorizzazione di spesa viene fra l'altro prevista per consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del SSN, sulla base della sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – al fine di realizzare effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere.

È previsto anche un incremento per il 2013 di un milione di euro le risorse a disposizione dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dalla legge n. 112 del 2011.

È autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Si ricorda che lo stanziamento iniziale del Fondo era pari a 200 milioni di euro.

Fa presente che è autorizzata la spesa di 52,5 milioni di euro per l'anno 2013 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. Ai

sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge n. 183 del 2011, l'autorizzazione è disposta a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali degli stessi policlinici universitari. L'erogazione del finanziamento, subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, è ripartita tra i policlinici con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Ricorda che la legge di stabilità 2012 ha disposto in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012.

Il secondo periodo del comma, autorizza, per l'anno 2013, l'incremento del fondo per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale « Bambino Gesù » per l'importo di 12,5 milioni di euro.

Infine, il terzo periodo del comma, concede un contributo di euro 5 milioni in favore della Fondazione Gerolamo Gaslini.

A questo proposito, ricorda che trasformato l'ente pubblico « Fondazione Gerolamo Gaslini », con sede in Genova, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Rileva poi che è concesso un contributo di 500.000 euro alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) per il 2013. Nella tabella 14 (disegno di legge di bilancio triennio 2013-2015- A.S. 3585) del Ministero della salute (cap. 3412) è presente una dotazione per il 2013 di circa 4,3 milioni di euro di somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui fa parte anche la LILT.

È altresì previsto uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 in favore della Fondazione italiana (Onlus) per la ricerca sulle malattie del pancreas (FIMP), al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

La Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas (FIMP) è stata fondata nel 2005 a Verona con lo scopo di raccogliere risorse da dedicare allo studio delle malattie del pancreas, principalmente sostenendo le ricerche a Verona, ma anche ampliando e integrando il *network* internazionale di ricerca già esistente al fine di raggiungere la massa critica necessaria a debellare la malattia.

Un altro tema significativo concerne la modifica della legge 1° aprile 1999, n. 91, sui trapianti per disciplinare la donazione di organi da persona vivente, al fine di recepire la direttiva 2010/53/UE in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

L'intervento è volto ad evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea, a causa del mancato recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il cui termine è già scaduto il 27 agosto 2012.

In particolare, si prevede: la donazione di organi da persona vivente; funzioni aggiuntive per il Centro nazionale per i trapianti; i principi di gratuità e volontarietà delle donazioni, il divieto di traffico d'organi, e la riservatezza dei dati personali; la qualità e la sicurezza delle donazioni con criteri stabiliti da un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla legge, in conformità alla direttiva 2010/53/UE, contenente altresì le procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, del consenso, della caratterizzazione dell'organo e del donatore, per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi, per la garanzia della tracciabilità; per la segnalazione degli eventi avversi e delle reazioni avverse gravi; il raddoppio dei limiti minimi e massimi sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle strutture per i trapianti, i prelievi e la conservazione dei tessuti.

Nel corso dell'esame al Senato sono poi state introdotte disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE, relativa

alla farmacovigilanza. Si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva 2010/84/UE è scaduto il 21 luglio 2012 e che, per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0372. Le disposizioni in commento prevedono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, siano individuate, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza. Dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sono abrogate le disposizioni in materia recate dal Titolo IX del decreto legislativo n. 219 del 2006.

Altre disposizioni inserite nel corso dell'esame presso il Senato sono dirette a recepire la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, intervenendo a tale scopo su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2003.

Il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012: per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0434.

Le nuove norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a « vaccini vivi attenuati » (i quali possono, in ogni caso, determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non vaccinati). Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di « vaccini inattivati » (i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

Infine, rileva che sono state introdotte alcune proroghe di termini, a suo avviso discutibili. La prima di esse differisce al 30 giugno 2013 il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall'articolo 15, comma 2, quinto periodo del decreto-legge n. 95 del

2012, per l'applicazione di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

Ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 interviene sulla spesa sanitaria conseguendo una riduzione del livello del fabbisogno del SSN. Il comma 2 dell'articolo, reca un complesso di misure relative all'assistenza farmaceutica territoriale. In particolare, il quinto periodo del comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012.

La seconda proroga differisce al 30 giugno 2013 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2012, in materia di adesione al sistema *pay back* sui farmaci. In tal modo le aziende farmaceutiche possono, fino al 30 giugno 2013, non applicare lo sconto del 5 per cento su taluni farmaci a carico del Sistema sanitario nazionale, a fronte di un rimborso diretto alle singole regioni, corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5 per cento per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita.

Stigmatizza, in particolare, la proroga al 30 giugno 2013 del termine previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 che, come modificato dall'articolo 24, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità per il 2011, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco

compulsivo. Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all'esame della Conferenza unificata.

In conclusione, preso atto dell'esigenza di approvare definitivamente la manovra finanziaria senza apportarvi ulteriori modifiche, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione, rispettivamente sulla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, sulla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nonché sulla tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Gero GRASSI, *presidente*, dopo aver ringraziato il deputato Binetti per la relazione svolta, rileva la condizione particolare in cui la Commissione si trova a svolgere i propri lavori su uno dei documenti più importanti dell'intera legislatura, evidenziando a tale proposito che i deputati hanno avuto modo di acquisire i testi dei documenti di bilancio, molto articolati e complessi, solo nella mattinata odierna. Peraltro, non ci sono margini per apportare eventuali modifiche, considerato che tali provvedimenti sono calendarizzati per l'esame in Assemblea a partire dalle ore 10.30 di oggi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), convenendo sull'opportunità di esprimere un parere favorevole sui documenti di bilancio, non essendovi oggettivamente lo spazio per suggerire alla Commissione di merito di apportare eventuali modifiche, intende comunque sollevare alcuni aspetti di criticità. In tal senso rileva, innanzitutto, come presso l'altro ramo del Parlamento siano state approvate delle disposizioni già accantonate o respinte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera.

L'altro aspetto da stigmatizzare a suo avviso è costituito dal fatto che il disegno di legge di stabilità, nel testo modificato

dal Senato, prevede stanziamenti puntuali, in favore di soggetti determinati, anziché, come invece sarebbe opportuno, finanziamenti per aree specifiche.

Per quanto riguarda l'incremento del Fondo per le non autosufficienze, opportunamente rilevato dalla collega Binetti nella relazione introduttiva, fa presente che, nonostante il Governo si fosse impegnato a raddoppiare lo stanziamento iniziale del Fondo, pari a 200 milioni di euro, ivi compresi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nel testo in esame invece è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.

Rileva altresì come un altro impegno assunto dal Governo sia stato invece onorato: si tratta della soppressione della tassazione della reversibilità delle pensioni di guerra, pur trattandosi di un tema che riguarda specificamente le competenze dell'XI Commissione.

Lucio BARANI (Pdl) conviene sull'opportunità di esprimere parere favorevole sui documenti di bilancio all'esame della Commissione, pur avendo una serie di perplessità, connesse soprattutto alla constatazione per cui ciò che non è consentito alla Camera è permesso, invece, presso l'altro ramo del Parlamento. In questo senso, rileva che il disegno di legge di stabilità, come modificato dal Senato, prevede numerosi stanziamenti puntuali, in favore di diversi soggetti quali ad esempio la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e la Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas (FIMP), mentre alla Camera non è stato possibile trovare i finanziamenti nemmeno per un provvedimento di grande rilievo sociale quale la proposta di legge sul «Dopo di noi» (A.C. 2024 e abb.).

Nel corso dell'*iter* al Senato sono state altresì approvate disposizioni concernenti le procedure di commercializzazione del sangue e di emoderivati al di fuori dell'Unione europea, mentre un emendamento presentato su questo punto da parte dello stesso deputato Barani non era stato ritenuto ammissibile.

Esprime infine la propria contrarietà per quanto concerne le proroghe di termini introdotte dal Senato, in particolare quella concernente il termine per l'adozione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Carlo CICCIOLO (Pdl) interviene per dichiarazione di voto annunciando che voterà contro la proposta di parere favorevole del relatore e, insieme ad altri deputati del suo gruppo, voterà contro il disegno di legge di stabilità anche in Assemblea. Precisa che tale scelta è motivata dal fatto che l'esame dei documenti di bilancio ha assunto il rilievo di una «pratica da chiudere» sulla base di un accordo intervenuto tra le principali forze politiche. Dissentendo da questo metodo, ritiene che l'esame di provvedimenti di tale rilevanza e complessità non possa non possa esaurirsi con una lettura meramente formale, anche alla luce del fatto che nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento sono intervenute novità significative, che meriterebbero di essere oggetto di una discussione adeguata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole del relatore sulla tabella n. 2 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, sulla tabella n. 4 (per le parti di competenza), relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nonché sulla tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute, ed alle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

La Commissione delibera, infine, di nominare ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Binetti quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 9.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	93
RISOLUZIONI:	
7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Schema di testo unificato delle risoluzioni</i>)	95
Sui lavori della Commissione	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione del mercato delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	97
ERRATA CORRIGE	92

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazione.

C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, si sofferma sulle modificazioni apportate dal Senato in particolare al disegno di legge di stabilità, per quanto riguarda la parte di interesse del settore primario.

Con l'articolo 1, comma 227, è stata prevista una nuova autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro per il solo anno 2013, destinata a finanziare la stipula di convenzioni tra il Dicastero agricolo e le associazioni di categoria della pesca, la cui disciplina è disposta con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 226 del 2001.

Con il comma 229 viene destinata, per il 2013, la somma di 30 milioni di euro al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Con il comma 261 del medesimo articolo 1 è stato disposto un finanziamento per il funzionamento della flotta aerea antincendi del Corpo forestale dello Stato; a tal fine è stata prevista un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni, per il solo 2013.

Con il comma 269 sono state poi modificate le competenze del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che acquisisce le funzioni in materia di sementi elette, assegnate all'Ente risi al momento della soppressione dell'INRAN. Con la modifica apportata si sopprime l'attribuzione all'Ente risi di tali competenze, unificando, di conseguenza, in capo al CRA tutte le funzioni precedentemente svolte dall'INRAN. Inoltre, si sopprime la disposizione che aveva posto il personale dell'INRAN in mobilità. Ne consegue l'ampliamento anche dell'ambito di applicazione della disciplina sul trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al CRA.

Con l'articolo 1, comma 349, sono state inserite disposizioni dirette a recepire la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, intervenendo a tale scopo su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 225 del 2003. Il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012; per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0434. Le nuove

norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a «vaccini vivi attenuati» (i quali possono, in ogni caso, determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non vaccinati). Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di «vaccini inattivati» (i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

Con il comma 364 del medesimo articolo 1 sono state introdotte talune modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (cui vengono aggiunti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater) per prevedere la facoltà per i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. Ricorda, al riguardo, che il decreto legislativo n. 28 del 2011 ha previsto una modifica nel sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2013. Essi sono infatti incentivati con un nuovo meccanismo, definito nel dettaglio dal decreto ministeriale 6 luglio 2012. La norma in esame distingue due casi, rispettivamente riguardanti l'applicazione dei certificati verdi o della tariffa onnicomprensiva: per gli impianti entrati in esercizio nel periodo 2008-2012 diversi da quelli di cui al punto successivo, i titolari possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), anziché quello di cui al punto 6 della stessa tabella. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione del regime di incentivazione precedente alla producibilità massima attesa dell'impianto. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo

massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero (comma 7-*bis*); per gli impianti di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il produttore può richiedere e ottenere, di anno in anno, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge finanziaria per il 2008, con la contestuale determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, del regime di incentivazione precedente. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile. Entro sessanta giorni, il Gestore del sistema elettrico SpA (GSE) adotta un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista.

Con il comma 388 dell'articolo 1 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 taluni termini indicati nella tabella allegata, tra i quali il termine, già fissato al 1° gennaio 2013 dall'articolo 4-*quinquies-decies* del decreto-legge n. 171 del 2008, per l'entrata in vigore dell'obbligo di effettuare la produzione della mozzarella di bufala campana DOP in stabilimenti separati nei quali non si realizzi alcuna altra produzione casearia o di altro preparato alimentare.

Con il comma 392 è stata disposta una ulteriore proroga, di sei mesi, dell'incarico del Commissario straordinario per le quote-latte che, nominato sulla base all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, dovrebbe decadere dall'incarico il 31 dicembre 2012. Ricorda che, originariamente, il Commissario era previsto restare in carica fino al 31 dicembre 2010; tale ter-

mine è stato prorogato una prima volta al 31 marzo 2011 con il decreto-legge n. 225 del 2010 (articolo 1, commi 1 e 2), poi al 31 dicembre 2011 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 e infine al 31 dicembre 2012 con il decreto-legge n. 216 del 2012 (articolo 29-*ter*). Tale ultimo termine è ora posticipato al 30 giugno 2013.

Con i commi 513 e 514 dell'articolo 1 sono state modificate dal Senato le norme relative al regime fiscale delle società agricole, nel senso di prevedere l'abrogazione, non più dal 2013, come nel testo originario, ma dal 2015, delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Richiamando le conclusioni della Commissione in sede di prima lettura dei documenti di bilancio, presenta una motivata proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP), manifestando apprezzamento per le considerazioni del relatore, osserva che l'esame presso il Senato ha consentito di apportare modifiche complessivamente positive, al di là delle singole questioni, al disegno di legge di stabilità.

In particolare, ritiene positivo lo stanziamento di 30 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, misura richiesta da tempo. Ritiene parimenti positiva l'attribuzione al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) delle funzioni in materia di sementi elette transitoriamente assegnate all'Ente risi. Esprime quindi identico giudizio per l'ulteriore proroga dei poteri del Commissario straordinario per le quote-latte e per le norme relative al regime fiscale delle società agricole.

Per tali motivi annuncia, il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

RISOLUZIONI

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.20.

7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 18 dicembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, come prospettato nelle precedenti sedute, la collega Cenni ha predisposto uno schema di testo unificato delle risoluzioni (*vedi allegato 2*), già trasmesso alla Commissione.

Deve tuttavia far presente che il Governo ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna e, pertanto, il seguito della discussione deve essere rinviato.

Susanna CENNI (PD) fa presente che le risoluzioni presentano numerosi aspetti comuni e che quindi sugli indirizzi da impartire al Governo vi è un ampio consenso dei gruppi.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia l'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che i deputati Cenni e Fogliato hanno presentato una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci. Propone pertanto alla Commissione di convocarsi oggi, alle ore 13,30, per esaminare tale proposta, al fine di portare a conclusione il lavoro svolto sull'argomento.

La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla situazione del mercato delle sementi e degli agrofarmaci.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte che la Commissione inizierà oggi l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento.

Fa presente quindi che gli onorevoli Cenni e Fogliato hanno predisposto una proposta di documento (*vedi allegato 3*), già inviata a tutti i componenti della Commissione.

Susanna CENNI (PD), nel ringraziare il collega Fogliato per il contributo all'elaborazione del testo e i colleghi che hanno fornito utili indicazioni, osserva che l'indagine ha senz'altro posto in risalto l'esigenza di una razionalizzazione del mer-

cato e i limiti di alcuni strumenti oggi disponibili. Sottolinea infine le proposte indicate nelle conclusioni, e in particolare quelle relative a tavoli di lavoro che comprendano tutti i soggetti interessati.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) fa presente che gli elementi e i dati raccolti nelle audizioni confermano sostanzialmente le criticità avvertite dalla Commissione nel funzionamento dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, che la avevano indotta appunto ad avviare l'indagine. Nel ricordare che le sementi e degli agrofarmaci sono mezzi tecnici indispensabili per le aziende agricole e fattore rilevante dei costi di produzione, sottolinea che i relativi mercati appaiono controllati dalle multinazionali, come emerso da numerose audizioni.

Sottolinea in proposito il diverso andamento dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci, che crescono in modo lineare e rettilineo, e dei prezzi dei prodotti agricoli, che è invece caratterizzato da sensibili oscillazioni, come chiaramente indicato dai dati forniti dall'ISMEA. Tali andamenti sembrano rispondere a due logiche di mercato differenti: il secondo fluttuante secondo le logiche del mercato e il primo rettilineo, come se non ci fosse concorrenza.

Tenuto conto degli elementi emersi dall'indagine, che risultano indicare un abuso di posizione dominante, chiede che la Presidenza trasmetta gli atti dell'indagine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ringraziare i colleghi che hanno lavorato al documento conclusivo, annuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Teresio DELFINO (UdCpTP), associandosi all'apprezzamento per i colleghi, annuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Marcello DI CATERINA (PdL) parimenti si associa ai ringraziamenti ai colleghi e preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo.

Paolo RUSSO, *presidente*, facendo presente che darà seguito alla richiesta del deputato Fogliato, pone in votazione la proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari del 5 dicembre 2012 a pagina 151, prima colonna, alla quarantatreesima riga, la parola: « risotti » si intende sostituita dalla seguente: « ridotti ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (C. 5535-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2013 (C. 5534-bis-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

considerato che, in sede di esame in prima lettura la Commissione aveva richiesto che:

venisse soppresso il disposto (articolo 12, comma 30), che abroga i due regimi agevolativi previsti dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) per le società agricole, quali la tassazione catastale e gli incentivi per lo sviluppo delle attività connesse, sopprimendo, in via subordinata, la retroattività delle disposizioni ivi recate;

venisse soppressa la retroattività delle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 29, prevedendo un regime agevolato per le locazioni di terreni concessi ai giovani per

uso agricolo, con l'esclusione dell'applicazione dell'incremento del reddito dominicale e agrario qualora i terreni siano concessi in locazione a giovani agricoltori per almeno cinque anni;

venisse previsto il differimento della sospensione delle procedure esecutive e delle azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), prevista dall'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

si disponesse l'attribuzione al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) delle funzioni e dei compiti già affidati al soppresso Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), compresi quelli concernenti il settore delle sementi elette, provvedendo alla soluzione delle criticità emerse in relazione all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

si incrementasse di 20 milioni di euro a decorrere dal 2013 lo stanziamento

recato dalla Tabella C per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

venisse introdotto un regime agevolato, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, per l'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, condizionato alla progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;

venisse prevista la proroga al 31 dicembre 2015 del Commissario straordinario per la gestione delle quote latte;

venissero previsti ulteriori specifici stanziamenti per politiche attive nel settore ittico;

preso atto che il testo trasmesso dal Senato:

con i commi 227 e 229 dell'articolo 1, ha previsto una nuova autorizzazione di spesa, pari a 400.000 euro per il solo anno 2013, destinata a finanziare la stipula di convenzioni tra il Dicastero agricolo e le associazioni di categoria della pesca, destinando, per il 2013, la somma di 30 milioni di euro al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca;

con il comma 269 dell'articolo 1 ha modificato le competenze del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che acquisisce anche le funzioni in materia di sementi elette, assegnate all'Ente risi al momento della soppressione dell'INRAN. Con la modifica apportata dal Senato si modifica infatti la norma ora in vigore, sopprimendo l'attribuzione all'Ente risi di tali competenze e

unificando, di conseguenza, in capo al CRA tutte le funzioni precedentemente svolte dall'INRAN. Si sopprime inoltre la disposizione che aveva posto il personale dell'INRAN in mobilità. Ne consegue l'ampliamento anche dell'ambito di applicazione della disciplina sul trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al CRA;

con il comma 392 dell'articolo 1 viene disposta un'ulteriore proroga, pari a sei mesi, dei poteri del Commissario straordinario per le quote-latte che, nominato sulla base all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, dovrebbe decadere dall'incarico il 31 dicembre prossimo (termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2010 e successivamente prorogato al 31 marzo 2011 con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, al 31 dicembre 2011 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011e, infine, al 31 dicembre 2012 con l'articolo 29-*ter* del decreto-legge n. 216 del 2012;

con i commi 513 e 514 dell'articolo 1 si interviene sul regime fiscale delle società agricole, nel senso di prevedere l'abrogazione, non più dal 2013, ma dal 2015 delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci;

ribadita l'esigenza di trovare una soluzione anche per le ulteriori problematiche indicate nel parere espresso in prima lettura,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali.**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI**

La XIII Commissione,

premessi che:

il dissesto idrogeologico rappresenta una delle principali emergenze del Paese ed è legato alla particolare conformazione geologica del territorio, alla fragile e mutevole natura dei suoli, all'acuirsi delle variazioni climatiche estreme ed all'aumento, per frequenza ed intensità, degli eventi calamitosi;

la tutela e la sicurezza del territorio italiano, unitamente alla tutela delle acque, rappresentano un interesse prioritario della collettività; il suolo è una risorsa ambientale non riproducibile, la cui trasformazione produce effetti permanenti su ambiente e paesaggio;

l'incuria, la mancata prevenzione, l'insufficiente manutenzione del territorio, il degrado, la cementificazione e l'abusivismo costano al nostro Paese ogni anno morti e oltre 4 miliardi di euro;

per i prossimi decenni sono previste sensibili alterazioni della temperatura e delle precipitazioni e un aumento dei fenomeni meteorologici estremi e il settore agricolo sarà direttamente interessato da questi cambiamenti, data la forte dipendenza dalle condizioni climatiche che influenzano la crescita e la produttività delle colture;

si tratta di un quadro estremamente allarmante che ripropone in maniera ferma l'esigenza di una valida opera di prevenzione;

gli eventi calamitosi hanno una pesante ricaduta sull'economia agricola nazionale e le imprese agricole si trovano a fronteggiare una notevole contrazione del reddito disponibile causato dalla perdita dei raccolti e degli animali e dai danni ai terreni e ai beni necessari all'attività che, in assenza di adeguati sostegni per la ripresa, rischiano di essere abbandonate per mancanza di risorse;

quello che sta per concludersi è stato un anno molto difficile per il sistema agroalimentare, caratterizzato da eventi calamitosi che hanno messo a dura prova le imprese del settore;

si sta tuttora monitorando la reale entità dei danni alle strutture cooperative, ai macchinari, alle scorte di magazzino e ai prodotti finiti, danni che vanno ad aggiungersi a quelli alle produzioni agricole riscontrati nelle singole aziende dei soci;

con gli ultimi nubifragi autunnali si ritiene che possano superare i 3 miliardi di euro i danni provocati dagli eventi estremi nel 2012 (con neve e ghiaccio che hanno bloccato l'Italia durante l'inverno) e poi da caldo e siccità estivi che hanno bruciato i raccolti mentre in quest'ultimo mese le alluvioni hanno continuato a provocare danni ingenti all'agricoltura. Alluvioni e siccità sono le facce della stessa medaglia che vanno affrontate con interventi mirati sul territorio e sul settore primario;

risulta particolarmente grave la situazione del comparto agricolo (semina-

tivi, ortofrutta, vitivinicolo, florovivaismo), zootecnico e dell'acquacoltura, ma anche nel settore dell'agroindustria e dell'industria alimentare, poiché l'intensità delle precipitazioni e le acque di inondazione sono state causa di ingenti danni alle strutture agricole, ma anche al patrimonio di scorta, soprattutto foraggi, farine, gasolio agricolo e macchine e attrezzature;

la situazione presenta danni anche alla viabilità rurale e alla rete idraulica scolante aziendale ed interaziendale;

in alcuni casi molte imprese agricole e le relative attività risultano pressoché distrutte per cui, stante la difficoltà del momento, viene addirittura messa in dubbio la ripresa delle attività. In molti casi pertanto, al danno si aggiunge la perdita di posti di lavoro, poiché gli interventi di ripristino si presentano importanti e privi di un adeguato sostegno finanziario;

è quindi urgente intervenire con un provvedimento straordinario che assegni risorse adeguate, pari ad almeno 150 milioni di euro, per consentire un immediato sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali ad integrazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo di solidarietà nazionale;

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza con un'iniziativa normativa straordinaria che, mediante l'assegnazione delle necessarie risorse, disponga:

a) la concessione di adeguati e sufficienti contributi per le imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della pesca aventi sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà;

b) la concessione di adeguati e sufficienti contributi per il ripristino delle condizioni di coltivazione e quindi per la riparazione degli argini, delle sistemazioni, dei terrazzamenti e ciglionamenti, la ripulitura dei terreni e tutte le operazioni necessarie per il ripristino e la salvaguardia delle coltivazioni;

c) il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

d) la sospensione dei termini amministrativi e dei termini per gli adempimenti e i versamenti relativi ad obbligazioni di carattere tributario, previdenziale e assistenziale per le imprese agricole aventi le strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 e che abbiano subito gravi danni alla produzione, alle scorte e ai beni mobili ed immobili strumentali all'attività di loro proprietà;

ad adoperarsi al fine di concordare con gli istituti di credito una moratoria sulle rate dei mutui per aiutare tutte le aziende colpite dai danni alluvionali nel mese di novembre 2012;

ad aprire un negoziato con l'Unione europea per verificare la possibilità di una rimodulazione dei finanziamenti assegnati al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ad alcune organizzazioni comuni di mercato (OCM), come l'OCM vino e l'OCM ortofrutta, al fine di destinare le risorse rimodulate agli interventi necessari per la ripresa economica delle attività agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2012.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Obiettivi dell'indagine conoscitiva.**

La XIII Commissione Agricoltura ha deliberato, il 18 novembre 2010, di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Tra i molti problemi del settore agroalimentare, uno dei principali è infatti individuabile nella sperequata distribuzione del valore all'interno delle filiere, a sua volta determinata dai diversi gradi di organizzazione economica che caratterizzano i vari componenti delle medesime filiere.

In questo senso, il contrasto più evidente è rappresentato dalla forte polverizzazione delle imprese agricole, cui si contrappone la crescente tendenza alla concentrazione dei soggetti che operano a monte e a valle della fase agricola: coloro cioè che forniscono gli strumenti della produzione agricola (aziende produttrici di sementi e di agrofarmaci), l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e, soprattutto, gli operatori della distribuzione. Tale situazione incide pesantemente nei rapporti contrattuali all'interno delle filiere dove gli agricoltori (la cui situazione è assimilabile al regime di concorrenza perfetta e, in specie, al cosiddetto «*oligopolio atomistico*») devono confrontarsi con soggetti che, di fatto, operano in regime di oligopolio e che, pertanto, svolgono, sempre e comunque, il ruolo di *price maker*.

La presenza di soggetti operanti in evidente regime di oligopolio caratterizza, in particolare, il settore di alcuni importanti fattori produttivi come le sementi e

gli agrofarmaci, ove negli ultimi anni si sono registrati imponenti processi di concentrazione che hanno viste coinvolte imprese organizzate su basi multinazionali.

L'indagine conoscitiva ha voluto, *in primis*, appurare se tale situazione non abbia inciso sull'andamento dei prezzi dei suddetti fattori di produzione che, infatti, nel tempo si sono evoluti, mostrando crescite tendenziali rilevanti rispetto a quelle registrate per i prezzi alla produzione e, quindi, a scapito delle ragioni di scambio – e dei redditi – degli agricoltori.

Tale fenomeno, evidentissimo nel lungo periodo, ha continuato a manifestarsi anche negli ultimi anni, nonostante la particolare congiuntura che, nel 2008, ha riportato, sebbene per pochi mesi, i prezzi agricoli sui livelli della prima metà degli anni ottanta.

La Commissione Agricoltura ha ritenuto, inoltre, di particolare importanza e interesse acquisire i necessari elementi di conoscenza riguardo alla struttura delle imprese che operano nel settore, al fine di verificare l'esistenza di situazioni di oligopolio e, quindi, di eventuali posizioni dominanti sul mercato di tali fattori produttivi agricoli e di acquisire dati, informazioni e valutazioni sui fattori principali chiamati in causa, dall'andamento della domanda e dell'offerta delle sementi e degli agrofarmaci al funzionamento dei relativi mercati nonché sulle norme legislative che regolano i medesimi settori.

Si è, inoltre, voluto approfondire ogni elemento utile alla esatta comprensione del fenomeno della formazione e della

evoluzione dei prezzi di tali fattori produttivi, con riguardo sia allo scenario globale sia al mercato nazionale.

Una specifica attività conoscitiva è stata poi attivata per acquisire ogni possibile informazione utile all'analisi della eventuale presenza di elementi distorsivi, di interferenze di mercato, di attività di orientamento oppure irregolari o scorrette o della eventuale presenza di strategie mirate ad alterare artificialmente il livello della produzione, commercializzazione, distribuzione delle sementi e degli agrofarmaci.

2. Svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Per le finalità in precedenza indicate, la Commissione ha proceduto all'audizione delle rappresentanze dei seguenti soggetti:

organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Filiera agricola italiana (Fagri) e organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Uncicoldiretti (14 dicembre 2010);

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (26 gennaio 2011);

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) (26 gennaio 2011);

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (2 febbraio 2011);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (2 febbraio 2011);

Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (1° marzo 2011);

Associazione nazionale delle imprese agrofarmaci (Agrofarma) (2 marzo 2011);

Autorità garante della concorrenza e del mercato (16 marzo 2012);

Associazione italiana sementi (Assosementi) (23 marzo 2011);

Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (18 maggio 2011);

SIS-Società italiana sementi Spa (19 maggio 2011);

Istituto nazionale di statistica (Istat) (24 maggio 2011);

Associazione sementieri mediterranei (Asseme) (13 luglio 2011);

Conferenza delle regioni e delle province autonome (14 luglio 2011);

BASF Italia Srl (6 marzo 2012).

2.1. Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Filiera agricola italiana (Fagri) e delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti (seduta del 14 dicembre 2010).

Per la Coldiretti è intervenuto il responsabile dell'area ambiente, territorio e consumi, Stefano Masini, che ha denunciato il mercato delle sementi e quello correlato dei fitofarmaci per la loro struttura oligopolistica e ha lamentato la tendenza in atto alla riduzione della base genetica utilizzata (persi i tre quarti delle varietà genetiche) da un'agricoltura che, invece, deve mantenersi plurale, differenziata e di qualità.

Diverse le motivazioni che, secondo la Coldiretti, devono far sì che le politiche si indirizzino verso una conservazione della ricchezza fitogenetica, da attuarsi anche con il coordinamento delle disposizioni in vigore: la necessità di assicurare la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico; l'opportunità di garantire la libertà imprenditoriale organizzativa (fortemente menomata, come ha testimoniato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel provvedimento n. 7432 del 1999 sul comparto bieticolo-saccarifero); l'obbligo di dar corso al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'ali-

mentazione e l'agricoltura (adottato dalla Conferenza della FAO nel 2001 e ratificato con la legge n. 101 del 2004).

Il rappresentante della Coldiretti ha concluso segnalando la questione relativa alle sementi certificate, che vengono vendute all'agricoltore accompagnate da clausole di tutela brevettuale (che non ne consentono l'uso per la produzione di semi), in aperta contraddizione con i principi internazionali della *farmer's exemption*.

È intervenuto, quindi, per la Confagricoltura, il responsabile del settore agrofarmaci, Luigi Tozzi, che ha descritto il mercato del settore, l'entità dell'utilizzo di fitofarmaci e l'incidenza, sull'intera spesa per mezzi tecnici, della spesa sostenuta dagli agricoltori per gli stessi fitofarmaci; ha illustrato, quindi, l'andamento crescente del prezzo connesso sia ai cospicui investimenti per la ricerca di prodotti a minore impatto ambientale che all'andamento del prezzo del petrolio. Crescente in modo costante è risultato anche il costo delle sementi.

Piuttosto, e in entrambi i mercati, la caratteristica rilevata è quella di una forte concentrazione da parte dell'offerta, che tuttavia non avrebbe determinato atteggiamenti speculativi e scorretti a danno delle aziende: resta la necessità di un'attivazione da parte delle aziende agricole, che l'associazione avrebbe accolto avanzando una proposta di aggregazione della domanda (nel progetto « futuro fertile »), che dovrebbe interessare un totale di 350 mila ettari per 500 milioni di euro di fatturato complessivo.

Per la CIA è stato ascoltato il responsabile del settore ortofrutticolo, Giuliana Roncolini, che ha concentrato il proprio intervento essenzialmente su due punti.

La prima questione è la ricerca pubblica, in precedenza svolta da università o istituti agrari e che ormai tende a scomparire, lasciando il campo alle multinazionali private che impongono, non solo i prezzi, ma anche i propri indirizzi colturali, rischiando di far scomparire varietà di sementi di mais o grano che contribuiscono a costituire la « specificità italiana ».

La seconda è il rafforzamento della parte agricola, che non può da sola fronteggiare le multinazionali: necessaria è in questo caso la definizione di « contratti quadro », attraverso la mediazione del Ministero in sede di tavoli di filiera.

Per la Fagri è intervenuto il presidente, Gianfranco Grieci, che ha ricordato i costi che l'agricoltore deve sopportare per completare il ciclo di raccolta. Ogni anno su un ettaro coltivato si riesce a ricavare non più di 600 euro che, detratti i costi di produzione, danno un utile di 40-50 euro. Per quanto riguarda il mercato delle sementi, sussiste una forte concentrazione a fronte di una domanda per lo più polverizzata. Risulta, quindi, importante che venga attuata una politica di detassazione solo a favore di quelle imprese che vendono agrofarmaci sul mercato interno a prezzi concordati con il Ministero agricolo e con le autorità per i prezzi di mercato. Occorrerebbe, poi, rivedere in sede comunitaria i criteri di assegnazione dei premi in modo da incoraggiare la qualità delle produzioni, sostenendo, nello specifico, la produzione biologica. Ritiene, inoltre, che non debba essere sottovalutato il problema relativo alla commercializzazione dei prodotti, favorendo l'immissione sul mercato di materia prima italiana, che è sicuramente certificata e controllata.

Per Fedagri-Confcooperative è intervenuto il rappresentante del dipartimento economico-normativo, Edmo Tersì. L'intervento ha posto in risalto che a livello mondiale le società che operano nel campo e che continuano ad investire in ricerca sono poche. In Italia esiste un solo gruppo che mantiene una propria unità di ricerca, ma gli investimenti non sono all'altezza degli altri *competitor* stranieri. I costi per l'immissione sul mercato di una nuova molecola sono elevatissimi. L'Unione europea, inoltre, con alcuni provvedimenti normativi, tra i quali la direttiva 1991/414/CE, ha attivato un meccanismo di copertura brevettuale delle molecole presenti sul mercato, con una incisiva riduzione dei principi attivi disponibili sul mercato, passati da 1.084 agli attuali 350. A ciò si aggiunge che il rego-

lamento n. 1107/2009 (all'epoca prossimo all'entrata in vigore) ha previsto un innalzamento delle soglie di accesso alla registrazione di alcune sostanze attive. Queste due innovazioni determineranno un ulteriore restringimento dell'offerta di prodotti disponibili. Sintetizza, quindi, la situazione, affermando che il mercato è caratterizzato da molecole innovative in mano a pochissimi attori, molto specifiche come bersaglio, e molecole di ricerca datate, distribuite da soggetti che ne detengono sintesi e dossier tossicologici. Ha aggiunto, inoltre, che sul mercato in esame giocano un ruolo particolare i diversi disciplinari di produzione, capaci di imporre al produttore protocolli sempre più stringenti, rafforzando situazioni di oligopolio o monopolio. A fronte di una produzione concentrata in pochissimi attori, sussiste, invece, una rete di distribuzione particolarmente capillare; occorrerà, quindi, anche su sollecitazione dell'Unione europea, migliorare la qualità e la sicurezza dei punti vendita. In tal senso, rileva che le cooperative operano come coordinamento e aggregazione della domanda, offrendo alle imprese agricole la possibilità di procedere ad acquisti collettivi. Sottolinea, quindi, che l'Italia è tra i primi Paesi produttori di sementi nell'Unione europea e ha, quindi, nell'ambito della riproduzione di colture da seme, il primato assoluto nella produzione di cereali. Il mercato in tale settore è simile a quello degli agrofarmaci, con una forte concentrazione sul versante dell'offerta e una incisiva frammentazione su quello degli acquirenti. In tale ambito emerge l'esigenza di investire risorse pubbliche nel settore della ricerca, anche al fine di contrapporre al privato alternative valide, ribadendo, altresì, che nell'utilizzo degli organismi geneticamente modificati, deve essere lasciato proprio allo Stato il compito di fare ricerca e di favorire le migliori soluzioni tecniche innovative di miglioramento genetico. Rileva, infine, che per quanto gli operatori agricoli possono aggregarsi tra di loro per rafforzare il loro potere di scelta, occorre favorire processi virtuosi di filiera dove il seme certificato è in grado di dare

garanzia di identità varietale, rintracciabilità garantita e qualità del prodotto.

2.2. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) (seduta del 26 gennaio 2011).

In audizione è intervenuto dapprima il Commissario straordinario dell'INRAN, Amedeo Gerolimetto, il quale ha comunicato che la fase transitoria, legata alla fusione dell'Istituto con l'Ente delle sementi elette, è stata completata in modo da ridurre i costi e, al tempo stesso, preservare il capitale umano ivi impiegato. Ha sottolineato, però, che occorre garantire al nuovo ente le risorse necessarie per svolgere i compiti ad esso assegnati, pena l'impossibilità di conseguire gli obiettivi fissati per legge.

È intervenuto, quindi, l'esperto per l'attività sementiera dell'Istituto, Pier Giacomo Bianchi, il quale ha ricordato il valore strategico delle sementi e il quantitativo di materiale sementiero prodotto dall'Italia, il cui livello qualitativo risulta particolarmente elevato. Talune novità introdotte in ambito europeo stanno portando a una riduzione dei quantitativi di sementi con il rischio che ci saranno meno risorse da dedicare alla ricerca; a ciò si aggiunge che nel 2011 per alcune tipologie di sementi è venuto meno l'aiuto comunitario alla produzione. Rileva, inoltre, che anche le modalità di registrazione delle varietà presentano taluni profili problematici e chiede, al riguardo, che si intervenga sulla relativa normativa al fine di garantire che i proventi versati dai costitutori al Ministero dell'economia e delle finanze vengano effettivamente versati alle istituzioni che effettuano le prove per l'iscrizione. Conclude affermando che nel settore si può registrare una concentrazione di attività e una riduzione degli operatori (ciò vale soprattutto nel settore del mais).

È intervenuto poi il direttore generale dell'INRAN, Salvatore Petroli, che ha sottolineato come la situazione di oligopolio

che caratterizza il mercato è dovuta prevalentemente al venir meno di forme di supporto agli agricoltori in ragione delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ha sottolineato, quindi, la necessità di recuperare il finanziamento che prima ricevevano dalle regioni, ma che è stato sottratto in base all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010), ritenendo, inoltre, necessario rivedere il taglio del 50 per cento disposto per tutti gli enti di ricerca, considerata l'importanza strategica della ricerca nel settore.

2.3. *Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura in agricoltura (CRA) (seduta del 26 gennaio 2011).*

È intervenuto il direttore del dipartimento di biologia e produzioni vegetali del Consiglio, Elisabetta Lupotto, che ha fatto un panorama generale sul mercato delle sementi certificate, ricordando che la produzione più consistente è realizzata negli USA, seguiti dalla Cina e dal Giappone, e che il mercato è in mano ad una cerchia ristretta di multinazionali, anche in ragione dei cospicui investimenti in ricerca che il settore richiede. In Europa una situazione di eccellenza può essere vantata dall'Olanda; in Italia vi è una storica tradizione nel miglioramento genetico delle principali colture agrarie. L'attività di certificazione ha apportato notevoli vantaggi alle colture, assicurando uniformità e salubrità del prodotto; i costi sono però elevati se si considerano non solo le spese per la ricerca, ma anche quelle per la registrazione. Ciò comporta una forte dipendenza dell'Italia dal mercato estero, con una quota del 40 per cento per le orticole e del 30 per cento per il mais e le foraggere. Sottolinea l'importanza della ricerca nel settore e la necessità che la stessa sia sempre collegata con le esigenze della realtà produttiva; il raccordo con le filiere produttive deve costituire il motore di ricerca della costituzione varietale at-

tuale, in modo da dare al mercato le conoscenze necessarie per fare il salto di qualità per la riqualificazione del settore. Sollecitata da talune domande dei deputati in ordine alla possibilità di permettere in ambito locale la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione e alla necessità di meglio raccordare la ricerca pubblica e privata con le esigenze del mercato, il direttore ha sottolineato che occorre ben distinguere se si tratta di una varietà da conservazione e non di una deviazione dalla varietà coltivata e che è opportuno affidarsi maggiormente al sistema nazionale di ricerca che, a sua volta, deve meglio raccordarsi con il mercato produttivo. Ha ricordato, infine, che per mantenere il nostro primato di qualità in Europa, occorre incentivare il miglioramento genetico e la registrazione della novità varietale, riducendo i costi che gravano per l'iscrizione nel registro nazionale, presidio importante per la tutela del *made in Italy*.

È intervenuta, poi la ricercatrice presso il Centro di ricerca per la patologia vegetale di Roma del CRA, Elisa Conte, che, in merito al mercato degli agrofarmaci, ha sottolineato come i prodotti siano sempre più controllati e a basso rischio per la salute e l'ambiente. Lo sviluppo di un prodotto fitosanitario può richiedere anche dieci anni e dalle prove di laboratorio alla produzione industriale l'investimento può superare anche i 125 milioni di euro. Ciò determina la permanenza sul mercato di quelle sole industrie che possono difendere e promuovere un prodotto di qualità, spesso grazie anche a fusioni e a organizzazioni in *task force* per specifiche molecole o colture. Ricorda l'attività svolta nel settore dal CRA e auspica di poter continuare ad operare in settori che non sono di ritorno per le aziende produttrici, come per esempio le avversità emergenti, le colture minori, lo studio di tecniche a basso impatto, la salvaguardia dell'ambiente. In risposta alla richiesta di taluni chiarimenti in ordine alla sussistenza di un commercio illegale di agrofarmaci, la ricercatrice ha ricordato i controlli che vengono effettuati dal Ministero delle po-

litiche agricole alimentari e forestali attraverso lo svolgimento di analisi affidate a laboratori riconosciuti e l'elaborazione dei relativi dati effettuata dal CRA. Nell'ambito di tale attività si è riscontrato talora un uso improprio dei fitofarmaci, utilizzati per colture minori, differenti da quelle per le quali era stata data l'autorizzazione. Proprio in tale ambito il Ministero ha attivato un progetto per dare la possibilità di effettuare studi in funzione delle carenze individuate dalle regioni, in modo da arrivare ad un'esatta valutazione del rischio e ad un'autorizzazione per trattarle. Per quanto riguarda la formazione dei rivenditori, ricorda che la competenza è delle regioni, che hanno i propri corsi e le proprie materie e esami.

2.4. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) (seduta del 2 febbraio 2011).

È intervenuto il presidente dell'Istituto, Arturo Semerari, che ha illustrato due documenti, il primo sulla dinamica dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci, di rilevazione dell'Istituto, e il secondo sulla distribuzione e sulla quantità di fitosanitari e di sementi. Dai grafici si deduce un aumento dei prezzi dal 2000 sia delle sementi che dei fitofarmaci, leggermente superiore il primo rispetto al secondo. Se si effettua, però, un confronto con l'incremento in generale dei mezzi tecnici, si nota che dal 2006-2007 quest'ultimi sono aumentati di più rispetto all'aumento che ha interessato le sementi ed i fitofarmaci. Ciò è dovuto all'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti zootecnici, inclusi tra i mezzi tecnici, a causa dell'incremento dal 2008 del prezzo dei cereali. Confrontando, invece, i dati con il costo del lavoro, si nota che quest'ultimo è quello che ha avuto una maggiore crescita. Il raffronto con il prezzo dei prodotti energetici vede una crescita contenuta del prezzo dei carburanti ed elevata del prezzo dell'energia elettrica.

Ulteriore confronto effettuato è tra l'incremento dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci con i prezzi delle coltivazioni; il valore aggiunto che va a finire in mano agli agricoltori va riducendosi, anche se con una curva non stabile nel tempo, con una perdita di 12-13 punti percentuali nella capacità di competizione delle nostre imprese. Gli altri documenti, elaborati dall'ISTAT e dall'ENSE, mostrano una riduzione nella quantità di antiparassitari commercializzata e nell'utilizzo delle sementi certificate, in un rapporto, quindi, inversamente proporzionale con l'aumento dei prezzi dei prodotti. Ciò significa che vi sono situazioni oligopolistiche di vendita, a sfavore del settore agricolo. Suggestisce, quindi, di favorire forme di sviluppo della concorrenza dal lato della commercializzazione dei prodotti al fine di favorire una riduzione dei relativi prezzi.

2.5. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (seduta del 2 febbraio 2011).

È intervenuto il direttore generale dell'INEA, Alberto Manelli, il quale ha evidenziato la coincidenza tra le aziende produttrici di sementi e quelle di agrofarmaci. Esiste una situazione di concentrazione dell'offerta in ragione dell'elevato livello di investimenti necessari per poter entrare nel settore e per poter collocare il prodotto dopo le certificazioni e i controlli necessari. Ciò ha costretto le aziende ad attivare processi di fusione o di incorporazione.

In merito alle quantità vendute, sussiste una tendenza alla contrazione nell'ordine dell'1 per cento, mentre la crescita dei prezzi si attesta a più 8,4 per cento. All'interno dei costi di produzione di un'azienda agricola, la spesa per sementi e per agrofarmaci è pari al 15 per cento, con un aumento significativo del 5 per cento negli ultimi anni.

Il mercato europeo è molto più selettivo con una quantità di fitofarmaci autorizzata nettamente inferiore; le imprese produttrici europee, quindi, oltre che in

numero ristretto, sono così in grado di condizionare i prodotti che intendono collocare sul mercato. La regolamentazione attuale prevede l'obbligo per i produttori e per i distributori di informare il consumatore in ordine alle tipologie di prodotti venduti; non essendo, però, previste sanzioni, non sono molti i distributori che ottemperano a tale obbligo. Le conseguenze sono un utilizzo dei fitofarmaci non sempre perfettamente confacente alla tipologia di produzione e una riduzione delle sementi utilizzate, con conseguente perdita della biodiversità.

Interventi di carattere normativo non sempre sono in grado di rimuovere le cause che determinano la situazione di oligopolio del mercato considerato che le stesse vanno ricercate nella necessità da parte del settore di cospicui investimenti. Si potrebbe, però, intervenire sull'innovazione e sulla ricerca svolta dai centri italiani in modo da favorire il processo di produzione e di innovazione delle sementi da parte delle piccole imprese. Sarebbe, altresì, importante programmare interventi specifici per tutelare e sviluppare la biodiversità agraria.

Su sollecitazione e richieste di chiarimenti di taluni deputati, il Presidente dell'Istituto ha rilevato come si potrebbe immaginare di prevedere una diversificazione nell'offerta dei prodotti fitosanitari, alla stregua di ciò che è previsto per il settore farmaceutico, dove si è obbligati a presentare una diversità di prodotti farmaceutici al fine di garantire la libertà di scelta per il cittadino. Si potrebbe, poi, vigilare affinché non vengano siglati accordi di tipo monopolistico, favorendo, al contempo, una ricerca indipendente rispetto alle grandi aziende produttrici.

Quanto ad una politica di promozione di sementi sottoposte ad una certificazione meno selettiva, essa determinerebbe un aumento delle quantità commercializzate, purché garantite dal punto di vista sanitario, magari limitando la vendita a solo alcune zone del territorio. Ritiene, comunque, che sarebbe strategico un intervento normativo legato all'innovazione e alla

ricerca delle sementi, attraverso certificazioni *ad hoc* riservate a territori limitati e alla salvaguardia della biodiversità.

2.6. *Audizione dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (seduta del 1° marzo 2011).*

È intervenuto il presidente dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, Andrea Sisti, il quale ha rilevato che, oltre a sussistere un problema di concentrazione dell'offerta delle ditte che producono agrofarmaci, esiste anche un problema di informazione degli agricoltori, che spesso devono acquistare i prodotti senza una preventiva valutazione dell'esigenza dell'impiego. Sono, poi, previsti numerosi passaggi lungo la filiera che determinano un aumento dei prezzi e non permettono un utilizzo diretto degli stessi prodotti. Per le sementi valgono ragionamenti analoghi, unitamente ad altre problematiche legate alla perdita di biodiversità e ad una regolamentazione europea che prevede tre livelli di certificazione, con un costo notevole sia per la produzione che per l'impiego. Una liberalizzazione del settore potrebbe essere positiva, anche se non bisogna dimenticare che occorre garantire la qualità delle sementi utilizzate. Ha ricordato, poi, che la legislazione francese prevede che nell'ambito dell'associazione dei produttori vi sia una sezione specifica, dove deve iscriversi il personale tecnico richiesto di valutare al meglio l'utilizzo degli agrofarmaci.

È intervenuto, quindi, il consigliere dell'Ordine Enrico Antignati, che, dopo aver ricordato la legislazione in materia di agrofarmaci e le future evoluzioni, ha rilevato come in Italia il consumo di tali prodotti è superiore agli altri Paesi europei, tenuto conto, altresì, che i dati possono risultare sottostimati, considerata la mancanza di sanzioni nella trasmissione dei dati relativi alla vendita. Ritiene, quindi, che occorre avviare una seria riflessione su tutta la filiera dell'agrofarmaco, dalla sua immissione nel mercato

fino al suo utilizzo. Rileva come la normativa comunitaria sempre di più richieda l'assistenza di consulenti qualificati, anche al fine di applicare correttamente i protocolli di produzione integrata, consentendo la tracciabilità della responsabilità. A tal fine il Consiglio ha elaborato una proposta di articolazione della filiera d'uso di agrofarmaci che si impernia sull'asse consulenza tecnica, prescrizione dell'agrofarmaco e agrofarmacie. In sostanza, si prevede che l'uso dell'agrofarmaco sia subordinato alla prescrizione del dottore agronomo o forestale, che l'acquisto possa essere effettuato solo da utilizzatori professionali ed esclusivamente presso le agrofarmacie. Questo sistema, oltre a garantire l'attuazione della normativa comunitaria, permetterebbe di regolare il mercato degli agrofarmaci, introducendo una figura terza che non ha interessi diretti nella vendita come è per la prescrizione delle medicine da parte del medico.

2.7. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma) (seduta del 2 marzo 2011).

Il vicepresidente di Agrofarma, Andrea Barella, ha riassunto i dati principali del comparto (780 milioni di fatturato al rivenditore nel 2010, incidenza dell'agrofarmaco tra il 2 e il 12 per cento dei costi sopportati dall'agricoltore), rilevando che la produzione richiede investimenti ingenti in ricerca e sperimentazione, anche al fine dell'adeguamento alle nuove disposizioni europee che hanno fortemente ridotto il numero di principi attivi disponibili.

Esprime condivisione per una politica di agricoltura integrata purché questo non significhi solo agricoltura biologica. Quanto ai costi, occorre, inoltre, tener conto del frazionamento delle imprese agricole italiane, che le rende meno raggiungibili dal rivenditore e dei tempi estremamente lunghi per la riscossione dei pagamenti.

Su sollecitazione di taluni deputati, in ordine alla quantità di fitofarmaci commercializzata in Italia ha rilevato che il

cinquanta per cento delle vendite è costituito da rame e zolfo destinato al comparto vitivinicolo, prodotti di antichissima generazione, al punto che da alcuni non sono nemmeno considerati agrofarmaci. Proprio perché prodotti naturali richiedono un quantitativo di impiego abbastanza elevato, influenzando fortemente nel quantitativo complessivo di agrofarmaci utilizzati. Riguardo ai costi, ribadisce che l'eccessiva frammentazione dell'azienda agricola italiana costringe le imprese produttrici ad avere un punto vendita in ogni comune con enorme dispendio di risorse. Sottolinea, inoltre, i costi dovuti alla registrazione del prodotto. Auspica, quindi, una maggiore aggregazione delle aziende agricole, dei distributori e dei rivenditori. Rileva, poi, come il nostro Paese sia ricco di colture che richiedono lo studio e la sperimentazione di prodotti specifici, mentre gli altri Paesi europei si caratterizzano per l'estensione delle superfici e per la coltivazione di poche colture, quali, per esempio, le patate e i cereali. L'aumento dei prezzi negli ultimi dieci anni di circa il 15 per cento è al di sotto dell'inflazione e sconta l'aumento delle materie prime quali il rame. Ritiene, inoltre, che se è vero che vi è stato un aumento costante dell'1,5 per cento, il costo per l'agricoltore degli agrofarmaci si aggira intorno al 5-6 per cento, una percentuale ridotta rispetto agli altri costi da sopportare.

2.8. Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (seduta del 16 marzo 2011).

Il presidente dell'Autorità, Antonio Cetricalà, ha rilevato che nell'ultimo periodo il settore degli agrofarmaci e dell'industria sementiera ha registrato l'ingresso delle multinazionali con conseguente concentrazione dell'offerta, e un'osmosi, da un lato, tra i due settori e, dall'altro, tra questi e il settore farmaceutico. La dinamica competitiva si basa sullo sfruttamento e sulla difesa della proprietà intellettuale. A livello mondiale solo cinque compagnie controllano il 90 per cento delle colture

transgeniche, con due conseguenze, una positiva, e cioè l'aumento dell'efficienza tecnico-produttiva dell'offerta, l'altra negativa, legata alla condizione di oligopolio del mercato. Gli agricoltori hanno spesso pagato il prezzo di tale situazione se si considera che, in forza dei diritti di protezione intellettuale, essi non possono sfruttare le sementi di seconda generazione per la semina successiva senza che siano costretti a pagare i diritti brevettuali all'azienda produttrice.

Esistono tre tipologie di ditte sementiere. La prima categoria si caratterizza perché svolge una ricerca di base ai fini della realizzazione di materiale genetico e della successiva commercializzazione; la seconda è costituita da imprese che acquistano il materiale di base e lo moltiplicano, mentre la terza, nella quale sono ricomprese la prevalenza delle imprese, è rappresentata dalle ditte che acquistano diverse varietà di seme e lo rivendono con un proprio marchio. Sono stati quindi forniti taluni dati in ordine al numero di imprese del settore.

Per quanto riguarda la crescita del prezzo delle sementi, il presidente dell'Autorità ha rilevato che è cresciuto in maniera prevedibile e meno di altri fattori produttivi, quali i concimi, i mangimi e i salari. Nel complesso è però diminuita la redditività netta del settore agricolo, in quanto i costi dei fattori produttivi hanno avuto un aumento doppio rispetto ai prezzi.

Ricorda, quindi, l'indagine conclusa nel 1999 sul settore bieticolo-saccarifero e l'apertura di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante nel settore dei fitofarmaci. Il relativo mercato è troppo puntiforme perché ogni singolo agricoltore costituisce un centro di domanda autonomo; questa la ragione per cui i prezzi dei fungicidi, degli insetticidi e dei diserbanti sono più alti rispetto agli altri Paesi.

Dagli studi effettuati dall'Autorità emergono due tipi di problemi. Il primo, legato al giusto equilibrio che ci deve essere tra la protezione dei diritti intellettuali e la libertà di mercato; con la

prima vi è una concorrenza di tipo dinamico, in quanto chi arriva prima con la ricerca può sfruttare economicamente il bene; la concorrenza statica si fa, invece, sul prezzo e quindi solo quando cadono i diritti di tutela. Il secondo problema deriva dalla struttura troppo concentrata dell'offerta; in tali casi è difficile provare l'esistenza di intese. L'unica maniera per contrastare il fenomeno è rafforzare la domanda creando centrali di acquisto o consorzi.

2.9. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana sementi (Assosementi (seduta del 23 marzo 2011).

È intervenuto il segretario dell'Assosementi, Marco Nardi, il quale, dopo aver ricordato il ruolo dell'associazione, ha rilevato che l'attività sementiera è chiamata a svolgere tre funzioni: la ricerca di nuove varietà, la loro commercializzazione e la loro rintracciabilità.

Il fatturato delle aziende sementiere è di circa 600-650 milioni; negli ultimi anni ha registrato una contrazione dovuta alla riduzione delle superfici coltivate (per esempio la coltura della barbabietola da zucchero ha perso oltre due terzi della superficie coltivata, mentre il grano duro ha registrato una riduzione di 500-600 mila ettari di terreno). A ciò si aggiunge che l'interscambio con l'estero nel settore è in passivo, con un *deficit* legato a colture importanti (mais, sementi ortive, sementi foraggere) e un avanzo per le sementi di orticole e di barbabietola da zucchero. L'unico settore in cui viene registrato un saldo netto è il riso.

Strategica risulterà nel prossimo futuro l'innovazione genetica, considerato l'aumento della popolazione mondiale e il cambiamento negli stili alimentari. Occorre, quindi, puntare su varietà meglio resistenti ai cambiamenti climatici, ai patogeni o che consentono di produrre una maggiore quantità di cibo.

Quanto alla politica interna del Paese, l'Associazione ha visto con una certa preoccupazione l'accorpamento dell'ENSE

nell'INRAN per timore di non avere più un'immediata e specifica rispondenza alle esigenze del settore. Sottolinea inoltre che per problemi di carattere burocratico le somme che vengono versate al Tesoro dalle ditte sementiere per l'iscrizione nel registro delle varietà non vengono poi versate alle istituzioni chiamate ad effettuare le prove. Tale carenza è stata negli ultimi anni compensata da risorse provenienti dal Ministero delle politiche agricole, sulle quali, però, da ultimo, si sono abbattuti i tagli previsti dal Governo. Evidenza, quindi, il problema della penuria di risorse disponibili per la ricerca in Italia, nonostante l'agricoltura italiana punti sempre di più la sua attività sulla qualità e sul *made in Italy*. Inoltre, esiste un problema interno alle stesse aziende sementiere che non sono ancora riuscite ad organizzare una raccolta delle *royalty* cioè dei diritti sulle varietà impiegate.

2.10. *Audizione dei rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (seduta del 18 maggio 2011).*

Il presidente del Collegio, Roberto Orlandi, ha sottolineato come nel prossimo futuro sarà necessario aumentare la produttività, considerato il *trend* di crescita della popolazione mondiale; ciò richiederà l'utilizzo di maggiori quantità di agrofarmaci, di concimi, di sementi maggiormente selezionate. Rileva che tale mercato presenta una situazione di oligopolio che determina un aumento dei prezzi per il consumatore finale, in questo caso l'agricoltore.

In ordine all'autonomia del Paese nel settore delle sementi, considerando che per le essenze orticole l'Italia già dipende dalla competenza olandese, ritiene essenziale difendere per lo meno la competenza italiana nel settore cerealicolo. Probabilmente in un prossimo scenario futuro, l'Italia diventerà riproduttore di brevetti terzi al fine di adattare alle condizioni mediterranee le tecnologie altrui.

Propone, considerato l'elevato consumo di agrofarmaci nel Paese, che venga previsto a livello normativo l'obbligo di prescrizione degli agrofarmaci da parte di figure tecniche, come quella dell'agronomo forestale e del perito agrario. Fa presente, al riguardo, che esiste una misura nei piani di sviluppo rurale, la numero 114, dedicata alla consulenza aziendale, che ha carattere obbligatorio e che potrebbe essere destinata alla copertura delle spese aggiuntive che l'agricoltore dovrebbe sostenere chiamando un perito per decidere se e quale agrofarmaco acquistare.

Il vicepresidente del Collegio, Lorenzo Gallo, ha fatto presente che nel settore delle sementi convenzionali quattro aziende rappresentano il 40 per cento del mercato esistente; il *trend* dei prezzi ha fatto registrare un aumento inferiore rispetto agli altri mezzi tecnici, in quanto il mercato risulta meno legato alle materie prime e più alla sperimentazione e ricerca. L'abbandono delle sementi certificate ha fatto sì che nel Paese entrino sempre più spesso sementi non di produzione italiana, con il rischio di un arretramento rispetto all'esigenza tutela del *made in Italy*.

Sugli agrofarmaci, la concentrazione dell'offerta non è ancora così forte; il costo della ricerca incide fortemente sulla concorrenzialità del sistema, considerato inoltre che la normativa europea ha messo al bando circa il 30 per cento delle sostanze utilizzate prima dell'entrata in vigore della direttiva 91/144/CEE.

Sottolinea, quindi, come il consumo di agrofarmaci sia tra i più alti in Europa e che è riscontrabile un commercio illegale di tali prodotti, spesso provenienti dall'estero, dove i prezzi sono nettamente inferiori. Auspica che l'entrata in vigore delle nuove normative europee in materia di autorizzazione e immissione in commercio di fitofarmaci possa rendere più stringenti ed effettivi i controlli, considerato che ogni Stato dovrà stilare un piano di azione nazionale nel quale dovranno essere esplicitati tutti gli interventi per un uso più consapevole dei fitofarmaci e per una loro riduzione. Ricorda, infine, che i fattori che incidono negativamente sulla

formazione dei prezzi dei fitofarmaci sono la frammentazione della distribuzione dei prodotti e le ridotte dimensioni fondiarie delle aziende italiane. Riguardo alle sementi, poiché è caduto l'obbligo di utilizzo del seme certificato, il Paese rischia di perdere il primato anche nel riso e nel grano duro.

2.11. *Audizione dei rappresentanti della SIS-Società italiana sementi Spa (seduta di giovedì 19 maggio 2011).*

Il presidente della SIS-Società italiana sementi Spa, Gabriele Cristofori, dopo aver illustrato l'attività della società, ha ricordato le differenze che si riscontrano nel mercato delle sementi ibride, dominato da un numero limitato di aziende, attive nel settore degli agrofarmaci, e in quello delle varietà, dove le società attive sono in numero assai superiore e sono prevalentemente di proprietà italiana o europea.

Le superfici destinate alla produzione di sementi certificate è in calo, anche in considerazione che non esiste più uno specifico contributo europeo all'acquisto di tali sementi. Ciò determina un impoverimento per l'agroalimentare italiano, considerata la diminuzione di superficie coltivata a frumento duro. Ritiene che l'uso di sementi certificate sia particolarmente importante per garantire la qualità e la salubrità del prodotto.

Tra le specie in cui è palese l'avvio verso una fase di oligopolio, è da annoverare il riso, a causa della crescente diffusione della varietà Clearfield della multinazionale BASF. Tale metodologia provoca delle mutagenesi, a volte casuali, a volte indotte. Le varietà tradizionali italiane, il Carnaroli o il Volano, con l'inserimento di un carattere modificato con la tecnologia Clearfield e con la resistenza al Beyond, possono essere classificate come nuove varietà, mantenendo tutte le caratteristiche della varietà di provenienza ed essere vendute e commercializzate in completa autonomia dalla BASF.

Quanto all'aumento dei prezzi occorre considerare la differenza tra sementi

ibride e varietà; in quest'ultime le marginalità sono decisamente inferiori. Sulla mancata riduzione dei prezzi nonostante la contrazione della domanda incide particolarmente il costo della materia prima, dell'energia e della manodopera utilizzata per produrre. A ciò si aggiunge la concorrenza dei Paesi con costi produttivi decisamente più bassi. Per arrestare tale tendenza è necessario fornire agli agricoltori adeguate informazioni per il corretto utilizzo dei mezzi tecnici.

Conclude rammaricandosi della perdita in atto di superficie per semi di grano duro, particolarmente importante per la qualità dei prodotti italiani.

2.12. *Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (seduta del 24 maggio 2011).*

Il Presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, dopo aver lasciato agli atti le informazioni statistiche prodotte dall'Istituto, ha concentrato il proprio intervento sui seguenti tre temi: il mercato degli agrofarmaci, l'andamento dei prezzi e i costi sostenuti dalle aziende agricole per l'acquisto di beni strumentali; i risultati economici delle imprese.

Il mercato dei fitofarmaci si caratterizza per il commercio di circa 360 sostanze attive e 3 mila preparati, distribuiti da imprese che hanno finora mostrato un elevato grado di concentrazione: nel periodo 2003-2009 il 9 per cento delle imprese ha commercializzato il 50 per cento della distribuzione nazionale. Relativamente alla quantità annualmente distribuita, la sostanziale stabilità del dato generale maschera andamenti divergenti delle diverse categorie: in calo fungicidi, insetticidi e acaricidi ed erbicidi; marcatamente in crescita i prodotti innovativi a basso impatto ambientale; raddoppiati i prodotti biologici. Il diminuito utilizzo dei prodotti molto tossici o tossici è conseguente alle decisioni di politica comunitaria di incentivazione delle pratiche agronomiche di maggiore rispetto dell'ambiente, ma anche alla sostituzione delle

molecole di vecchia concezione con principi attivi di nuova generazione a ridotto impatto ambientale.

In merito al mercato delle sementi, per il periodo 2001-2009 la distribuzione delle stesse, che per l'80 per cento è più o meno stabilmente di provenienza nazionale, si è contratta del 5,8 per cento, con la diminuzione più rilevante nell'ultimo anno (-16,5 per cento nel 2009). Nella distribuzione del prodotto la concentrazione è ancora più marcata che per i fitofarmaci, dal momento che circa il 50 per cento delle sementi è distribuito dal 6 per cento delle imprese di settore.

Quanto, infine, all'andamento dei prezzi e ragioni di scambio, se si guarda la dinamica dei prezzi dei beni acquistati dalle imprese agricole, si vede come nell'ultimo decennio i prezzi misurati dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti acquistati sono aumentati di circa il 39 per cento: con un andamento contenuto nei primi 5 anni (+3 per cento annuo), seguito dopo il 2005 da una rapida accelerazione e con un picco nel 2008 (+11,8 per cento). I dati rivelano variazioni complessive molto simili dei due principali aggregati dell'indice dei prezzi dei prodotti acquistati – i beni di consumo intermedio e i beni di investimento – e risultano sostanzialmente in linea con l'aggregato di appartenenza dei beni intermedi anche l'andamento tendenziale dei prezzi di sementi e antiparassitari. Va solo aggiunto che questa relativa omogeneità nelle dinamiche di lungo periodo è associata a notevoli fluttuazioni cicliche sia per gli antiparassitari che per le sementi. Per quanto riguarda i dati più recenti, i prezzi degli antiparassitari e delle sementi nel 2010, dopo le diminuzioni registrate nei trimestri precedenti, hanno subito variazioni tendenziali positive alla fine dell'anno, che hanno portato il tasso tendenziale di crescita rispettivamente a +0,9 per cento e +2,5 per cento. Nello stesso periodo, decisamente più sostenuti sono stati invece i ritmi di crescita degli altri beni di consumo intermedio: +9,9 per i mangimi; una accelerazione ancora più marcata per i concimi; +6,8 per cento per carburanti e

lubrificanti. Per ciò che concerne la ragione di scambio, ovvero il rapporto tra l'indice dei prezzi dei prodotti venduti e l'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori, a partire dal 2003 esso ha invertito la tendenza favorevole alle aziende agricole che aveva caratterizzato il periodo precedente. Questo peggioramento è stato determinato tra il 2003 e il 2005 dalla diminuzione dei prezzi dell'*output*, e tra il 2008 e il 2010 dalla dinamica relativamente crescente dei prezzi dell'*input*. Sui risultati economici delle aziende, le dinamiche dei prezzi dell'*input* e dell'*output* hanno contribuito a delineare il quadro dei risultati economici. Per quanto riguarda l'incidenza dei costi intermedi sulla produzione, emerge un suo costante aumento a partire dal 2004, che tuttavia non impedisce – fino al 2006 – il contestuale incremento dell'indice del risultato lordo di gestione. Tale indicatore invece assume un andamento nettamente decrescente nel successivo biennio, pur mantenendosi prossimo al 54 per cento. Infine, per ciò che concerne la struttura dei costi intermedi, nel periodo 2002-2008 non emergono modifiche significative, pur in presenza di forti oscillazioni annuali. Fa eccezione l'anno 2008, caratterizzato da forti pressioni sui prezzi, con un netto incremento dell'incidenza del costo delle sementi (dall'11,9 per cento al 14,5 per cento, che rappresenta il valore massimo del periodo considerato) e, in misura inferiore, della componente energetica (dal 18,6 per cento al 19,3 per cento).

In risposta poi ai quesiti posti nel corso dell'audizione, il presidente dell'ISTAT ha riferito le seguenti ulteriori informazioni. Per sapere se – e come – le oscillazioni di talune variabili (come costi o prezzi) possano avere ricadute diverse sulle aziende in ragione della loro classe di appartenenza, bisognerebbe possedere dati disaggregati per dimensione, tipologia di azienda agricola, e territorio. A titolo di esempio, i dati in possesso dell'Istituto sui conti delle aziende agricole sono sufficientemente analitici da consentire di vedere se l'incidenza dei costi sia aumentata nelle piccole piuttosto che nelle grandi aziende;

ma poiché mancano, invece, i dati degli indici dei prezzi delle materie acquistate e delle materie vendute suddivisi per classe dimensionale o per tipologie di impresa, non è possibile sapere se l'aumento di un particolare prezzo abbia colpito più le piccole o le grandi aziende. In merito alla frammentazione delle strutture produttive del settore agricolo, va precisato che la questione della dimensione aziendale è una questione che tocca l'intero sistema economico italiano, che risulta nel suo complesso meno competitivo; come peraltro segnalato nell'annuale rapporto, il Paese trova nel sottodimensionamento delle imprese un fattore di freno in vari ambiti, come per le spese di ricerca e sviluppo, ma non soltanto in questo: si potrebbero ad esempio effettuare delle simulazioni, sulla base dei dati in possesso dell'Istituto, per verificare l'impatto della nuova PAC al variare delle dimensioni aziendali. Sul tema del ricambio generazionale, sarà il recente il censimento a consentire di conoscere le caratteristiche dei conduttori e capire se il problema demografico si annida in alcuni settori, e in quali territori. Relativamente infine all'esistente concentrazione delle imprese distributrici di fitofarmaci e sementi, la presenza di un cartello nella formazione dei prezzi andrebbe verificata attraverso – ove possibile – un confronto tra i dati nazionali e quelli di altri Paesi europei. La rilevazione di un differenziale nei rispettivi andamenti potrebbe, nel corso di dieci anni, segnalare l'esistenza di una manipolazione dei prezzi, e per quali prodotti.

Ulteriori risposte hanno fatto seguito a specifiche richieste.

Alla domanda se i prezzi degli *input* dell'agricoltura siano cresciuti più o meno rispetto ai prezzi degli altri settori, il direttore centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio estero e prezzi al consumo dell'ISTAT ha riferito che tra il 2004 e il 2010 l'aumento dei prezzi è stato: per il settore primario del 19 per cento; per il complesso dell'economia del 18 per cento; per l'industria leggermente più alto. È evidente che diverso significato avrebbe il dato sull'anda-

mento della ragione di scambio: sarebbe utile fare un confronto tra l'andamento della ragione di scambio italiana e quella di altri Paesi, come indicatore del posizionamento relativo delle nostre imprese.

Sulla cronica frammentazione delle aziende agricole, ha aggiunto il dirigente del Servizio agricoltura dell'ISTAT, nell'ultimo decennio si è affermata la tendenza verso la concentrazione, con un aumento della dimensione media delle aziende agricole – espressa in termini di superficie agricola utilizzata – molto marcato al Nord e meno al Sud, che è tuttavia in fase di recupero.

2.13. *Audizione dei rappresentanti dell'Associazione sementieri mediterranei (Asseme) (seduta del 13 luglio 2011).*

È intervenuto il rappresentante dell'Associazione sementieri mediterranei (Asseme), Enrico Lucconi, la cui attività consiste prevalentemente nella selezione sementiera con la tecnica tradizionale degli incroci di tipo mendeliano.

L'Asseme rappresenta quasi 50 associati, per la maggior parte attivi nella produzione di semi di grano duro e di riso, le due maggiori eccellenze italiane, e in misura minore nel settore delle leguminose e delle foraggere. In particolare, i soci dell'Asseme producono più del 60 per cento dei semi di grano duro certificato e circa il 40 per cento delle sementi italiane di riso. Taluni soci sono anche attivi come costitutori di varietà e come ricercatori.

Nel corso dell'audizione, sono state analizzate le due principali produzioni, per ognuna delle quali è stato illustrato il mercato e i punti di criticità.

Per il frumento, il mercato – nel quale è vero che si è verificata una progressiva riduzione delle varietà utilizzate, ma in ragione di una selezione di quelle di qualità più elevata e con un rendimento maggiore – è segnato da alcune questioni. In primo luogo, l'abolizione del premio comunitario per l'uso di sementi certificate ha indotto gli agricoltori ad orientarsi

verso l'utilizzo della granella prodotta, o del seme acquistato per uso zootecnico. Per comprendere lo stato attuale della produzione sementiera italiana di grano duro bastano alcuni dati forniti dall'ENSE: i quantitativi di sementi ufficialmente certificati di questo cereale sono stati, nella campagna di certificazione 2010-2011, pari a circa 1 milione e 800 mila quintali circa, ossia il 33 per cento in meno della campagna 2009-2010, nella quale a sua volta c'era stato un calo del 20 per cento sulla precedente campagna 2008-2009. Prima della riforma della PAC, nel 2003-2004 il seme di grano duro certificato ammontava a 4 milioni e 470 mila quintali. L'insufficiente produzione nazionale, che copre solo per un terzo le richieste provenienti dalla filiera della pasta, costringe all'importazione di un prodotto, che viene incorporato nella fabbricazione di una pasta alla quale è consentito di fregiarsi del marchio nazionale. Inoltre, la ricerca mondiale – come dimostra il settore del mais – è orientata verso la ricerca di semi geneticamente modificati o verso ibridi sterili, che rafforzano la posizione oligopolistica delle multinazionali e inducono ad un considerevole innalzamento del costo delle sementi: solo un forte sostegno della ricerca sia pubblica che privata da parte del Governo può contrastare l'ulteriore riduzione del parco varietale a disposizione degli agricoltori. La selezione di semi modificati – che sia per via transgenica o per via cisgenica è equivalente – richiede l'uso, per essere eseguita in forma rapida ed economica, di alcuni virus cosiddetti innocui, che, ricombinati con altri occasionali virus o batteri, possono produrre (e spesso producono) effetti devastanti sulla salute di uomini o di animali. Ne sarebbe un esempio il virus 35S *promoter*, utilizzato nella produzione di OGM, che ha creato grosse preoccupazioni in campo medico perché genera leucemie e tumori; un grave segnale sarebbero anche le pandemie, in precedenza sconosciute e incontrollabili, che si sono verificate da quando sono state introdotte queste tecniche.

Sul riso, la riforma della PAC ha imboccato, anche per questa produzione, la via dell'abolizione del premio per la produzione della semente certificata, a decorrere dal 2012, con prevedibile degrado della qualità commercializzata. L'introduzione nel mercato di nuove varietà non sufficientemente controllate può avere conseguenze nefaste di varia natura. Ne è un esempio l'utilizzo del riso Clearfield, perché l'erbicida associato alla sua coltivazione per eliminare l'infestante non appare più in grado di farlo, essendosi sviluppato un tipo di riso crodo resistente a tale erbicida. Anche le varietà Clearfield, Libero, Sirio CL e altre di nuova iscrizione (che coprono ormai il 20 per cento circa della superficie nazionale a riso), pur dichiarate stabili, non si sono rivelate tali, tanto che il seme Clearfield CL 131 è stato ritirato dal commercio (per ben tre annate, ossia nel 2005, nel 2006 e nel 2007), perché risultato inquinato da geni estranei, dannosi al prodotto, all'ambiente, alle aree agricole e ai consumatori di riso. Il settore sconta anche la presenza di un ente pubblico di ricerca e controllo, l'Ente nazionale risi, che opera anche in condizioni di concorrenza con i soggetti controllati. L'Ente non solo ha introdotto intempestivamente le varietà Clearfield in Italia, ma è esso stesso proprietario di alcune di queste varietà, che moltiplica e commercializza ponendosi in diretta concorrenza con le ditte sementiere, che dovrebbero essere dallo stesso tutelate e controllate. Va rammentato in proposito, che l'evidenza nociva del nuovo tipo di riso crodo infestante (associato al Clearfield) è stata rilevata dai sementieri e dai risicoltori, non dall'Ente nazionale risi. In spreghio poi alle norme sulla libera concorrenza, l'Ente, in quanto organismo pagatore degli aiuti comunitari, è in grado di conoscere annualmente dalle imprese sementiere concorrenti ogni dettaglio della loro attività: queste sono infatti obbligate per legge, per prevenire frodi, a comunicare all'Ente le operazioni di acquisto, trasformazione e vendita in Italia e all'estero della semente certificata trattata, la quantità prodotta e venduta, la quantità

degli *stock* invenduti, il nome degli acquirenti e degli agricoltori moltiplicatori. Infine, l'Ente dispensatore degli aiuti è ormai diventato esso stesso beneficiario degli aiuti alla produzione, avendo ottenuto dall'AGEA l'iscrizione nel registro dei costitutori.

L'auditore ha, quindi, formulato talune proposte. Per quanto concerne il settore del grano duro, il suggerimento è quello di promuovere l'inserimento del sostegno specifico all'uso del seme certificato delle misure collegate all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/09, con l'assegnazione del relativo premio; per il settore del riso, l'Asseme propone di mantenere fino al 2013 l'attuale assetto normativo europeo, sia per le sementi, sia per la coltivazione di risone, tenendo conto che la tecnica di riproduzione del seme tecnico di riso – ossia di pre-base, di base e di prima riproduzione – impone ai sementieri un periodo di preparazione e di programmazione non inferiore ai due anni prima della commercializzazione; in via subordinata, e analogamente a quanto proposto per il grano duro, si potrebbe fare ricorso alle misure di cui all'articolo 68 del regolamento n. 73/09, escludendo tuttavia dal sostegno il riso Clearfield.

2.14. *Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (seduta del 14 luglio 2011).*

È intervenuto il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza, Dario Stefano, che ha illustrato separatamente il settore degli agrofarmaci e quello delle sementi.

In merito agli agrofarmaci, ha rilevato che il numero e le varietà in commercio si sono sensibilmente ridotti. A supporto, sono stati riferiti i dati emersi dall'ultima relazione della Commissione europea sul programma di revisione delle sostanze attive non autorizzate dalla direttiva sui fitofarmaci (n. 91/414): in merito alle sostanze già sul mercato a due anni dalla notifica del provvedimento, la direttiva

consentiva ai singoli Stati di concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive non registrate. Ebbene, a seguito dell'attuazione del programma, la revisione europea ha condotto ad una valutazione negativa del 7 per cento delle sostanze attive; il 26 per cento è stato valutato positivamente; per il 67 per cento è stata disposta la revoca in conseguenza del mancato invio da parte dei possessori dei brevetti della documentazione necessaria alla valutazione.

Resta evidentemente la possibilità di un reinserimento delle sostanze revocate, qualora venisse prodotta la documentazione richiesta e in presenza di un parere positivo; ma resta anche, in tutta evidenza, la sensibile contrazione del numero di sostanze ammesse sul mercato, con ricadute di varia natura: una positiva selezione di prodotti con migliori caratteristiche tossicologiche e ambientali; una carenza sostanziale di sostanze attive registrate per le colture minori, cui si è peraltro cercato di porre rimedio con un programma diretto a semplificare la registrazione delle sostanze rilevanti per tale segmento colturale; la concentrazione delle società titolari dei brevetti – segnatamente multinazionali – in ragione degli elevati costi connessi alle procedure di revisione delle sostanze; l'aumento del costo dei prodotti agricoli (+5 per cento nell'orticoltura, fino a +15 per cento per la frutticoltura), con il correlato rischio di comportamenti illegali che conducano all'impiego di sostanze non registrate.

La vasta regolamentazione comunitaria, che copre numerosi profili connessi con l'uso dei menzionati prodotti chimici (classificazione e etichettatura, uso sostenibile, taratura delle macchine, limiti dei residui ammessi), rende il mercato complesso e lo assoggetta a continui adeguamenti. Ne emergono, in sintesi, alcuni temi particolarmente critici: l'elevato costo connesso ai processi di adeguamento alle nuove normative europee, che induce le società produttrici di fitofarmaci di minori dimensioni a vendere o a trasferire il settore ad altre società di dimensioni più grandi, in

un mercato peraltro ormai rappresentato da 11 multinazionali, molte delle quali – come Syngenta, BASF, Bayer, Dupont – controllano anche il mercato delle sementi; la concentrazione della ricerca di nuove molecole in poche società, con un'ulteriore alterazione dei prezzi al dettaglio; la debolezza del sistema organizzativo e distributivo dei fitofarmaci, che – soprattutto nel Centro-Sud – porta alla costituzione di cooperative di acquisto, nel tentativo di ridurre la distorsione dei prezzi attraverso la contrattazione diretta con le multinazionali; un mercato parallelo gestito dalla criminalità organizzata, con casi di furti o falsificazioni di prodotti fitosanitari; le ridotte possibilità di intervento delle regioni, che possono solo promuovere accordi di filiera; le stesse limitate possibilità di intervento regionale nel campo dei controlli aziendali sull'impiego dei prodotti fitosanitari, che sono resi possibili solo dalla concessione di finanziamenti comunitari e vanno eseguiti sulla base dell'accordo raggiunto nella Conferenza Stato-regioni (provvedimento dell'8 aprile 2009, n. 67/CSR), che ha definito, per il quinquennio 2009-2013, il piano di controllo sul commercio e l'utilizzazione dei fitofarmaci.

Sul mercato delle sementi, si è rilevato che il settore è caratterizzato dalla presenza del diritto della proprietà intellettuale, che consente alle società sementiere di acquisire le risorse necessarie a sviluppare la ricerca ed assicurare l'innovazione varietale. Infatti, sia le norme comunitarie (di cui al regolamento n. 2100/1994), che quelle nazionali (ora nel decreto legislativo n. 30 del 2005, articoli 100 e seguenti.), così come quelle internazionali di cui alla Convenzione UPOV, prevedono la possibilità non solo per il costituente della varietà, ma anche per altre aziende, di utilizzare una varietà tutelata al fine di ottenere altre varietà.

Le questioni che contraddistinguono il settore sono così riassumibili.

Per le piante orticole e le oleaginose, la *leadership* del settore è concentrata in poche società; la ricerca è diretta a sviluppare i cosiddetti ibridi, i cui brevetti

sono posseduti da poche (a volte una) società; l'introduzione di particolari caratteristiche genetiche – quali ad esempio la resistenza ad alcune patologie – rendono tali varietà insostituibili, precludendo anche la possibilità di effettuare processi di autoproduzione aziendale, dal momento che i nuovi caratteri selezionati difficilmente si conservano nella seconda riproduzione; per l'agricoltore è sensibilmente elevata l'incidenza del costo della trasformazione del seme in piantina da trapianto nelle aziende vivaistiche;

Per le piante cerealicole, caratterizzate sostanzialmente da un mercato più ampio, si pone la questione della eliminazione degli aiuti alle sementi certificate, che ha favorito la commercializzazione di semi non ben identificati geneticamente, e dal valore commerciale e qualitativo inferiore.

In ordine alle politiche di intervento, è stata segnalata l'esigenza di: calmierare la politica dei prezzi attraverso la costituzione di strutture associative per l'acquisto di mezzi tecnici in agricoltura, come cooperative o consorzi agrari, attualmente più numerosi e attivi nel Nord rispetto al Centro-Sud; favorire la stipula di protocolli di intesa tra strutture associative e le multinazionali del settore, con la finalità di aprire vie di acquisto a prezzi concordati; incoraggiare la stipula di accordi di filiera tra le organizzazioni dei produttori e l'industria di trasformazione, che definiscano il prezzo indicativo di riferimento; sottoscrivere contratti quadro di filiera.

2.15. *Audizione dei rappresentanti della BASF Italia Srl (seduta del 6 marzo 2012).*

Sono intervenuti in audizione il responsabile per l'agricoltura sostenibile per il Sud Europa, Mario Manaresi, e il responsabile della divisione agro, Alberto Ancora.

Il primo ha illustrato la situazione relativa alla registrazione degli agrofarmaci in Europa, evidenziando le cause che hanno portato ad una loro diminuzione e ha descritto la nuova tecnologia utilizzata in Italia denominata Clearfield. Ha ricor-

dato, al riguardo, che negli anni novanta erano registrati e commercializzati in Europa più di mille principi attivi; ad oggi, dopo che l'Europa ha deciso di rivalutare tutti i principi attivi e di sottometerli a nuova registrazione, si è perso il 70 per cento. È cambiata, inoltre, la filosofia sottostante la registrazione; mentre prima un principio attivo poteva essere registrato anche se teoricamente pericoloso perché utilizzato a basso dosaggio, dal 2011 è stato confutato il principio che «è la dose a fare il veleno»; pertanto, un principio attivo pericoloso non può più essere registrato anche se utilizzato a basso dosaggio. Sul motivo per cui l'Italia utilizza maggiormente rispetto agli altri Stati gli agrofarmaci, rileva che ciò è dovuto al fatto che ha una produzione lorda vendibile per ettaro dalle 2,5 alle 4 volte superiore a quella della Francia, del Regno Unito o della Germania. Inoltre, non è sostenibile l'equazione meno principio attivo più sicurezza, se si considera che nel biologico i prodotti impiegati raggiungono fino a venti chili per ettaro, mentre i nuovi principi attivi vengono utilizzati a pochi grammi per ettaro.

In merito alla tecnologia Clearfield, rileva che non si tratta di tecnologia OGM in quanto derivata da mutagenesi. Uno dei principali problemi della risicoltura è un infestante definito riso crodo, una variante delle varietà di riso normalmente coltivate; con questa tecnologia è stato possibile sconfiggere tale infestante e salvare la produzione in 30/40 mila ettari di terreno. La BASF non è comunque proprietaria del seme, che appartiene alle società sementiere.

In relazione ad una richiesta di chiarimento in ordine all'attività della BASF per garantire la sostenibilità degli agrofarmaci, ha rilevato che quasi il 10 per cento del guadagno della società viene investito in ricerca di nuovi principi attivi; per alcuni di essi viene effettuata la cosiddetta *product stewardship*, l'utilizzo da parte degli agricoltori di tecniche per un utilizzo ancora più sicuro di quanto richiesto a livello normativo. Alla domanda sui motivi per cui gli agrofarmaci risultano

nel tempo meno efficaci, sottolinea che la diminuzione di principi attivi utilizzabili aumenta l'insorgenza di resistenze. In ordine alla decisione di bloccare la ricerca sugli OGM in Europa, rileva che la BASF, considerata la contrarietà dell'opinione pubblica europea, ha preferito dislocare la ricerca in Sudamerica e negli Stati Uniti.

Il secondo ha, invece, fornito informazioni sul ruolo della BASF nel mondo e in Italia, con particolare riferimento agli agrofarmaci e alle sementi. Al riguardo, ha rilevato come l'agricoltura italiana presenta aspetti di particolare frammentazione, con aziende fortemente orientate alla ricerca (si tratta in prevalenza di multinazionali) ed aziende che hanno un ruolo più distributivo. Il numero limitato di aziende è dovuto ai costi particolarmente alti della ricerca che richiedono sinergie tra gli attori produttivi; portare sul mercato un principio attivo costa più di 250 milioni di euro, con un tempo richiesto che varia dai dieci ai quindici anni. Vi sono poi numerose aziende, chiamate in gergo «generiche» che mettono in distribuzione il principio attivo fuori dal brevetto. La BASF destina alla ricerca più del 25 per cento dei suoi investimenti in agricoltura. In ordine ai prezzi e al fatto che essi tenderebbero costantemente ad aumentare, rileva che non vi sono differenze di prezzo tra un Paese e l'altro mentre varia il costo degli investimenti che in Italia è maggiore in quanto esistono colture ad alta intensità, quali le colture mediterranee. L'incidenza del costo dei fattori produttivi, nel caso degli agrofarmaci, resta lo stesso ed è comunque dell'ordine del 5 per cento rispetto al valore della produzione finale. In ordine al problema della contraffazione dei prodotti, rileva che a livello associativo esistono varie iniziative; la BASF sta, inoltre, lavorando allo sviluppo di appositi marcatori. Sul fatto che le aziende produttrici facciano «cartello» a danno degli agricoltori, rileva che ciò è semplicemente il frutto del consolidamento di alcune aziende che cercano di realizzare sinergie in termini di investimenti per la ricerca. Inoltre, la

crescita del prezzo degli agrofarmaci è stata dell'ordine del 15 per cento con una media vicina all'inflazione.

3. Conclusioni.

L'attività conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura ha messo in luce una serie di criticità attinenti al funzionamento dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci, che evidenziano una sperequata distribuzione del valore all'interno della filiera agroalimentare, a sua volta determinata da diversi gradi di organizzazione economica tra le varie componenti, e una continua perdita di biodiversità agricola.

Dalle audizioni svolte è emerso che la filiera agroalimentare è caratterizzata da una polverizzazione delle imprese agricole alle quali si contrappone la crescente tendenza alla concentrazione dei soggetti che operano a monte e a valle della stessa: le aziende produttrici delle sementi e degli agrofarmaci e l'industria di trasformazione e di distribuzione.

La concentrazione di imprese che forniscono gli strumenti alla produzione agricola, quali le sementi e gli agrofarmaci, configura un regime di oligopolio che incide pesantemente sui rapporti contrattuali tra i soggetti della filiera, specialmente per quanto attiene all'andamento dei prezzi dei suddetti mezzi tecnici di produzione, che mostrano crescite costanti rispetto a quelle registrate per i prezzi alla produzione.

Gli agricoltori sono costretti a confrontarsi con poche imprese organizzate su basi multinazionali che, di fatto, svolgono sempre e comunque il ruolo di *price maker* a fronte della concentrazione dell'offerta dei mezzi tecnici di produzione. Le analisi illustrate in sede di audizione, confrontando l'incremento dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci e quello dei prezzi delle coltivazioni, evidenziano come il valore aggiunto che va in mano agli agricoltori si riduca costantemente, con evidenti perdite di compe-

titività delle aziende agricole, oltre che contrazione dei redditi agricoli (si rinvia in proposito ai dati forniti dall'ISMEA negli allegati grafici).

Il regime di oligopolio in cui opera il mercato delle sementi favorisce inoltre la riduzione della base genetica e della diversità genetica delle risorse fitogenetiche genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, diminuendo la possibilità di scelta degli agricoltori e quindi la loro libertà imprenditoriale.

La base genetica andrebbe invece ampliata attraverso la produzione di sementi che siano realmente diversificate (non solo nel nome) in una logica di mercato libero in cui sia garantita la protezione dei diritti brevettuali, rafforzando la vigilanza sull'operato dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Per quanto venga sempre più riconosciuta l'importanza del ruolo dei sistemi informali delle sementi nel mantenere la biodiversità agricola, occorrono maggiori sforzi a sostegno delle produzioni locali, per il miglioramento dell'accesso a sementi di qualità e per lo sviluppo dell'imprenditoria su piccola scala.

Del resto, la Commissione Agricoltura, dopo oltre due anni di lavoro intenso ha licenziato unanimemente un testo legislativo che va in questa direzione (testo unificato delle proposte di legge C. 2744, 3780 e 4309, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria »).

Alcuni strumenti atti a favorire la diversificazione delle sementi sono già operativi, ma vanno potenziati in una logica di sistema che coinvolga tutti gli operatori della filiera. Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ponendo l'accento sulla speciale natura di tali risorse e sulle peculiarità delle loro caratteristiche, rappresenta la cornice normativa entro la quale attivare una serie di azioni che vanno dall'attuazione delle indicazioni dettate dalle « Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e mi-

crofica di interesse agrario» (adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012) ad una più attenta riformulazione dei piani di sviluppo rurale.

Le Linee guida si configurano infatti come strumento necessario per la conservazione e la caratterizzazione delle specie, varietà e razze locali e costituiscono il primo significativo lavoro nel quale vengono proposte, oltre alle linee operative per la tutela della biodiversità animale e vegetale, anche quelle microbiche di interesse alimentare e del suolo. Si tratta di una risposta concreta alle esigenze degli operatori che lavorano per la tutela dell'agrobiodiversità soprattutto nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali.

La conservazione e il miglioramento delle risorse genetiche vegetali *in situ* e on farm dipendono tuttavia dalla possibilità effettiva di utilizzare tali risorse in modo duraturo e richiedono pertanto norme che permettano la commercializzazione di materiali genetici diversificati. Il quadro giuridico di riferimento deve pertanto consentire la commercializzazione di varietà provenienti dalla conservazione *in situ* e non incluse negli elenchi ufficiali delle sementi, che si fondano sui criteri di conformità DUS (carattere distintivo, uniformità e stabilità). Occorre cioè consentire la coltivazione e la commercializzazione di sottospecie indigene e varietà che si sono adattate naturalmente alle condizioni locali e regionali e che sono minacciate dall'erosione genetica. In tal senso, per tutelare le varietà da conservazione, ossia quelle dotate di determinate caratteristiche, a partire da un legame tra risorsa genetica, storia e territorio, l'Italia ha disciplinato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 aprile 2008, le condizioni per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. Queste, dopo essere state iscritte in una apposita sezione del registro nazionale delle varietà di specie

agrarie e ortive, possono essere commercializzate in modiche quantità, mediante vendita diretta da parte dei produttori e soltanto in ambito locale.

Importanza strategica rivestono poi i piani di sviluppo rurale nell'ambito dei quali vanno rafforzate le misure idonee a favorire l'uso, da parte degli imprenditori agricoli, della diversità genetica in agricoltura. Oltre a quanto già previsto in alcune misure già operative, come la misura 214 «Pagamenti agroambientali» – che prevede la possibilità di sostenere le risorse genetiche, sia vegetali (in particolare, quelle naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica) che animali – sono indispensabili interventi capaci di garantire una maggiore diffusione ed efficacia delle azioni volte a tutelare la diversità genetica agricola e a garantirne un uso sostenibile. A questo proposito, si evidenzia come l'analisi dei pagamenti agroambientali *ex* misura 214 rivela una scarsità di azioni specificamente finalizzate alla conservazione delle specie selvatiche e dei loro habitat.

Rispetto al mercato dei fitofarmaci, anche in questo caso, in base ai dati di mercato, risulta una concentrazione dell'offerta tra poche case produttrici, con comportamenti che escludono altri concorrenti dal mercato o configurano una posizione dominante da parte di un numero ristretto di multinazionali. Tale aspetto influisce ovviamente sul prezzo finale del prodotto fitosanitario che, nel tempo, è costantemente aumentato.

A fronte della riduzione delle sostanze attive dovuta ai diversi processi di revisione dell'Unione europea e alla progressiva diminuzione che si avrà anche in futuro delle molecole disponibili a seguito dei nuovi criteri di selezione delle sostanze attive dettati dalla riforma della legislazione sui fitofarmaci, entrata in vigore nel 2009 e in corso di applicazione, occorre che le multinazionali investano nel campo della ricerca al fine di proporre alle imprese agricole nuovi formulati che vadano


a sostituire i prodotti fitosanitari usciti fuori mercato.

Alcune colture sono già scoperte rispetto ad alcune avversità e le imprese agricole stanno operando in un contesto estremamente difficile per quanto riguarda la lotta fitopatologica.


In conclusione, gli strumenti per una razionalizzazione del mercato delle sementi e dei fitofarmaci esistono, ma occorre che di-

ventino temi rilevanti nell'agenda delle nostre istituzioni. L'insediamento di tavoli di confronto nei quali associazioni degli agricoltori, ministeri competenti, regioni e associazioni di rappresentanza delle case produttrici di sementi e fitofarmaci possano confrontarsi periodicamente su soluzioni operative per migliorare il sistema, potrebbe essere un primo passo per arrecare grandi benefici al settore agroalimentare.

GRAFICI


Graf. 1 - L'indice dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci a confronto con l'Indice generale dei prezzi dei prodotti delle coltivazioni (andamento mensile)

Fonte: Ismea

Graf. 2 - L'indice dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci a confronto con l'Indice generale dei prezzi dei prodotti agricoli (coltivazioni e prodotti zootecnici - andamento mensile)


Fonte: Ismea

Graf. 3 – L'indice dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci a confronto con l'Indice dei prezzi dei cereali (andamento mensile)




Fonte: Ismea

Graf. 4 – L'indice dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci a confronto con l'Indice dei prezzi della frutta e degli ortaggi (andamento mensile)



Fonte: Ismea

Graf. 5 – L'indice dei prezzi delle sementi e dei fitofarmaci a confronto con l'Indice dei prezzi del vino e dell'olio di oliva (andamento mensile)



Fonte: Ismea

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	120
<i>ALLEGATO (Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2011 e 2012 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici approvata dalla Commissione)</i>	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Venerdì 21 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di relazione annuale sui bilanci in titolo, il cui esame ha avuto inizio nella seduta del 12 dicembre scorso, rappresenta un momento culminante dell'attività della Commissione, in quanto la relazione sintetizza gli elementi principali emersi durante l'esame dei bilanci dei singoli enti e indi-

vidua possibili soluzioni alle problematiche evidenziate dall'esame stesso. Dopo aver ricordato che la bozza della relazione illustrata nella seduta precedente è stata inviata in pari data a tutti i commissari, auspica che si possa giungere nella seduta odierna ad una unanime approvazione.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), nel ringraziare il relatore e gli uffici per il lavoro svolto, che ha consentito anche un recupero dell'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti pubblici, accumulato nella precedente legislatura, evidenzia il giudizio critico recentemente espresso dalla Corte dei Conti in relazione ai risultati gestionali dell'INPS e all'eccessivo ricorso alle consulenze esterne. Per ciò che concerne il contenuto della relazione, ritiene che la recente riforma della previdenza pubblica abbia prodotto anche degli effetti negativi con riferimento all'acuirsi di talune emergenze sociali che dovranno trovare una loro soluzione. Propone quindi di sfumare la parte della proposta di relazione nella quale sembrerebbero volersi particolarmente avvalorare le ul-

time decisioni in tema previdenziale. Manifesta altresì, talune perplessità sull'utilizzo dello strumento del fondo immobiliare ad apporto privato, evidenziando come lo stesso esiga un particolare controllo del livello di efficienza finanziaria.

La deputata Carmen MOTTA (PD), si associa ai ringraziamenti del senatore Lannutti e dichiara altresì di condividere le osservazioni svolte. Ritiene in particolare che l'intervento di riforma del sistema previdenziale attuato dal Ministro Fornero presenti degli aspetti che potrebbero essere suscettibili – sulla base di quelle che risulteranno essere le tendenze di medio lungo periodo della spesa pensionistica – di un loro ripensamento, con particolare riferimento alla possibilità di poter reintrodurre meccanismi di pensionamento legati alle cosiddette « quote ». Sottolinea inoltre, che per quanto riguarda le operazioni Scip1 e Scip2 il giudizio espresso dalla Commissione debba avere un carattere più critico. Propone infine, una specificazione da inserire nella premessa della relazione, che evidenzi come, per ciò che concerne l'esame dei bilanci delle Casse privatizzate, una parte delle risultanze di carattere finanziario siano già emerse attraverso l'indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto sulla situazione economico finanziaria delle stesse.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), si associa ai ringraziamenti espressi dai colleghi nei confronti degli uffici e pro-

pone di evidenziare come le misure recentemente adottate, pur avendo rafforzato la stabilità del sistema, abbiano prodotto talune problematiche con particolare riferimento ai cosiddetti « esodati » e alle ricongiunzioni onerose.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, nel concordare con le osservazioni espresse, si associa ai ringraziamenti e intende evidenziare la qualità del lavoro che la Commissione ha prodotto nel corso della legislatura grazie al contributo dei singoli commissari e al supporto degli uffici. Pone quindi in votazione la proposta di relazione rielaborata sulla base delle integrazioni indicate.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione annuale, sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 21 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza integrato dei rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO

**RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2009 e 2010,
PREVENTIVI 2011 e 2012 e BILANCI TECNICI ATTUARIALI DEGLI
ENTI PUBBLICI APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

Premessa

La presente relazione si inserisce a chiusura delle attività che la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha svolto nel corso della XVI legislatura, e che l'hanno vista impegnata, oltre che nell'attività di carattere ordinario (di analisi dei risultati gestionali degli enti), anche in indagini conoscitive di approfondimento dei temi maggiormente delicati per la vita degli enti; si ricorda in particolare che la Commissione ha condotto un approfondito studio sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, e sulle problematiche relative alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti sia pubblici che privati. Ulteriore ambito di attività è consistito in cicli di audizioni svolte ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento, che hanno inteso fornire un ulteriore contributo conoscitivo per specifiche tematiche rientranti nelle competenze istituzionali della Commissione.

Con specifico riferimento alla attività di analisi dei risultati gestionali degli enti, va peraltro sottolineato come la Commissione abbia conseguito – per quanto concerne il comparto previdenziale pubblico – l'obiettivo di recuperare l'arretrato accumulato nella precedente legislatura (anche a causa della anticipata conclusione della stessa), con la possibilità di poter così offrire ai lavori della Commissione che si costituirà

nella XVII legislatura maggiore attualità all'attività di confronto e verifica dei risultati contabili.

Per ciò che concerne l'esame dei bilanci delle casse privatizzate, si evidenzia peraltro come l'esame che verrà effettuato nella prossima legislatura rappresenti il completamento di un'attività sui risultati gestionali delle stesse che la Commissione ha già approntato attraverso le risultanze che sono emerse con l'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Con la relazione in oggetto si intende, quindi, rimettere all'attenzione del Parlamento le principali evidenze raccolte dall'analisi dei bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici di previdenza e assistenza, nonché formalizzare le considerazioni svolte e le conclusioni cui si è pervenuti nel corso dell'attività di tale esame, al fine di poter offrire spunti di riflessione ed ipotesi di intervento a fronte di alcune specifiche criticità che si sono palesate.

Lo « stato di salute » della previdenza pubblica in generale.

L'analisi svolta per gli esercizi considerati ha dimostrato – nella permanenza della legislazione in materia vigente al 2010 – una situazione di strutturale squilibrio del sistema della previdenza pubblica italiana.

Le criticità del sistema risultano evidenti, in prima istanza, dall'indice di copertura delle entrate contributive rispetto

alla spesa pensionistica per le quattro gestioni complessive di Inps, Inpdap, Ipost e Enpals, e di cui si fornisce di seguito una

tabella riassuntiva sulla base dei dati desunti dai bilanci consuntivi 2010 e riportati per mln/ euro:

<i>Ente</i>	<i>Entrate</i>	<i>Uscite</i>	<i>Indice di copertura</i>
Inps	147.647	215.533 *	0,69
Inpdap	58.274	67.088	0,87
Ipost **	627	921	0,63
Enpals	1.326	917	1,44

* importo comprensivo delle « Spese per prestazioni temporanee »; escludendo le stesse, l'indice risulta pari a 0,82.

** dati al 31 maggio 2010.

Ad analoga considerazione si perviene esaminando il rapporto demografico iscritti/pensioni; se si trascura l'Enpals, infatti, per tutti gli altri enti si registrano rapporti di poco superiori all'unità, che tra l'altro si inseriscono in un *trend* di progressiva riduzione del valore, causato da un aumento dei pensionati superiore a quello degli iscritti.

<i>Ente</i>	<i>Iscritti/Pensioni Anno 2010</i>
Inps	1,1
Inpdap	1,2
Ipost	1,1
Enpals	5,4

Alla fotografia fornita da questi due indicatori, che rilevano segnali di preoccupazione sulla sostenibilità attuale, vanno affiancate le recenti riforme attuate – in proseguimento di un impegno riformatore di oltre un ventennio – con le leggi n.122 del 2010 e n. 214 del 2011 che hanno previsto un innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche congiuntamente all'introduzione delle cosiddette « finestre mobili », nonché l'estensione generalizzata del metodo di calcolo contributivo, pur rilevandosi l'esistenza di alcune connesse criticità. Se in effetti le misure adottate hanno rafforzato la stabilità del sistema pubblico, vi è la permanenza di delicati problemi di gestione della fase di transizione, a cui si è cominciato a provvedere

con gli interventi del Parlamento a favore dei cosiddetti « esodati » e della revisione delle norme sulla ricongiunzione onerosa. Si ritiene peraltro che una riflessione – nella costanza del sistema contributivo e valutate quelle che risulteranno essere le tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica sulla base della riforma attuata – potrà essere fatta in futuro circa l'opportunità di poter reintrodurre anche una facoltà di pensionamento legata al meccanismo delle cosiddette « quote », in un contesto che possa prevedere predefiniti margini di flessibilità in uscita.

Nell'analisi che segue si darà quindi conto delle più importanti risultanze emerse per i singoli enti.

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In relazione agli esercizi considerati la situazione dell'Inps, per quanto attiene l'aspetto economico patrimoniale complessivo, riporta nel 2010 il conseguimento di un risultato netto di esercizio negativo pari a –1.375 milioni di euro, con un decremento in valore assoluto rispetto al 2009 di 4.577 milioni (per il 2011 la stima previsionale è di 365 milioni di euro).

In sede di analisi dei dati gestionali aggregati, la Commissione ha in partico-

lare evidenziato che il risultato economico del 2010, scomposto nei risultati delle singole gestioni, evidenzia un avanzo positivo di 1.044 milioni della « Gestione trattamenti economici temporanei ai dipendenti » e di 8.183 milioni della « Gestione parasubordinati », situazione che andava a coprire i disavanzi strutturali delle altre gestioni, in particolare della « Gestione artigiani » (-5.068 mln) e degli squilibri presenti nelle separate contabilità dei Fondi soppressi Trasporti, Telefonici, Elettrici ed *ex* INPDAI, che presentano dei disavanzi rispettivamente pari a -995 mln, -807 mln, -1.913 mln e -3.495 mln. È stato peraltro sottolineato come tale meccanismo compensativo abbia subito una certa attenuazione in virtù del progressivo indebolimento del ruolo di sostegno dell'avanzo della Gestione prestazioni temporanee, il cui risultato di esercizio sia per il 2009 che per il 2010 ha presentato una notevole contrazione, quantificabile, se rapportato al valore registrato nel 2008, in circa 5.000 milioni di euro.

Le entrate contributive complessivamente accertate nel bilancio consuntivo 2010 ammontano a 147.647 milioni di euro e risultano sostanzialmente in linea con le entrate contributive registrate nel 2009, pari a 145.031 milioni di euro. Sul versante delle uscite, le spese per prestazioni istituzionali sono state nel 2010 pari a 215.533 milioni di euro, in crescita del 3 per cento rispetto al dato riportato nel consuntivo del 2009 in cui detta voce si attestava a 209.169 milioni di euro.

I dati 2010 confermano quindi per l'Inps le criticità strutturali evidenziate anche nell'analisi dei precedenti esercizi, e cioè il sistema:

a) si fa carico di situazioni strutturalmente in perdita con prospettive di aggravamento continuo per il futuro quali quelle della previdenza relativa alle tre gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti ed artigiani) cui si aggiungono i disavanzi delle separate contabilità degli *ex* fondi speciali Trasporti, Telefonici, Elettrici, e del fondo *ex* Inpdai;

b) presenta risultati apparentemente vicini all'equilibrio solo grazie ai contributi della Gestione prestazioni temporanee e dei parasubordinati, e comunque assorbe sempre maggiori risorse da parte dello Stato. Con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee, si ribadisce peraltro l'attenzione su come la crisi finanziaria tuttora in atto abbia determinato un indebolimento dei suoi saldi attivi, non consentendo più il formarsi dei consueti avanzi di esercizio, in quanto le risorse sono state impiegate nelle finalità istituzionali con particolare riferimento alle prestazioni riguardanti il mercato del lavoro, circostanza che – a giudizio della Commissione, così come riportato anche nelle osservazioni espresse in sede di esame dei bilanci dell'ente – potrebbe essere l'occasione per valutare l'opportunità di aprire una riflessione sul ruolo degli ammortizzatori sociali, anche alla luce della recente riforma del mercato del lavoro attuata con la legge n. 92 del 2012.

Ancora più problematico appare il quadro delineato dalle risultanze contenute nel « bilancio tecnico-attuariale riferito al periodo 2011-2020 » che – predisposto sulla base della normativa vigente al 27.10.2011, data di adozione della determinazione del presidente dell'Inps con la quale è stata disposta la verifica – prevede che il conto economico derivante dalla somma di tutte le gestioni amministrative si presenti negativo nel suo risultato di esercizio per tutto il periodo di osservazione, con una tendenza crescente che parte da un valore di -1.915 mln/ euro nel 2011 ed arriva a -10.239 mln/ euro nel 2020. A livello disaggregato, di singole gestioni, è risultato in particolare che sono quattro le componenti fondamentali che – costituendo oltre il sessanta per cento del valore e del costo della produzione complessiva – concorrono al risultato finale:

il risultato d'esercizio del FPLD, che ha un andamento negativo nella seconda parte del periodo di proiezione e quindi genera un deterioramento dell'equilibrio gestionale, passando da un valore di 1.083 mln/ euro nel 2011 a -2.623 nel 2020;

la Gestione prestazioni temporanee, che dopo una flessione del risultato economico positivo in un primo periodo, migliora successivamente;

le tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cui disavanzo d'esercizio già presente all'inizio del periodo di osservazione si aggrava ulteriormente passando da -10.010 a -16.677;

la Gestione separata che manterrà, nel periodo considerato, risultati positivi di gestione (passando da 7.330 mln/ euro nel 2011 a 9.682 mln/ euro nel 2020) .

I riflessi che tale andamento gestionale negativo provoca sulla consistenza del Patrimonio netto dell'Istituto – il cui valore nel 2011 è quantificato in 41.646 mln/ euro – sono tali da azzerarne le risorse disponibili nell'arco dei primi sette anni del periodo di osservazione, dopodiché negli ultimi tre anni i risultati negativi sembrano addirittura subire una accelerazione con la conseguenza che il *deficit* patrimoniale a fine periodo ammonta a -20.830 mln/ euro.

In conclusione, poiché l'analisi effettuata riporta una situazione economico-finanziaria attuale e prospettica che presenta una tendenza di accentuato squilibrio (e che comunque prescinde, come già puntualizzato, dalle modifiche ed integrazioni normative intervenute in particolare con la cosiddetta « legge Fornero » in quanto non ricomprese nell'ambito temporale considerato), il punto su cui la Commissione intende raccomandare la massima attenzione riguarda la necessità di verificare attentamente l'effettivo impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo, a partire innanzitutto da quelle che saranno le risultanze che emergeranno dal prossimo Bilancio tecnico dell'Inps previsto al 1° gennaio 2014, e il cui nodale rilievo contabile deriverà dall'essere comprensivo anche delle gestioni *ex Inpdap* ed *ex Enpals*.

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Per quanto riguarda l'analisi dei bilanci consuntivi relativi al biennio 2009-2010, con riferimento all'andamento della gestione unitaria complessiva dell'Istituto emerge un peggioramento di tutte le principali risultanze; in particolare:

il disavanzo economico nel 2010 è pari a -9.025,1 milioni di euro, con un incremento del 73,6 per cento rispetto a quello registrato nel precedente esercizio, che risultava di -5.198,1 euro (per il 2011 la stima previsionale è di -10.080 milioni di euro);

il patrimonio netto dell'esercizio 2010 è pari a 285,9 milioni di euro, ed ha subito un decremento del 96,93 per cento rispetto al dato del 2009 (pari a 9.311 milioni di euro).

Le entrate contributive globali nel 2010 ammontano a 58.274 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2009 (57.389 milioni) dell'1,54 per cento. La spesa per le prestazioni pensionistiche nel 2010 risulta pari a 58.277 milioni di euro, con un maggior onere di 1.973 milioni di euro rispetto all'anno precedente (56.304 milioni). L'incremento, pari al 3,51 per cento, è dovuto a una serie di fattori quali l'aumento di 523 euro del valore medio dell'importo annuo di pensione, che passa da 20.813 euro del 2009 a 21.336 del 2010 (+2,5 per cento di cui il 70 per cento dovuto alla perequazione automatica), il maggior numero dei trattamenti corrisposti (+1,78 per cento), e la più alta attesa di vita media degli assistiti.

Le spese per le prestazioni di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR) presentano nel biennio considerato un incremento del 25,87 per cento, passando da 6.863 milioni di euro nel 2009 a 8.639 nel 2010.

Sulla base delle cifre sopra esposte, in termini finanziari lo sbilancio tra il gettito contributivo e le spese per i trattamenti pensionistici raggiunge l'ammontare di

7.049,1 milioni di euro (5.865,2 milioni nel 2009). Lo sbilancio evidenziato ha reso necessario – come già detto – il ricorso ad anticipazioni di tesoreria a carico del bilancio dello Stato (*ex* articolo 35 della legge n. 448 del 1998) per 6.221 milioni di euro. In relazione a tale aspetto, si segnala ulteriormente – come già fatto in occasione dell'esame dei precedenti bilanci consuntivi dell'ente – il contenuto della proposta di legge C. 3096, all'esame della Commissione Lavoro della Camera in sede referente, che – al fine di ridurre gli squilibri di parte corrente dell'Inpdap – autorizza trasferimenti pubblici a carico dello Stato a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo, prevedendo altresì che le somme per anticipazioni ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività siano da intendersi trasferite a titolo definitivo. Si evidenzia come attraverso tale meccanismo contabile si verrebbe a ridurre quindi il disavanzo di gestione e i relativi squilibri di parte corrente, senza alcun impatto aggiuntivo sui risultati della finanza pubblica.

Compiendo un esercizio di disaggregazione del risultato economico complessivo, tra le diverse gestioni assume rilevanza il *deficit* relativo alla gestione dei dipendenti dello Stato, che nel 2010 ammonta a 4.231,76 milioni di euro (quasi il 60 per cento del totale) e, come riportato nella relazione del Collegio sindacale, assume carattere strutturale, anche sulla base del processo di riordino delle pubbliche amministrazioni e del relativo blocco delle assunzioni. Anche la gestione degli Enti locali risulta in *deficit*, con uno sbilancio di 3.668,65 milioni di euro, e con entrate contributive che assicurano un grado di copertura del 79,8 per cento.

Per ciò che concerne le tendenze di medio-lungo periodo, l'ultimo bilancio tecnico attuariale disponibile è al 31.12.2008 (non tiene quindi conto neanche delle modifiche ed integrazioni normative intervenute con la legge n. 122 del 2010, oltre a quelle della n. 214 del 2011), e le stime ivi riportate prefigurano un quadro di instabilità della tenuta finanziaria del sistema pensionistico pubblico, con un di-

savanzo economico che risulta essere crescente fino all'anno 2030 per poi iniziare a diminuire progressivamente negli anni in cui iniziano ad avere effetto i provvedimenti introdotti con la legge n. 335 del 1995 (c.d. « riforma Dini »), mentre l'annullamento del saldo previdenziale avverrebbe solo successivamente all'anno 2050. A fronte di proiezioni che dimostrano una eccessiva lentezza nell'entrata a regime delle misure di contenimento introdotte dalla legge 335/95, deve inoltre evidenziarsi – come ulteriore fattore di criticità – che le recenti misure di riduzione del numero dei dipendenti pubblici, mancata stabilizzazione dei precari e relativi blocchi del *turnover* – legate ai più generali provvedimenti di contenimento della spesa pubblica attuati soprattutto nel corso dell'ultimo anno – potrebbero far ritenere non più adeguate le ipotesi e i parametri utilizzati per la costruzione della platea contributiva su cui sono state elaborate le relative proiezioni.

Prendendo atto dello scenario sopra illustrato, congiuntamente alla circostanza che l'istituto non dispone delle leve gestionali per incidere o modificare l'evoluzione della platea dei propri iscritti, dipendendo la stessa come è evidente da fattori esterni che si muovono come detto nel senso di una riduzione della platea contributiva, si ribadiscono le medesime raccomandazioni già formulate in precedenza, riservando la massima attenzione nell'attività di analisi di quelle che risulteranno essere le risultanze attuariali riferite allo specifico comparto previdenziale dei lavoratori pubblici.

Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Con riferimento alla gestione caratteristica dell'Ipost, emerge che la situazione dell'ente è di « precario » equilibrio, in quanto pur essendo stato l'ente in grado di mantenere fino alla sua soppressione – avvenuta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 – una situazione economico finanziaria di segno positivo, senza ricevere alcun trasferimento statale fino alla sua incorporazione nell'Inps – con

l'inglobamento del relativo avanzo patrimoniale pari a 2.413 milioni –, i dati finali relativi al 2010 evidenziano, per ciò che concerne la gestione quiescenza, una strutturale diminuzione delle entrate contributive, dovuta alla riduzione del numero dei contribuenti che passano da 156.806 unità del 2009 a 154.150 unità del 2010. Congiuntamente, sul fronte delle uscite, sull'aumento della spesa previdenziale incide l'allargamento della platea dei pensionati che passano dai 134.563 rilevati nel bilancio consuntivo 2009 ai 136.932 rilevati al 31 maggio 2010.

La richiamata tendenziale situazione di squilibrio per la gestione quiescenza emerge anche dai risultati delle proiezioni trentennali contenute nel Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2008, ove viene rappresentato, per la prima volta, un valore negativo del patrimonio netto di detta gestione al termine dell'anno 2021, pur in costanza del mantenimento di saldi positivi per le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili).

D'altra parte la Commissione aveva già avuto modo di rilevare come la platea Ipost rappresenti una sorta di bacino chiuso che potrebbe soffrire di due problemi principali che si sono già manifestati: il contenimento delle assunzioni da parte di « Poste italiane S.p.A. », o comunque il ricorso da parte di quest'ultima a forme contrattuali flessibili rientranti nel perimetro di competenza Inps. Si intende quindi evidenziare come tale processo di rimodulazione del comparto lavorativo in questione, con la conseguente redistribuzione delle gestioni previdenziali di riferimento, rappresenti un ulteriore motivo di opportunità – oltre che per le economie di scala derivanti dal correlato processo di integrazione logistico-funzionale – nei confronti dell'avvenuto accorpamento dell'ente nell'Inps, ferma restando la necessità di verificare anche in tale caso il reale impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno anche sull'equilibrio della ge-

stione finanziaria nel medio e lungo periodo per il costituito fondo di quiescenza Poste dell'Inps.

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ENPALS).

Il 2010 si caratterizza per un risultato di esercizio in incremento del 16,7 per cento (essendo lo stesso passato da 294,1 milioni di euro nel 2009 a 343,5 milioni nel 2010), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 13,7 per cento (che passa da 2.475,7 a 2.815,5 milioni di euro).

Relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8 per cento, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1 per cento. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 358,2 milioni di euro nel 2009 e 408,7 milioni nel 2010, con un tasso di crescita del 14,1 per cento. Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 dell'ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti, anche se il margine del gettito contributivo in relazione alla spesa per prestazioni istituzionali si riduce di anno in anno e dovendo sempre considerare comunque una certa aleatorietà nella definizione della platea contributiva di riferimento.

L'istituzione del « Polo globale » della salute e sicurezza sul lavoro e relativi riflessi gestionali.

Nel corso del 2010 l'Inail, a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'Ipsema

(e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-Ispesl) disposta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha accresciuto le proprie competenze istituzionali, essendo state tutte ricondotte in capo all'istituto le responsabilità di gestione delle competenze in materia di prevenzione della salute e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoratore, pervenendosi così all'istituzione di un unico « Polo della salute e sicurezza sul lavoro ».

Attraverso tale previsione normativa si è quindi concretizzato un disegno da tempo auspicato dalla Commissione – si ricordano in tal senso anche gli orientamenti espressi nella scorsa legislatura – e il cui obiettivo prefissato è quello di realizzare un nuovo modello di « tutela globale » del lavoratore assicurato; modello questo, destinato ad arricchire le tradizionali funzioni assicurative, collocandosi nel nuovo sistema di prevenzione dei rischi disciplinato dal T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro, di cui al d.lgs. n.81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009.

Relativamente quindi alla gestione economico-patrimoniale del comparto complessivamente inteso, nel 2010 l'avanzo economico dell'Inail si attesta a 1.333,8 milioni di euro, in riduzione di circa il 35 per cento rispetto al risultato registrato nell'esercizio precedente (2.041,6 milioni). Come evidenziato nella relazione del presidente allegata al bilancio consuntivo 2010, il decremento registrato risente anche della forte diminuzione delle entrate contributive per circa 600 milioni di euro, ciò anche « a causa della traslazione temporale delle conseguenze della crisi finanziaria iniziata alla fine del 2008 »; viene inoltre evidenziata anche una maggiore propensione alla morosità delle ditte in situazioni di difficoltà finanziarie. Nonostante questa differenza con il passato esercizio, il predetto risultato positivo – complessivo anche degli apporti delle nuove attività derivanti dall'integrazione con le gestioni *ex* Ipsema ed *ex* Ispesl – permette di mantenere l'importo dell'avanzo economico in linea con il *trend* degli ultimi anni.

In virtù del predetto avanzo economico relativo all'esercizio 2010, il precedente disavanzo patrimoniale complessivo di euro 456,9 milioni al 31.12.2009 si attesta ad un avanzo patrimoniale di euro 992 milioni al 31.12.2010, che concretizza l'inversione di tendenza permettendo di registrare un risultato positivo. Di ciò fa parte anche l'apporto patrimoniale derivante dagli enti incorporati Ipsema ed Ispesl, che risultano pari rispettivamente a 79,9 e 35 milioni di euro. È importante peraltro ricordare come, da un punto di vista contabile, sulla consistenza del Patrimonio netto influisca in termini riduttivi l'iscrizione tra le Passività della voce « Riserve tecniche » – consistenti in accantonamenti per gli oneri delle rendite costituite e da costituire – e che presenta un valore di euro 25.405 milioni di euro per il 2009 e 26.019 per il 2010.

Si evidenzia inoltre che le stime contenute nel bilancio preventivo 2011 riportano un avanzo patrimoniale in ulteriore incremento, pari a circa 1.031 milioni di euro (+3,9 per cento).

Con riferimento alla gestione caratteristica, il gettito dei contributi passa da 10.657 milioni di euro nel 2009 a 10.087 milioni nel 2010 con un decremento del 5,3 per cento, mentre le uscite per prestazioni risultano pari a 7.279 milioni di euro nel 2009 e 7.053 milioni nel 2010 (-3,1 per cento). Le previsioni per il 2011 sono di entrate contributive per 10.058 milioni di euro ed uscite per 7.701 milioni. Il saldo contributivo – sulla base delle esposte cifre – è pari a 3.378 milioni di euro nel 2009 e 3.034 milioni nel 2010, con un corrispondente grado di copertura delle entrate contributive rispetto alle uscite contributive che si mantiene costante a 1,4 nel periodo considerato.

Dai dati contabili sopra esposti trova quindi conferma la sostanziale solidità finanziaria dell'istituto, per il quale si renderà necessario monitorare la concreta realizzazione del « polo della salute e della sicurezza », verificandone il consolidamento delle attività sia di studio e ricerca scientifica che di prevenzione dei fenomeni infortunistici. Proprio tale consoli-

damento richiederebbe peraltro, in materia di utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, l'adozione di soluzioni parzialmente diverse a quelle oggi previste, con specifico riferimento alle disponibilità liquide infruttifere obbligatoriamente depositate presso la Tesoreria dello Stato e di cui si dirà più diffusamente in sede di conclusioni della presente relazione.

Conclusioni

Le evidenze gestionali riferite agli esercizi 2009-2010 (in particolare quelle relative al rapporto tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche) dovrebbero far ritenere inevitabile l'intervento di riforma attuato, in quanto l'analisi svolta ha dimostrato come, a normativa invariata, il sistema non sarebbe risultato « sostenibile » neppure nel medio periodo. Se, chiaramente, le ragioni della riforma sono state anzitutto di natura economico-finanziaria, non va dimenticato come alla base della stessa vi siano anche motivazioni di ordine « morale », con particolare riferimento alla misura di estensione *erga omnes* del sistema di calcolo contributivo, che ha sanato una situazione di oggettiva disparità di trattamento che difficilmente poteva continuare a trovare una sua giustificazione in requisiti legati ad una maggiore o minore anzianità di servizio.

L'analisi di dettaglio della situazione dei singoli enti porta tuttavia a ritenere che la riforma attuata abbia lasciato alcune questioni aperte, come quella relativa alla ricerca di soluzioni che portino al conseguimento di maggiore equità ed equilibrio tra le varie gestioni pensionistiche; il riferimento è a quanto già precedentemente illustrato in merito alle criticità emerse dall'analisi disaggregata delle risultanze contabili dell'Inps, e da cui si rileva che rimane aperta l'opportunità — che la Commissione rimette alla valutazione degli organi competenti — circa l'adozione di ulteriori specifiche misure per il risanamento delle tre Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e, nell'ambito

del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle separate contabilità dei cosiddetti « fondi speciali » Trasporti, Elettrici, Telefonici, ed *ex* Inpdai, la cui situazione contabile è inevitabilmente destinata a peggiorare, considerato che ad una progressiva riduzione del numero degli iscritti si contrappone un aumento del numero delle pensioni. In effetti non può non rilevarsi come con riferimento a tali fondi continui a persistere un certo squilibrio nella ripartizione fra le varie categorie degli « oneri » e dei « vantaggi » del sistema, con chi è arrivato prima che riesce a far gravare i propri *deficit* strutturali sullo Stato, e chi arriva dopo (come i parasubordinati) che non solo oggi paga con i propri contributi la pensione di altre categorie, ma in più corre il rischio di non arrivare a percepirne una adeguata per se stesso.

Né può ritenersi ipotizzabile che la Gestione parasubordinati continui nel lungo periodo a registrare avanzi tali da compensare i risultati negativi delle altre gestioni. La Gestione parasubordinati, infatti, oggi registra avanzi significativi in quanto gestione di recente costituzione (*ex* legge n. 335 del 1995), che sta vivendo la sua prima fase evolutiva, caratterizzata da una crescita sostenuta degli iscritti a fronte di un numero quasi inesistente di prestazioni erogate. Ma non deve sottovalutarsi il fatto che la platea di tale gestione può variare sia in relazione a modifiche del quadro normativo, sia in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, e sia per una eventuale redistribuzione degli attuali assicurati nell'istituto.

Deve altresì rimarcarsi come, proprio al fine di valorizzare la tutela della gestione caratteristica, risulti necessario prestare la massima attenzione a tutti quegli altri aspetti (es. gestione del patrimonio, spese di funzionamento) che possono impattare sui conti degli enti. In tale ambito, l'attività svolta ha fatto emergere in particolare la necessità di rivedere le modalità di gestione del patrimonio immobiliare residuo dalle operazioni di cartolarizzazione, i cui risultati insoddisfacenti in alcuni casi piuttosto che garantire dei

rendimenti positivi, danno luogo a delle perdite. Si evidenzia come tale situazione continui in effetti a permanere per l'Inps, la cui gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel consuntivo 2010 ha rilevato entrate per 38,1 milioni, a fronte delle quali si registrano spese per 93,2 milioni, determinando un risultato negativo netto di 55,1 milioni. Poiché comunque sembra effettivamente prevedibile che i costi di gestione del patrimonio immobiliare pubblico siano superiori rispetto a quelli ottenibili da gestori privati specializzati, andranno monitorate le operazioni in atto di trasferimento del patrimonio immobiliare ad un Fondo immobiliare ad apporto privato, controllandone il livello di efficienza gestionale, anche per ciò che riguarda il prosieguo dell'attività di dismissione. D'altra parte è stato evidenziato più volte nel corso dell'attività della Commissione come le tecniche di disinvestimento precedentemente attuate non si siano dimostrate del tutto proficue per gli enti pubblici. Si rimanda a tal proposito anche alle risultanze che sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha condotto sulla gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, e che nel caso di quelli pubblici ha dimostrato una certa onerosità delle operazioni Scip1 e Scip2, i cui costi finali decretano un esito negativo dell'intera operazione.

Con riferimento invece alla dotazione di immobili con destinazione strumentale, si evidenzia come l'avvenuta soppressione (realizzata con le leggi n. 122 del 2010 e n. 214 del 2011) di Ipost, Inpdap ed Enpals con l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps – e i cui impatti in termini di efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, stante ancora l'assenza dei relativi decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, dovrà costituire oggetto di particolare attenzione per la Commissione che si costituirà nella prossima legislatura – rappresenti una importante occasione per procedere ad un efficiente processo di razionalizzazione degli spazi (soprattutto

di quelli relativi alle sedi decentrate) attraverso la configurazione di una struttura organizzativa dall'aspetto dimensionale più ridotto e dalla minore complessità, pur cercando di salvaguardare l'attuale presenza territoriale. Al relativo accorpamento di sedi potrà così conseguire sia un incremento della dotazione destinata a investimento o dismissione, sia una riduzione delle locazioni passive e delle spese di funzionamento. Analoghe considerazioni possono essere fatte sulla valutazione della consistenza degli spazi degli immobili strumentali dell'Inail ed ex Ipsema (nonché ex Ispesl), al fine di realizzare risparmi sui costi di gestione degli immobili utilizzati a fini istituzionali e sugli eventuali canoni di locazione passiva sostenuti; emerge in particolare dal contenuto del bilancio consuntivo 2010 che l'ex Ispesl è in locazione in tutti i suoi dipartimenti territoriali, mentre l'Inail e l'ex Ipsema sono quasi dovunque proprietari delle loro sedi territoriali dove, peraltro, esistono adeguati spazi disponibili per accogliere il personale in forza presso gli stabili detenuti in locazione passiva.

Per ciò che concerne le attività finanziarie, l'opinione emersa nel corso dei lavori della Commissione è nel senso di ritenere che le caratteristiche relative alla *mission* di un ente previdenziale, ancorché pubblico, richiederebbero l'adozione di soluzioni parzialmente diverse rispetto a quelle riferite alla generalità della pubblica amministrazione, attuando un modello che consenta dei margini, pur definiti, di autonomia operativa, al fine di poter conseguire una soglia di rendimento tale da influire positivamente sulla situazione contabile complessiva. Tale opportunità risulta ad oggi preclusa a causa dell'operante vicolo di Tesoreria previsto dalla legge n. 720 del 1984, *«Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»*, e che ha determinato (anche per gli esercizi 2009-2010) la presenza, sulla composizione patrimoniale degli enti, di una eccessiva quantità di disponibilità liquide infruttifere. In particolare, oggetto di attenzione è stata ritenuta dalla Commissione la situazione del-

l'INAIL, le cui somme infruttifere depositate in Tesoreria alla data del 31 dicembre 2010 sono risultate ammontare a 17.514.613.855 euro; ciò ha indotto la Commissione in maniera collegiale – anche sulla base di quanto convenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 2012 – a farsi portatrice di una specifica iniziativa di indirizzo, che ha portato alla presentazione sia alla Camera che al Senato di due identiche mozioni – A.C. 1/01188 con la prima firma del presidente Jannone e A.S. 1/00724 con la prima firma del senatore Lannutti – con il fine di impegnare il Governo ad assumere iniziative atte a prevedere la possibilità di svincolare le disponibilità liquide dell'ente dal vincolo di Tesoreria attualmente esistente, allo scopo di un loro

utilizzo per finalità coerenti con la *mission* dell'istituto; si sottolinea in tale sede come il contenuto di detto indirizzo, pur specifico per l'Inail, sia da ritenersi valido anche per l'Inps.

Infine, per quanto attiene i costi di funzionamento, ed in particolare quello del personale, si è riscontrata una generalizzata crescita, a fronte, peraltro, di un organico sostanzialmente stabile o addirittura in riduzione, circostanza meritevole di una certa attenzione da parte degli organi gestionali, anche sulla base di quelli che sono gli obiettivi di risparmio futuri definiti dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge n. 135 del 2012, « *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini* » (c.d. Spending Review).

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 3

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 6

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata*) 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Testo unificato C. 5270 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 4

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 9

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 5

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 10

COMITATO DEI NOVE:

DL 223/2012: Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657 Governo 5

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole*) 13

ALLEGATO (*Relazione approvata dalla Commissione*) 19

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 5667 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	15
---	----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta dal 9 all'11 settembre 2012 a Cipro per la partecipazione alla Conferenza per il controllo parlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	27

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e conclusione</i>)	33
<i>ALLEGATO (Emendamenti presentati)</i>	42

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	41

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013. C. 5657-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	41
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE LEGISLATIVA:**

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Discussione e rinvio</i>)	47
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini (<i>Discussione e rinvio</i>)	48
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Discussione e rinvio</i>)	48

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso (<i>Discussione e approvazione</i>)	49
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini (<i>Discussione e approvazione</i>)	49
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Discussione e approvazione</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	52

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	53
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi (<i>Discussione e approvazione</i>)	53
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo come risultante al termine dell'esame in sede referente adottato come testo base)</i>	56
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (<i>Discussione e approvazione</i>)	55
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo come risultante al termine dell'esame in sede referente adottato come testo base)</i>	74

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni). C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>) .	75
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso. Nuovo testo unificato C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

Sull'ordine dei lavori	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazioni. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	82
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relative note di variazione. C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	93
RISOLUZIONI:	
7-01043 Cenni, 7-01051 Di Giuseppe e 7-01052 Delfino: Interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dai recenti eventi alluvionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Schema di testo unificato delle risoluzioni</i>)	95
Sui lavori della Commissione	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione del mercato delle sementi e degli agrofarmaci (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	97
ERRATA CORRIGE	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	120
ALLEGATO (<i>Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2011 e 2012 e bilanci tecnici attuariali degli enti pubblici approvata dalla Commissione</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



16SMC0007680